

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 625 del 4 febbraio 2026

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	245
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	247
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	248
GIUSTIZIA (II)	»	270
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	277
DIFESA (IV)	»	278
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	290
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	298
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	299
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	300
AFFARI SOCIALI (XII)	»	319

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 328
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 330
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	» 331
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	» 333
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 334
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	» 336
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	» 339
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i> 341

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025 ...	3
ALLEGATO 1 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Nuove proposte di riformulazione)	14
ALLEGATO 2 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Proposte emendative approvate)	15
ALLEGATO 3 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Raccordo con l'Unione europea – Ipotesi di modifica del Presidente del 31 luglio 2025) Proposta emendativa approvata)	20
ALLEGATO 4 (Proposte dei relatori di coordinamento formale del testo approvate dalla Giunta)	21
ALLEGATO 5 (Principali caratteristiche della procedura di modifica del Regolamento in Assemblée)	23

Martedì 27 gennaio 2026 – Presidenza del presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 19.45.

Seguito dell'esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, avverte che, come preannunciato nella riunione dello scorso 21 gennaio, la Giunta è convocata nella giornata odierna per riprendere il seguito dell'esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025, nell'ambito del c.d. terzo binario, e dei relativi emendamenti, rinviato nella medesima seduta del 21 gennaio scorso.

Ricorda che in tale seduta l'on. Fornaro, a nome anche degli altri relatori, ha espresso il parere sugli emendamenti riferiti al testo base da essi presentato, nonché sugli emendamenti al testo relativo alle procedure di raccordo con l'Unione europea, fatta eccezione per gli emendamenti 85-*bis*.1 Kelany ed altri e 138-*ter*.1 Montaruli ed altri che sono risultati quindi accantonati.

Successivamente i deputati Baldelli, Kelany e Montaruli hanno comunicato, fuori seduta, il ritiro dell'emendamento 114.1 da loro presentato. Altresì la deputata Madia ha comunicato il ritiro degli emendamenti 41.2, 135-*bis*.1, 141.01 e 149.1 riferiti al testo dei relatori e degli emendamenti 126.1, 126-*ter*.1 e 127.1 riferiti all'ipotesi di modifica predisposta dal Presidente riguardante il raccordo con l'Unione europea.

Si rivolge quindi ai relatori per avere indicazioni su come procedere, e cioè se reputino che si debba procedere all'esame degli emendamenti secondo l'ordine di votazione ovvero se intendano comunicare preliminarmente l'esito dei loro approfondimenti sugli emendamenti accantonati.

Federico FORNARO, *relatore*, ritiene preferibile che si proceda nell'esame degli emendamenti secondo l'ordine di votazione, preannunciando dunque che i relatori riferiranno gli esiti delle valutazioni sugli emendamenti accantonati quando si perverrà al loro esame.

Nazario PAGANO preannuncia il ritiro degli emendamenti da lui presentati che

hanno ricevuto dai relatori un invito al ritiro (peraltro la gran parte) e accetta la riformulazione da loro proposta del suo emendamento 24.3.

Antonio BALDELLI conferma il ritiro dell'emendamento 114.1, già annunciato dal Presidente.

Simona BORDONALI dichiara anch'ella di accogliere l'invito al ritiro che è stato formulato dai relatori per tutti gli emendamenti a sua firma, salvo l'emendamento 16-bis.2, oggetto di un parere favorevole.

Marianna MADIA conferma il ritiro degli emendamenti da lei presentati, come annunciato dal Presidente, e accoglie le riformulazioni dei suoi emendamenti proposte dai relatori.

Antonio D'ALESSIO accoglie anch'egli l'invito al ritiro dei suoi emendamenti 22.1 e 32.2.

Francesca GHIRRA ritira anch'ella gli emendamenti da lei presentati che i relatori hanno invitato a ritirare, ad eccezione dell'emendamento 15.5, e preannuncia l'accoglimento delle riformulazioni che le sono state proposte.

Valentina D'ORSO si riserva di ritirare di volta in volta gli emendamenti per i quali i relatori le abbiano rivolto tale invito.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, passa quindi all'esame dell'emendamento 11.1. D'Orso, sul quale i relatori hanno formulato un invito al ritiro che la deputata Valentina D'ORSO non accoglie.

La Giunta respinge l'emendamento 11.1. D'Orso.

Simona BORDONALI, con riferimento ai successivi emendamenti 12.01 e 14.2 Alessandro Colucci, fa presente l'esigenza che siano temporaneamente accantonati in attesa che sopravvenga il collega al momento, contemporaneamente alla riunione della Giunta, impegnato nei lavori delle

Commissioni riunite I e V relativi all'esame del decreto-legge in materia di proroga dei termini, sul quale, al pari di lei, svolge le funzioni di relatore.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 12.01 e dell'emendamento 14.2, presentati dal collega Alessandro Colucci, e passa quindi all'esame dell'emendamento 14.1 Schullian, oggetto di un invito al ritiro.

Federico FORNARO, *relatore*, ritiene che l'emendamento ponga un tema sul quale sarebbe forse opportuna una riflessione suppletiva, nella consapevolezza che la possibilità di formare un Gruppo costituito dai deputati delle minoranze linguistiche dovrebbe essere associata comunque alla previsione della deroga al requisito elettorale, con particolare riferimento alla presentazione delle liste in almeno 20 circoscrizioni nazionali, che nella nuova formulazione del comma 2 dell'art. 14 è stata prevista per la costituzione dei Gruppi che non raggiungano il requisito numerico minimo di 14 deputati, previsto a decorrere dalla prossima legislatura.

Igor IEZZI, *relatore*, conviene sull'esigenza di accantonare l'emendamento in questione.

Angelo ROSSI, *relatore*, si chiede se nella formulazione che il nuovo comma 2 dell'art. 14 dovrebbe assumere, anche per effetto dell'eventuale approvazione dell'emendamento 14.2 Alessandro Colucci riformulato dai relatori, e che conterebbe l'inciso « di norma », senza apportare ulteriori modifiche al testo, non possa desumersi in via interpretativa – magari rafforzata da un espresso pronunciamento preventivo della Giunta in tal senso – proprio dalla presenza del suddetto inciso la possibilità di costituire un Gruppo nei termini indicati nell'emendamento del collega Schullian, cioè in deroga al requisito elettorale.

Federico FORNARO, *relatore*, avanzando un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento, che si coordina anche con la pre-

visione di cui al comma 5 dell'art. 14 sulla formazione di una componente politica del Gruppo Misto (*vedi allegato 1*), ritiene che una previsione espressa in tal senso sarebbe preferibile alla soluzione interpretativa – pur non potendo forse escludere quest'ultima in termini assoluti –, invitando la Giunta ad una comune riflessione.

Manfred SCHULLIAN ritiene che l'attuale formulazione proposta del comma 2 dell'art.14 non offre margini interpretativi per poter operare in deroga al requisito elettorale ivi previsto, reputando dunque necessaria una formulazione normativa adeguata allo scopo, anche sul modello della previsione contenuta nel Regolamento del Senato.

Federico FORNARO, *relatore*, considera a questo punto necessario un accantonamento dell'emendamento 14.1 Schullian per un'ulteriore riflessione sulla questione.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, accantona l'emendamento 14.1 Schullian; essendo sopraggiunto il deputato Alessandro Colucci, riprende l'esame dell'articolo aggiuntivo 12.01.

Alessandro COLUCCI, nel preannunciare piena disponibilità ad accogliere l'invito al ritiro formulato dai relatori, desidera, tuttavia, rendere conto della circostanza che ha dato origine alla presentazione di questo emendamento. L'esigenza di procedere alla costituzione di uno specifico organo per la tutela giurisdizionale dei deputati in carica e di quelli cessati dal mandato è sorta in un ambito di tipo amministrativo – giurisdizionale senza che in quella sede abbia trovato accoglimento, in quanto è stata suggerita l'opportunità di un intervento preliminare nel Regolamento della Camera; da ciò trae origine il suo emendamento che, invece, in questa sede è stato considerato estraneo alle materie trattate nel Regolamento medesimo. Da qui la sua sorpresa nel ricevere un invito al ritiro supportato da una motivazione che gli appare contraddittoria con quanto precedentemente rappresentato in altra sede. Si

chiede, dunque, se questo tipo di motivazione non si associ ad una valutazione di tipo politico che non consente di procedere all'approvazione di tale emendamento.

Federico FORNARO, *relatore*, prescindendo anche da ogni considerazione giuridica sulla pertinenza della materia trattata dall'emendamento all'ambito di competenza della fonte del Regolamento della Camera, ritiene che non vi siano le condizioni politiche per procedere al suo esame.

Alessandro COLUCCI, apprezzando la franchezza del collega Fornaro, ritira l'articolo aggiuntivo 12.01 e dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 14.2.

La Giunta, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 14.2 Colucci (*nuova formulazione*) e 15.4 Ghirra. (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA, esprimendo soddisfazione per l'approvazione del suo emendamento 15.4, ritiene di dover insistere per la votazione o per l'accantonamento anche dell'emendamento 15.5 che, elevando a 1/10 la quota dello stanziamento che si ripartisce in modo uguale tra i Gruppi, consentirebbe a quelli di minore consistenza numerica di affrontare in modo più adeguato le spese fisse nella vita dei Gruppi, di quelle cioè che prescindono dalla consistenza numerica dei deputati iscritti al Gruppo medesimo.

Federico FORNARO, *relatore*, dopo aver rammentato che con il testo base dei relatori si introduce una quota di stanziamento suddivisibile in modo uguale tra i Gruppi che finora non era prevista, osserva che l'emendamento 15.4 Ghirra testé approvato rende possibile per l'Ufficio di Presidenza innalzare tale quota, lasciando dunque uno spazio di manovra per soddisfare le esigenze rappresentate dalla collega Ghirra, da valutare anche in relazione al numero di Gruppi che effettivamente si costituiscono di volta in volta all'inizio di ciascuna legislatura.

La Giunta respinge l'emendamento 15.5 Ghirra.

Avendo i deputati Alessandro COLUCCI e Manfred SCHULLIAN ritirato, rispettivamente, gli emendamenti 15.3 e 15.1, la Giunta approva l'emendamento 15.6 Ghirra (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN rappresenta l'esigenza che sta alla base del suo emendamento 15.2 e che nasce dal fatto che la riduzione della quota di contributo calcolata in relazione ai deputati che si iscrivano ad un Gruppo diverso, rischia di penalizzare in misura assai significativa il Gruppo Misto. In caso di iscrizioni numerose di nuovi deputati al Gruppo Misto, si determinano in capo a questo, per effetto delle deliberazioni amministrative relative ai dipendenti dei Gruppi, degli oneri relativi a costi del personale che con la riduzione prevista dal testo dei relatori rischiano di essere di difficile sostenibilità. Da qui la sua proposta emendativa che ricalca la disciplina vigente al Senato.

Valentina D'ORSO dichiara la sua contrarietà all'emendamento, la cui approvazione metterebbe in discussione un punto del testo dei relatori relativo alla lotta contro il trasformismo e il transfughismo dei deputati, che — intuisce — rappresenta un punto di sintesi a suo avviso apprezzabile.

La Giunta, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 15.2 Schullian e approva gli emendamenti 16.1 Ghirra (*nuova formulazione*), 16-bis.2 Bordonali, 16-bis.1 D'Orso, 18-bis.1 Ghirra (*nuova formulazione*) e 21.1 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO, ricordato che l'oggetto del suo emendamento 24.5 rientra nelle prerogative delle opposizioni, chiede ai relatori le motivazioni per le quali esso non sia stato valutato diversamente, considerando anche il fatto che per questo tipo di disposizioni si prospetta un'entrata in vigore differita, circostanza che avrebbe, a

suo avviso, far meritare a quest'emendamento una diversa considerazione.

Federico FORNARO, *relatore*, tiene a specificare che la logica che ha ispirato le scelte in questa materia è stata quella di preferire l'introduzione di misure che conferiscono certezza ai tempi di esame degli argomenti richiesti dalle opposizioni piuttosto che prevedere quote di argomenti più ampie, ma destinate, verosimilmente, a rimanere alquanto virtuali.

La Giunta, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 24.5 D'Orso e approva l'emendamento 24.4 Madia (*vedi allegato 2*).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, passa quindi all'esame degli emendamenti 24.6 Alessandro Colucci e 24.3 Nazario Pagano, di cui i relatori hanno proposto una nuova unitaria formulazione che li rende identici, accettata dai presentatori.

Valentina D'ORSO reputa che gli emendamenti in questione anche nella formulazione proposta dai relatori costituiscano un arretramento rispetto al testo base in materia di statuto delle opposizioni.

Federico FORNARO, *relatore*, non nega che la dichiarazione della collega D'Orso sia corretta, ma tiene a precisare che la nuova formulazione degli emendamenti proposta dai relatori risolve, invece, una precedente aporia testuale che avrebbe potuto allungare a 5 mesi il rinvio dell'esame di un progetto di legge delle opposizioni dopo il rinvio in Commissione. Con la nuova formulazione, invece, vi è certezza che l'Assemblea riassumerà l'esame del progetto di legge non oltre due mesi da ciascun rinvio in Commissione. Inoltre a questa forma di affievolimento delle prerogative delle opposizioni va associato anche il nuovo divieto di deliberare la c.d. seduta-fiume per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.

La Giunta, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 24.6 Co-

lucci e 24.3 Pagano (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento 32.1 D'Orso.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, passa all'esame dell'emendamento 41.1 Madia nella nuova formulazione accettata dalla collega Madia.

Federico FORNARO, *relatore*, rileva che l'emendamento in questione, il cui contenuto ha richiamato poc'anzi, rafforza indubbiamente le garanzie a favore delle opposizioni, escludendo la c.d. seduta-fiume per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.

La Giunta approva l'emendamento 41.1 Madia (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO ritira il suo emendamento 42.1; quanto all'articolo aggiuntivo 56.01 domanda ai relatori ragione della mancata positiva considerazione di tale emendamento il cui contenuto, a suo avviso, dovrebbe essere condivisibile per tutti.

La Giunta respinge l'articolo aggiuntivo 56.01 D'Orso.

Valentina D'ORSO ritira il suo emendamento 58.1 e accetta la riformulazione degli emendamenti 60.1 e 60.2.

La Giunta, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 60.1 D'Orso (*nuova formulazione*) e 60.2 D'Orso (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO ritira il suo emendamento 63.1.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto che i presentatori accettano la nuova formulazione dell'emendamento 65.1 Baldelli ed altri.

La Giunta approva l'emendamento 65.1 Baldelli e altri (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO ritira i suoi emendamenti 73.1 e 79.2.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, passa all'esame dell'emendamento 79.4. di cui i relatori hanno proposto una nuova formulazione accettata dalla collega Ghirra.

La Giunta approva l'emendamento 79.4 Ghirra (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO ritira il suo emendamento 79.3.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, passa all'esame dell'emendamento 85-bis.1 Kelany ed altri, su cui i relatori si erano riservati un supplemento di riflessione.

Federico FORNARO, *relatore*, illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento predisposta dai relatori (*vedi allegato 1*), che mette a disposizione dei colleghi. Riprendendo la finalità dell'emendamento, volto sostanzialmente a indurre il Governo a ridurre il ricorso alla questione di fiducia sui disegni di legge di conversione, la riformulazione prevede meccanismi di garanzia a tutela di un esame compiuto e approfondito dei decreti legge particolarmente complessi: ciò sia in termini di un possibile ulteriore ampliamento (ove ne sia avanzata richiesta e per decisione del Presidente) della quota di emendamenti da votare (già raddoppiata, nel Regolamento vigente, rispetto a quella ordinaria), con un ulteriore quinto della quota, sia in termini di ampliamento dei tempi a disposizione dei Gruppi di opposizione, con possibile aumento di un terzo del tempo assegnato a ciascun Gruppo (anche qui ove ne sia avanzata richiesta e per decisione del Presidente), prendendo spunto e codificando per i disegni di legge di conversione di particolare complessità – dunque rafforzandola – la prassi che vede attualmente, sui provvedimenti contingentati, la concessione di tempi aggiuntivi, una volta esauriti quelli originariamente assegnati, ma solo come frutto di una benevola concessione presidenziale. Si tratta di un aspetto che va

sottolineato, perché la riformulazione consente alla Presidenza di modulare le possibilità di ampliamento degli emendamenti e dei tempi di esame dei decreti legge (superando così il congelamento della norma transitoria di cui all'art. 154, comma 1, del Regolamento disposto nella XIII legislatura) in relazione alla complessità dei provvedimenti, distinguendo quelli meno problematici, e quindi di più agevole *iter*, da quelli più problematici.

Angelo ROSSI, *relatore*, sottolinea come l'emendamento 85-*bis*.1, così come riformulato, si inserisca pienamente nella logica che ha guidato i relatori nella formulazione del testo poiché esso mira a garantire una conciliazione fra le esigenze delle opposizioni di disporre di spazi e modalità per discutere e anche contrastare i provvedimenti della maggioranza, anche attraverso la presentazione di proposte alternative, con quelle della maggioranza e del Governo di pervenire alle deliberazioni in tempi più certi: in questo senso richiama l'introduzione, nel testo base, del voto a data certa per i disegni di legge del Governo e così va letto anche l'emendamento 85-*bis*.1 Kelany e altri come riformulato, in quanto mira a favorire le condizioni perché l'Esecutivo non ricorra alla posizione della questione di fiducia sui decreti legge, cioè allo strumento che – come tutti i colleghi sanno – taglia il dibattito sugli emendamenti e confina gli interventi delle opposizioni alla sola fase degli ordini del giorno.

Valentina D'ORSO esprime tutta la sua preoccupazione sul contenuto dell'emendamento 85-*bis*.1 Kelany e altri. Riconosce che, con la riformulazione, è stato compiuto dai relatori, certamente in buona fede, uno sforzo con la finalità di incoraggiare un esame dei decreti legge senza fiducia. Ma non condivide comunque la soluzione proposta che sottopone anzi, a suo avviso, la Camera ad un sostanziale ricatto da parte del Governo, dovendosi pagare, per evitare il ricorso alla questione di fiducia, il prezzo della sottoposizione del decreto-legge al contingentamento.

La realtà dimostra che la lunghezza dei tempi di esame dei disegni di legge di

conversione ed il numero di emendamenti presentati non dipendono da pratiche ostruzionistiche ma dalla natura troppo spesso eterogenea dei decreti legge, che abbracciano molte materie disparate: e, se i testi sono così ampi e complessi, è normale che siano presentati molti emendamenti (cita al riguardo, come esempio, il caso del decreto legge sicurezza, di contenuto molto ampio). È questa la vera stortura! Non ritiene possibile rassegnarsi a questa prassi distorta, che la riformulazione proposta – se pure migliorativa – non contrasta minimamente (e, anzi, teme possa incoraggiare) e non intende accettare di sottomettere la Camera al ricatto del Governo: voterà dunque contro l'emendamento riformulato.

Angelo ROSSI, *relatore*, non si rassegna a veder ridotta la discussione in Assemblea sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge ai soli ordini del giorno: qui è in questione il tema dell'efficienza del sistema democratico e del senso stesso del lavoro parlamentare, che deve coniugare i diritti della maggioranza alla certezza dei tempi di decisione con quelli delle opposizioni al dibattito e alla critica politica.

Valentina D'ORSO, parlando per una precisazione, sottolinea come la posizione della questione di fiducia costituisca anche uno strumento per ricompattare la maggioranza in caso di provvedimenti su cui questa non è coesa: e questa esigenza ci sarà sempre, essendo per così dire fisiologica, sicché è utopistico immaginare di poter escludere il ricorso alla fiducia. A suo avviso, dunque, l'emendamento non conseguirà l'effetto sperato, cioè evitare il ricorso alla fiducia da parte del Governo, né, men che meno, risolverà l'annoso e grave problema dei decreti legge *omnibus*.

Federico FORNARO, *relatore*, in coerenza con lo spirito di ascolto che ha caratterizzato l'intero lavoro dei relatori e auspicando una riconsiderazione della sua posizione da parte della collega D'Orso (quanto meno nel senso di astenersi nel voto), propone di riformulare ulteriormente l'emendamento 85-*bis*.1 Kelany ed

altri nel senso di sostituirvi, nella prima parte, le parole « aumento fino ad un quinto » con le seguenti « aumento almeno di un quinto », così da assegnare al Presidente della Camera un ulteriore margine di flessibilità e discrezionalità in occasione di provvedimenti particolarmente complessi, prevedendo la possibilità, se del caso (cioè in presenza di provvedimenti molto complessi), di aumenti della quota di emendamenti segnalabili per la votazione anche superiori al quinto aggiuntivo.

Valentina D'ORSO, nel ritenere che sarebbe opportuno accantonare l'emendamento dando il tempo di valutare compiutamente la riformulazione proposta, di cui è testè venuta a conoscenza, si chiede quando entrerebbe in vigore la disciplina prefigurata nell'emendamento.

Dopo che Federico FORNARO, *relatore*, ha precisato che l'entrata in vigore della norma andrebbe collocata nella prossima legislatura, secondo l'impostazione generale già comunicata alla Giunta che risulterebbe una eventuale entrata in vigore già in questa legislatura ai soli interventi riformatori (e non sarebbe questo il caso, evidentemente) sui quali si verifichi un'ampia condivisione, Valentina D'ORSO comunica di non poter prestare il suo consenso su un testo riformulato all'ultimo momento, senza disporre di adeguati tempi di riflessione e valutazione politica anche con il Gruppo che rappresenta.

Federico FORNARO, *relatore*, dopo essersi confrontato con gli altri relatori, ribadisce la proposta di ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 85-bis.1 Kelany ed altri.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto dell'accettazione da parte dei presentatori della ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 85-bis.1 Kelany ed altri.

La Giunta approva l'emendamento 85-bis.1 Kelany ed altri (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); approva quindi

l'emendamento 86.1 Ghirra (*vedi allegato 2*).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto dell'accettazione da parte dei presentatori della riformulazione dell'emendamento 88.1 Montaruli ed altri.

La Giunta approva l'emendamento 88.1 Montaruli ed altri (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO ritira l'emendamento 89.1 ed accetta la riformulazione del suo emendamento 96-bis.2.

La Giunta approva l'emendamento 96-bis.2 D'Orso (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO ritira l'emendamento 96-bis.1.

La Giunta approva l'emendamento 110.1 Madia (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto dell'accettazione da parte dei presentatori della riformulazione dell'emendamento 112.1 Kelany ed altri.

La Giunta approva l'emendamento 112.1 Kelany ed altri (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO ritira l'emendamento 114.2. Precisa poi che il suo emendamento 116.2 configura un'ipotesi alternativa a quella della abrogazione – disposta nel testo base – del termine delle 24 ore, attualmente previsto per la votazione della questione di fiducia: posto che la direzione presa in Giunta su questo tema si è ormai consolidata, lo ritira.

La Giunta respinge l'emendamento 118.2 D'Orso.

La Giunta approva l'emendamento 118.1 Madia (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto dell'accettazione da parte del presentatore della riformulazione dell'emendamento 134.1 Alessandro Colucci.

La Giunta approva l'emendamento 134.1 Alessandro Colucci (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Federico FORNARO, *relatore*, ricorda le ragioni che hanno portato i relatori a rimettersi alla Giunta sull'emendamento 135-bis.4 Ghirra, volto a modificare il testo base quanto alla durata degli interventi dei presentatori dei *question time* nel senso di riportare a un minuto la durata dell'intervento per illustrazione e ad aumentare a tre minuti la durata della replica: si tratta di valutare se, anche considerando il concreto svolgimento della diretta televisiva e l'illustrazione dei contenuti che abitualmente vien fatta dal giornalista, sia preferibile attribuire il minuto aggiuntivo che il testo base riserva ai presentatori all'illustrazione o alla replica. Su questo chiede l'opinione dei colleghi.

Francesca GHIRRA conferma la *ratio* che ha ispirato il suo emendamento che si fonda non solo sulla sintesi che i giornalisti televisivi fanno, durante la diretta, del contenuto degli atti ma anche sul fatto che i *question time* sono interrogazioni scritte e pubblicate, sicchè privilegiare un aumento dei tempi per la replica consentirebbe ai presentatori, oltre che di arricchirla, di poter eventualmente ulteriormente argomentare gli atti presentati.

Angelo ROSSI, *relatore*, ritiene preferibile mantenere la distribuzione dei tempi stabilita nel testo base dei relatori.

Alessandro COLUCCI, proprio partendo dalla trasmissione del *question time* in diretta televisiva, ritiene davvero esiguo il termine di un minuto per illustrare un'interrogazione e reputa più adeguato, anche per chiarezza nei confronti dei telespettatori, un'illustrazione in due minuti.

Antonio D'ALESSIO concorda anch'egli sul mantenimento della proposta del testo base.

Francesca GHIRRA, preso atto degli interventi dei colleghi, ritira il suo emendamento 135-bis.4

La Giunta approva l'emendamento 138-bis.1 Alessandro Colucci (*vedi allegato 2*).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ricorda che il parere sull'emendamento 138-ter.1 Montaruli e altri era stato accantonato dai relatori in vista di una ulteriore riflessione.

Federico FORNARO, *relatore*, illustra una riformulazione dell'emendamento 138-ter.1 Montaruli ed altri (*vedi allegato 1*), relativo alla disciplina delle informative del Governo, da applicare anch'essa – lo ribadisce a scanso di equivoci – a decorrere dalla prossima legislatura: tale riformulazione, che mette a disposizione dei colleghi, mantiene l'ipotesi della replica del Governo, che va però intesa come facoltà e non come obbligo, e introduce una limitazione del tempo a disposizione dello stesso sia per l'intervento iniziale (pari a venti minuti), sia per la replica (cinque minuti); la riformulazione aumenta inoltre a dieci minuti il tempo a disposizione dei Gruppi per gli interventi (tempo che oggi di fatto è rimesso alla decisione del Presidente), mantenendone l'ordine decrescente anziché crescente, come prevedeva invece il testo originario dell'emendamento.

Francesca GHIRRA condivide le tempistiche previste con la riformulazione, ma è alquanto dubbiosa sull'opportunità di prevedere la replica del Governo, che a suo avviso snatura l'istituto confondendolo con quello delle comunicazioni, sebbene – a differenza di quest'ultimo – non siano previste votazioni.

Valentina D'ORSO esprime anch'ella dubbi. È vero che sulle informative la riformulazione (che sicuramente migliora il testo dell'emendamento e migliora anche, per certi aspetti, il testo base) conferma

l'esclusione di votazioni, ma – nella prassi vigente – l'ultima parola è assicurata ai Gruppi e non al Governo: concorda dunque sul fatto che la previsione della replica snaturerebbe l'istituto, anche perché ritiene certo il ricorso ad essa da parte del Governo, specie nei casi in cui i Gruppi di opposizione dovessero manifestare valutazioni critiche nei loro interventi.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto dell'accettazione da parte dei presentatori della riformulazione dell'emendamento 138-ter.1 Montaruli ed altri.

La Giunta approva l'emendamento 138-ter.1 Montaruli ed altri (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Valentina D'ORSO desidera conoscere le ragioni per le quali il suo emendamento 143.1 non è stato condiviso, dato che esso estende utilmente la possibilità per le Commissioni di audire in via formale, per finalità conoscitive, anche le società di diritto privato a partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico.

Federico FORNARO, *relatore*, fa presente che l'attuale sistema delle audizioni informali già soddisfa appieno l'esigenza delle Commissioni di audire tali soggetti, considerando peraltro che di tali audizioni è prevista anche la possibilità di trasmissione sulla *web tv*.

La Giunta respinge l'emendamento 143.1 D'Orso.

Valentina D'ORSO accetta la riformulazione del suo emendamento 144.1.

La Giunta approva l'emendamento 144.1 D'Orso (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Alessandro COLUCCI ritira il suo emendamento 153-septies.2.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'ipo-

tesi di modifica in materia di raccordo con l'Unione europea.

Valentina D'ORSO aderisce all'invito al ritiro di tutti gli emendamenti a sua firma, tranne il 125.1, che ha parere favorevole dei relatori.

La Giunta approva l'emendamento 125.1 D'Orso (vedi allegato 3).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, preso atto del ritiro di tutti gli altri emendamenti al testo sull'Unione europea, passa all'unico emendamento rimasto accantonato, cioè l'emendamento 14.1 Schullian, per il quale era stata proposta una riformulazione.

Federico FORNARO, *relatore*, precisa che la riformulazione proposta (vedi allegato 1) consente all'Ufficio di Presidenza, in alternativa alla costituzione di una componente del Gruppo Misto, di autorizzare i deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche, a costituire un gruppo in deroga al requisito elettorale e nel rispetto dei requisiti numerici previsti di norma per l'autorizzazione alla costituzione di gruppi in deroga, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 14.2 come riformulato. La riformulazione non mette dunque in discussione la tenuta della disciplina generale del requisito numerico, ma assicura la tutela delle minoranze linguistiche consentendo, in ogni caso, all'Ufficio di Presidenza di effettuare una valutazione delle concrete circostanze.

Manfred SCHULLIAN accetta la riformulazione del suo emendamento 14.1.

La Giunta approva l'emendamento 14.1 Schullian (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, preso atto della conclusione della fase di votazione

degli emendamenti, ritiene che sarebbe opportuno che la Giunta, alla luce del complesso lavoro svolto, che comprende molte modifiche del Regolamento in un equilibrio complessivo tanto bilanciato quanto delicato, confermasse in questa fase l'entrata in vigore dell'intera riforma nella XX legislatura, senza al momento prevedere eccezioni, votando un'apposita proposta di sostituzione dell'art. 153-*septies* del testo base con le parole: «Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura».

Resta fermo che se i relatori, interloquendo con i Gruppi, individuassero di comune accordo alcune disposizioni delle quali si convenisse di prevedere l'entrata in vigore già in questa legislatura, comunicandolo alla Presidenza entro martedì 10 febbraio, la Giunta potrà essere riconvocata sul punto e sarebbe cura della Presidenza individuare una modalità procedurale per consentire la riformulazione del testo da sottoporre all'Assemblea.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

Federico FORNARO, *relatore*, illustra le proposte di coordinamento formale (*vedi allegato 4*).

Non essendovi obiezioni, le proposte si intendono approvate.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Precisa altresì che la Presidenza concorda sull'interpretazione proposta dai relatori relativamente al *question time* – in particolare all'obbligo per il Governo di attenersi al contenuto dell'interrogazione cui si riferisce la risposta, escludendo quindi la possibilità che il rappresentante del Governo possa utilizzare il *question time* successivo per rispondere ulteriormente a interrogazioni già svolte – e assicura l'impegno a valutare la possibilità di assegnazione alla XIV Commissione, anche in sede riunita con altre, dei progetti di legge, anche urgenti, ove recanti un complesso di dispo-

sizioni ampie e trasversali, non riconducibili alla competenza di una sola Commissione e aventi contenuto e finalità analoghi a quello dei disegni di legge di cui ai nuovi commi 1 e 7 dell'art. 126-*ter* del Regolamento.

Valentina D'ORSO, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'opportunità di disporre di più tempo per consolidare la visione d'insieme del testo in procinto di essere approvato, soppesando i diversi aspetti. Chiede dunque che nella riunione odierna la Giunta non assuma alcuna deliberazione conclusiva, rinviandola alla data del 10 febbraio, già prospettata dal Presidente.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, precisa che il termine da lui richiamato del 10 febbraio si intende limitato alle sole valutazioni in ordine a eventuali proposte dei relatori sull'individuazione di disposizioni da far entrare subito in vigore in quanto assistite da un ampio consenso. Non può dunque accogliere la richiesta di rinvio della deliberazione conclusiva.

La Giunta approva la proposta di modifica al Regolamento nel suo complesso, come definito dalla Giunta all'esito della votazione degli emendamenti e del coordinamento approvato, che include l'unificazione delle due ipotesi di modifica esaminate.

Nazario PAGANO esprime soddisfazione per il testo approvato, apprezzando in particolare il fatto che siano state privilegiate modifiche regolamentari che valorizzano la discussione degli emendamenti rispetto agli ordini del giorno, con specifico riferimento ai decreti legge.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, nel mettere a disposizione dei membri della Giunta un prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche della procedura di modifica del Regolamento in Assemblea (*vedi allegato 5*), ringrazia i relatori per il lavoro intelligente, paziente, sensibile ed equilibrato che hanno svolto, e tutti i compo-

nenti della Giunta per l'apporto dato in termini di impegno e di contributi alla definizione delle scelte. Da questo lavoro è conseguito un risultato di grandissima importanza con cui si completa – con il

tassello più corposo e rilevante – quello che ha già avuto modo di definire « il mosaico delle riforme regolamentari ».

La seduta termina alle 21.05.

ALLEGATO 1

**Ipotesi di modifica del Regolamento
(Testo dei Relatori del 31 luglio 2025)**

NUOVE PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 14.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2.

14.1. Schullian (Nuova formulazione)

ART. 85-bis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può, anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento fino ad un quinto della quota di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 154, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al

procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non è comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

85-bis.1. Kelany, Baldelli, Montaruli (Nuova formulazione)

ART. 138-ter.

Al comma 1, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: dall'intervento del Governo *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

138-ter.1. Montaruli, Baldelli, Kelany (Nuova formulazione)

ALLEGATO 2

**Ipotesi di modifica del Regolamento
(Testo dei Relatori del 31 luglio 2025)****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 14.**

Al comma 2, nel testo dei Relatori, dopo la parola: comunque aggiungere le seguenti: , di norma,

14.2. Alessandro Colucci. (Nuova formulazione)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2.

14.1. Schullian (Nuova formulazione)

ART. 15.

Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: non superiore con le seguenti: non inferiore.

15.4. Ghirra.

Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: costituiti all'inizio della legislatura con le se-

guenti: costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura

15.6. Ghirra. (Nuova formulazione)

ART. 16.

Al comma 1-bis, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: motivata richiesta con le seguenti: motivata e fondata richiesta.

Conseguentemente, al medesimo comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: delle quali riconosca la fondatezza.

16.1. Ghirra. (Nuova formulazione)

ART. 16-bis.

Al comma 4, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: si esprima con le seguenti: esprima parere.

16-bis.2. Bordonali.

Dopo il comma 6, nel testo dei Relatori, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.

16-bis.1. D'Orso.

ART. 18-bis.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il Presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al quale la visione è consentita, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.

18-bis.1. Ghirra. (Nuova formulazione)

ART. 21.

All'art. 21, comma 2, sopprimere le parole: e controllano la redazione del processo verbale.

Conseguentemente:

all'articolo 46, comma 5, sopprimere le parole: prima dell'approvazione del processo verbale, né;

all'articolo 144, comma 4, sopprimere le parole: oltre al processo verbale.

21.1. I Relatori.

ART. 24.

Al comma 3, quarto periodo, nel testo dei Relatori, dopo le parole: è dedicata aggiungere la seguente: almeno.

24.4. Madia.

Al comma 3, nel testo dei Relatori, sostituire il settimo periodo con il seguente: Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non più di due volte, il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma in modo da con-

sentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio.

*** 24.6.** Alessandro Colucci. (Nuova formulazione)

*** 24.3.** Nazario Pagano. (Nuova formulazione)

ART. 41.

Dopo il comma 1-ter, nel testo dei Relatori, aggiungere il seguente:

1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalità indicate dalla Presidenza della Camera in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.

41.1. Madia. (Nuova formulazione)

ART. 60.

Al comma 3, terzo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali.

60.1. D'Orso. (Nuova formulazione)

Al comma 3, quarto periodo, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: motivate con le seguenti: corredate di idonea motivazione

60.2. D'Orso. (Nuova formulazione)

ART. 65.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le parole: sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati.

65.1. Baldelli, Montaruli, Kelany. (Nuova formulazione)

ART. 79.

Al comma 1, terzo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

79.4. Ghirra. *(Nuova formulazione)*

ART. 85-bis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può, anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un quinto della quota di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 154, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non è comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

85-bis.1. Kelany, Baldelli, Montaruli. *(Ulteriore nuova formulazione)*

ART. 86.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più Presidenti *fino a:* consistenza numerica *con le seguenti:* un presidente di Gruppo.

86.1. Ghirra.

ART. 88.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: otto minuti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* cinque minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento.

88.1. Montaruli, Kelany, Baldelli. *(Nuova formulazione)*

ART. 96-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in

Commissione è reso all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera.

96-bis.2. D'Orso. *(Nuova formulazione)*

ART. 110.

Sostituire l'articolo 113 con il seguente:

Art. 113.

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi.

4. Il Governo può esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero può rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole può essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.

5. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.

Conseguentemente sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 114

110.1. Madia. *(Nuova formulazione)*

ART. 112.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'abbinamento le

mozioni devono essere presentate nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi.

112.1. Kelany, Montaruli, Baldelli. *(Nuova formulazione)*

ART. 118.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o più presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi.

118.1. Madia. *(Nuova formulazione)*

ART. 134.

Al comma 2, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta con le seguenti: , previo sollecito da parte della Presidenza della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea.

134.1. Alessandro Colucci. *(Nuova formulazione)*

ART. 138-bis.

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: non inferiore a venti con le seguenti: non inferiore a dieci.

138-bis.1. Alessandro Colucci.

ART. 138-ter.

Al comma 1, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: dall'inter-

vento del Governo *fino alla fine del periodo con le seguenti*: dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

138-ter.1. Montaruli, Baldelli, Kelany.
(Nuova formulazione)

ART. 144.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.

144.1. D'Orso. (Nuova formulazione)

ALLEGATO 3

**Ipotesi di modifica del Regolamento
(Raccordo con l'Unione europea – Ipotesi di modifica del Presidente
del 31 luglio 2025)**

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 125.

*Al Capo XXVIII, alla rubrica, sostituire le
parole: COMUNITARI E INTERNAZIO-
NALI con le seguenti: DELL'UNIONE EU-
ROPEA E INTERNAZIONALI.*

125.1. D'Orso.

ALLEGATO 4

**PROPOSTE DEI RELATORI DI COORDINAMENTO FORMALE DEL
TESTO APPROVATE DALLA GIUNTA**

1. Le disposizioni relative alla decadenza dei membri dell'Ufficio di Presidenza in caso di cambio di Gruppo, con la specificazione che si riferiscono agli eletti in via originaria ai sensi del comma 1 dell'art. 5, vanno ricollocate in un nuovo comma 7-*bis* e rimangono in vigore quelle di cui al comma 7 per i Segretari eletti in via suppletiva, per i quali continua ad applicarsi la disciplina ivi prevista;

2. il nuovo comma introdotto all'art. 16-*bis* dopo il comma 6 per effetto dell'approvazione dell'emendamento 16-*bis*.1 D'Orso sarà il comma 6-*ter* dell'art.16-*bis* dal momento che il comma 6-*bis* già esiste;

3. al comma 3 dell'art. 19, al nuovo secondo periodo riguardante la possibilità per i Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni di designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni va ripristinato l'avverbio « però » che compariva nel testo originario del secondo periodo;

4. all'art. 79, comma 1-*bis*, al primo periodo vanno sostituite le parole: « termine previsto all'ultimo periodo » con le parole: « termine previsto al terzo periodo » e prima della parola: « sostituti » va aggiunta la parola: « loro »;

5. al comma 4-*bis* dell'art. 86, non oggetto di modifiche, va però aggiornato il riferimento all'articolo 81 della Costituzione, sostituendo le parole « quarto comma » con le parole « terzo comma », così come anche al comma 3-*bis* dell'art. 87 che, a seguito delle modifiche, contiene anch'esso il riferimento all'articolo 81 della Costituzione, vanno inserite le parole « terzo comma », al pari di quanto già presente al comma 3 dell'articolo 74, come modificato da questa riforma;

6. l'articolo. 100-*bis*, relativo all'esame di progetti di legge di iniziativa popolare, sarà inserito all'interno del nuovo Capo XX-*bis* dal titolo « Dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali. » Nel corpo dell'articolo sarà impiegato in modo uniforme il termine progetto in luogo del termine proposta – che astrattamente sarebbe stato più appropriato – al fine comunque di uniformare tale dizione con quella presente in altre norme del Regolamento già vigenti (artt. 24, comma 4 e 107, comma 4), evitando di modificare anche queste;

7. il nuovo articolo 138-*ter* sarà rinumerato come art. 139-*ter* e inserito anch'esso all'interno di un nuovo specifico Capo, il Capo XXXI-*bis*, intitolato « Delle informative » e conseguentemente saranno modificati i riferimenti interni a tale articolo, come rinumerato;

8. ovunque ricorrano nel testo della riforma le parole « la Presidenza della Camera » vanno sostituite con le parole « Il Presidente della Camera »;

9. accorpamento del complesso delle disposizioni di modifica al Regolamento, comprese quelle relative al raccordo con l'Unione europea, in un unico documento da presentare all'Assemblea.

ALLEGATO 5

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DI
MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN ASSEMBLEA:**

1. l'esame del documento è sottoposto al contingentamento dei tempi;

2. a differenza dei progetti di legge, in Aula non possono essere presentati emendamenti, ma proposte di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, nella misura di una sola proposta per ciascun deputato. Si tratta di proposte – una sola per deputato – con cui si sottopone al voto dell'Assemblea l'esigenza di modificare il testo, indicandone gli obiettivi, senza una precisa formulazione normativa della modifica da apportare. Da tale differenza con gli emendamenti discende che se una proposta di principi e criteri direttivi è approvata, sarà poi la Giunta a dover conseguentemente riformulare il testo per recepire le indicazioni deliberate dall'Assemblea;

3. in caso di presentazione di proposte di principi e criteri direttivi, per prassi, prima di esaminarli in Assemblea, la Giunta viene convocata al fine di esprimere su di esse un orientamento; non si tratta di un parere formale in senso stretto, ma di una valutazione orientativa delle proposte presentate, che viene poi comunicata dai relatori all'Assemblea;

4. le proposte di principi e criteri direttivi ritirate o decadute non possono essere fatte proprie da altri deputati;

5. le proposte possono essere illustrate, in una fase unitaria, con interventi di massimo dieci minuti, nei limiti di capienza del contingentamento, e sono poste in votazione, previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti. È ammessa la votazione per parti separate. Per l'approvazione delle singole proposte di principi e i criteri direttivi è sufficiente la maggioranza ordinaria;

6. ove nessuna proposta di principi e criteri direttivi sia approvata, è posta in votazione la proposta di modifica della Giunta nel suo complesso; non sono oggetto di voto le singole parti o articoli del testo della Giunta, né è ammessa la votazione per parti separate del testo nel suo complesso. È consentita una dichiarazione di voto per Gruppo. Ove una o più proposte di principi e criteri direttivi fossero approvate, la Giunta sarebbe convocata per formulare un nuovo testo, che recepisca le proposte approvate, da presentare all'Assemblea;

7. conformemente all'art. 64 Cost., il testo della Giunta deve essere approvato, con voto nominale, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera;

8. il voto segreto è ammissibile (sia sulle proposte di principi e criteri direttivi sia sul testo nel suo complesso), ma l'eventuale richiesta deve essere avanzata, a norma dell'articolo 16, comma 4-*bis*, del Regolamento, come costantemente applicato, prima dell'inizio della discussione generale;

9. una volta approvate dall'Assemblea le modifiche del Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che sono state presentate 1.130 proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le

proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame, la Presidenza si è attenuta ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria

di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento o di incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale ». In tale contesto ricorda che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. », oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento « alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso ».

Alla luce di tali criteri e del contenuto del provvedimento, che nel proprio preambolo fa riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza, sono state considerate ammissibili le proposte emendative volte a incidere su termini normativi, anche già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre disposizioni ulteriori rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge.

Fa presente, quindi, che alla luce di tali criteri, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Montaruli 1.7, che dispone, in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, la proroga del termine per l'esercizio di una delega legislativa per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementando altresì gli stanziamenti a carattere permanente a tal fine già previsti dalla legislazione vigente;

Benigni 1.12, che interviene sull'inserimento di specifiche prestazioni nell'ambito dei LEA;

gli identici Malavasi 1.13, Madia 1.14 e Tirelli 1.15, che autorizzano la spesa di 20 milioni di euro da destinare al reclutamento di psicologi per l'assistenza primaria;

gli identici Pella 1.22 e Scotto 1.23, che, con norma di interpretazione autentica, escludono le contribuzioni di determinate gestioni pensionistiche dall'applicazione di taluni termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria;

Osnato 1.44, che reca un'autorizzazione di spesa per il 2026 per prevedere indennizzi a favore delle imprese esercenti gli impianti a fune e sciistici per i mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti disposta dalle autorità competenti per misure di sicurezza adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;

Berruto 1.45, che, in attesa di una revisione della disciplina in materia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di requisiti sanitari per l'accesso ai gruppi sportivi militari, consente, fino al 31 dicembre 2026, agli atleti e alle atlete di interesse nazionale affetti da patologie croniche, ivi incluse patologie quali il diabete, compatibili con la pratica sportiva agonistica di far parte dei gruppi sportivi militari, sulla base dell'idoneità accertata ai fini dell'attività sportiva agonistica;

Bonelli 1.49, che reca una disposizione volta a revocare i poteri del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativi all'esecuzione degli interventi per la realizzazione di parcheggi PUP funzionali alle celebrazioni del Giubileo nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Zaratti 1.50, che reca una disposizione volta a revocare i poteri del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi im-

pianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data del 6 gennaio 2026;

Bonelli 1.51, che sospende, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità per il Presidente del Consiglio, di nominare commissari straordinari gli amministratori di società *in house*;

Bonelli 1.52, volto a prevedere che in considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, il Commissario straordinario dispone lo stralcio dall'elenco degli interventi essenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'intervento relativo al porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra;

Bonelli 1.53, che reca una disposizione volta a revocare i poteri del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 relativi all'esecuzione dell'intervento relativo al porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra;

Zaratti 1.54, che, con modifica frammentaria a una fonte non legislativa, anticipa al 31 gennaio 2026 un termine contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 relativo alla nomina del Sindaco di Roma Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

gli analoghi Simiani 1.60 e Caparvi 1.61, che novellano la legge di bilancio 2019 al fine di inserirvi una disposizione in materia di ammissione a contributo aggiuntivo dei comuni con popolazione inferiore a 1500 abitanti delle zone di Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 1997 che abbiano sostenuto maggiori costi per l'ultimazione degli interventi su immobili privati a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato;

Provenzano 1.65, che sopprime i finanziamenti per la realizzazione del ponte

di Messina, destinando le relative risorse ad altre finalità;

Pella 1.77, che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi di vertice delle Agenzie governative che svolgono funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, nonché di rappresentanza legale;

gli analoghi Barbagallo 1.87 e 1.92, che introducono il termine del 31 marzo 2026 per l'individuazione delle risorse atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria e recano una autorizzazione di spesa di 918 milioni di euro per l'anno 2026 per gli interventi urgenti e di ripristino dei territori della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi catastrofali del 20 e 21 gennaio 2026;

Malavasi 1.95, che incrementa per gli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo unico delle persone con disabilità, già finanziato, a legislazione vigente, in modo permanente;

Trancassini 1.100, che reca una disposizione in materia di acquisizione ed elaborazione di richieste di sopralluogo di immobili privati danneggiati dal sisma 2016 nel Centro Italia presentati dal 30 ottobre 2017 al 30 marzo 2024;

Provenzano 1.102, che prevede che la manutenzione ordinaria annuale e straordinaria pluriennale del Ponte sullo Stretto di Messina sia posta interamente a carico del soggetto gestore dell'infrastruttura;

Saccani Jotti 1.105, che riduce da tre a un anno il periodo di divieto, per coloro che abbiano svolto poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, a svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

Iezzi 1.108, che modifica la disciplina in base alla quale le amministrazioni ag-

giudicatrici di progetti PNRR che vogliano realizzare il progetto con il partenariato pubblico-privato devono richiedere un parere al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio e alla Ragioneria generale dello Stato, limitando tale previsione alle amministrazioni che siano incluse nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni;

Baldino 1.116, limitatamente alla lettera *a*), che sopprime l'abrogazione della disciplina di inconfiribilità a livello regionale e locale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 ⁽¹⁾;

Penza 1.117, che sopprime la previsione che consente di conferire, per due anni, incarichi dirigenziali e direttivi a pensionati, in deroga al limite generale di un anno;

Baldino 1.01, che reca disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nel gennaio 2026 nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna;

gli analoghi Ghirra 1.07 e identici Casu 1.03 e Carotenuto 1.05, limitatamente al comma 4, che abrogano la disposizione che prevede che nei concorsi pubblici siano considerati idonei solo i soggetti collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi;

gli identici Ubaldo Pagano 2.5 e Pella 2.6, che ampliano a quarantacinque giorni il termine – previsto da una fonte regolamentare – per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute, e che estendono i benefici previsti per le vittime del dovere ai familiari del personale militare che abbiano con-

tratto patologie derivanti dal servizio prestato;

gli identici Zinzi 2.14 e Patriarca 2.15, che, per il personale proveniente da società a partecipazione pubblica assegnato agli uffici di diretta collaborazione delle regioni, derogano al limite della durata di un anno per i comandi e i distacchi e consentono tali assegnazioni anche in favore dei soggetti che hanno svolto attività lavorative aggiuntive a supporto degli organi istituzionali in conformità a leggi regionali, comunque contrattualizzate e ancorché cessate;

Carmina 2.34, che assegna, entro il 31 dicembre 2026, quota parte dell'incremento della dotazione organica del personale dei vigili del fuoco alle isole minori della Sicilia;

Ubaldo Pagano 2.43, che detta disposizioni volte a disciplinare i requisiti soggettivi e le procedure di assegnazione di alloggi al personale delle Amministrazioni dello Stato impegnato in attività connesse al contrasto della criminalità organizzata;

gli identici Zaratti 2.44, Boschi 2.45, Mauri 2.46 e Ascari 2.47, limitatamente al comma 6-ter, che apportano una modifica frammentaria a una fonte regolamentare;

Calderone 2.48, che consente di assumere gli allievi agenti della Polizia di Stato che sono stati ammessi con riserva e che abbiano prestato servizio per un periodo di almeno otto mesi, senza demeriti;

gli identici Sbardella 2.59 e Roggiani 2.107, che dispongono la disapplicazione, nei confronti del personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo e degli staff di supporto agli organi consiliari degli enti territoriali, della norma che prevede un limite massimo all'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;

Ruffino 2.90, che consente l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 625 del 4 febbraio 2026.

pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126 del codice degli appalti per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati dal PNRR;

Centemero 2.91, che consente ai componenti dell'organo di revisione contabile dei comuni di svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale purché non consecutivamente;

Faraone 2.100, che, recando una modifica frammentaria ad una norma di rango secondario, proroga il termine di entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori;

Iezzi 2.101, che autorizza fino al 31 dicembre 2026 i comuni a effettuare assunzioni di personale di polizia locale in deroga ai limiti assunzionali dell'ente locale;

Ferrari 2.01, che prevede l'iscrizione dei piloti del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

gli identici Faraone 2.04, Morrone 2.05, Rosato 2.06, Tirelli 2.07 e Cattaneo 2.08, che, nel prorogare fino al 31 dicembre 2026 la non applicazione, ai consiglieri comunali dei comuni o delle unioni di comuni con popolazione superiore a 15.000, abitanti dell'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, abrogato dall'articolo 2 della legge n. 122 del 2025, modificano la tipologia di incompatibilità oggetto di non applicazione, riferendola alla fattispecie di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013, che disciplina l'incompatibilità tra gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e di amministratore di ente pubblico di livello regionale, da un lato, e la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune o unione di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dall'altro lato;

Faraone 2.09, che esclude dall'ambito di applicazione della disciplina generale sul lavoro a tempo determinato i contratti di lavoro stipulati da Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

Michelotti 2.013, che aumenta da due a quattro anni la durata del mandato dei consigli provinciali;

Volpi 3.6, che interviene sulle procedure di valutazione per l'avanzamento di grado del personale della Guardia di finanza, modificando le tipologie di esclusione in caso di procedimenti giudiziari;

Alifano 4.5, che differisce, a decorrere dal 22 gennaio 2027, l'entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, estendendo di fatto anche il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3 della medesima legge, in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988;

Pella 4.16, che proroga, senza un termine, la validità di un accordo stipulato dalla società CONSIP;

gli analoghi Comaroli 4.25, limitatamente ai commi da 12-ter a 12-sexies, e Trancassini 4.26, che consentono alle Regioni ed alle Province autonome di costituire con legge, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali;

gli identici Roggiani 4.27 e Torto 4.28, che recano modifiche in materia di dissesto finanziario degli enti locali;

Mascaretti 4.29, che dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2026, dei termini di pagamento delle forniture di energia elettrica e gas strettamente funzionali all'erogazione dei servizi comunali essenziali, direttamente assicurati dall'ente, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici locali;

gli analoghi Boschi 4.30, Alifano 4.31 e 4.32, che modificano la disciplina sui criteri di tassazione dei fringe benefit connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti;

gli analoghi Bonetti 4.33 e 4.34, che introducono agevolazioni per le imprese che pongono in essere investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di *welfare* aziendale;

Pella 4.36, limitatamente ai commi 12-ter e 12-quater, che recano modifiche in materia di dissesto finanziario degli enti locali;

Bonafè 4.38, che estende l'ambito di applicazione dei criteri di ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore della moda, sospendendo fino al 31 dicembre 2026 le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già concessi;

Alifano 4.39, che abroga i commi 138 e 139 della legge di bilancio per il 2026 recanti modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento, disponendo altresì una nuova disciplina per tali operazioni;

Bonetti 4.40, che incrementa le risorse finanziarie destinate all'assegno unico per i figli e ne aumenta l'importo, a valere sulle risorse derivanti dal rinvio all'anno 2035 di parte della disciplina in materia di esonero contributivo per le lavoratrici madri;

Bonetti 4.41, che proroga di un mese il termine entro il quale il Governo è delegato a dare attuazione alla legge delega per la riforma fiscale, in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, introducendo altresì un'ulteriore esclusione dalla base imponibile rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Volpi 4.63, che estende l'accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati

all'agente della riscossione (« Rottamazione-*quinqüies* ») anche ai soggetti che risultano regolarmente adempienti nel pagamento delle rate previste dalla precedente « rottamazione-*quater* »;

Osnato 4.64, che reca una norma di interpretazione autentica volta a estendere l'esenzione dell'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà anche alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà quando esse siano contenute in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, soggetti a pubblicità nei registri immobiliari;

Roggiani 4.81, volto a consentire agli enti locali di ricorrere alle economie derivanti dai ribassi di gara per il pagamento alle imprese dei premi di accelerazione relativi ai progetti PNRR;

Andreuzza 4.82, che introduce modifiche in merito all'ambito applicativo delle semplificazioni procedurali relative alle ex aree imbonite della fascia lagunare di Sottomarina, nel comune di Chioggia;

Carmina 4.84, che modifica i parametri per la determinazione delle facoltà assunzionali degli enti locali e del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

Pella 4.85, che introduce un'ipotesi di prosecuzione del regime di concordato preventivo in caso di sopravvenuta condizioni di « multiattività »;

Loperfido 4.86, che introduce nell'Allegato A del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica la Società FVG Plus S.p.A. e il relativo gruppo;

Testa 4.87, che esclude i ricavi e i compensi derivanti da operazioni rese a soggetti non residenti dal calcolo della percentuale del 10 per cento richiesta per il rilascio del documento unico di regolarità fiscale;

Barbagallo 4.90, che estende la sospensione dei termini in materia di adem-

pimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nella Regione Siciliana nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026;

Carmina 4.97, che prevede una procedura di stabilizzazione del personale di alcuni enti locali;

Pella 4.112, che dispone, in favore dei pensionati con almeno settanta anni, il ripristino a domanda dell'assegno pensionistico senza le decurtazioni previste dalla normativa vigente in caso di pensionamento anticipato con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni;

Carmina 4.113, che prevede una procedura di stabilizzazione del personale di alcuni enti locali;

Patriarca 4.122, che reca una disposizione di interpretazione autentica circa la titolarità del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019;

Pella 4.123, che incrementa per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa, di carattere permanente, in favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Pella 4.124, che reca disposizioni in materia di durata della conservazione delle informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali;

Patriarca 4.127, che modifica la disciplina concernente il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari;

Pella 4.128, che riapre i termini per la presentazione di istanze di trasformazione

di rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie da parte delle rivendite già istituite alla data del 31 dicembre 2023, riaprendo termini scaduti nell'anno 2009;

Patriarca 4.135, che modifica i presupposti per l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari;

Torto 4.143, che estende il regime speciale in materia di IVA e imposte dirette per le associazioni sportive dilettantistiche anche ai soggetti che non rivestono la qualifica di enti del Terzo settore;

Patriarca 4.144, che modifica la disciplina relativa al coordinamento tra l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari e quello dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;

De Maria 4.162, che rende permanenti i contributi straordinari erogati per la fusione di comuni, attualmente stabiliti in dieci anni decorrenti dalla fusione e in quindici per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Cesa 4.175, che esenta dall'IRPEF le pensioni corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, ivi comprese quelle erogate dal Consiglio Atlantico per i percipienti residenti in Italia;

Faraone 4.01, che introduce disposizioni dirette a definire quali non qualificabili come redditi da lavoro dipendente a determinate condizioni i redditi percepiti da persone con disabilità;

Faraone 4.02, che disciplina la rimodulazione del piano di ammortamento dei finanziamenti garantiti SACE per i soggetti che operano in settori nei quali la riscossione dei ricavi avviene con ritardi strutturali;

Di Lauro 5.4, che nelle more della definizione della valutazione multidimen-

sionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, riconosce un contributo economico esentasse ai caregivers con ISEE non superiore a 30.000 euro;

Sportiello 5.5, che, nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, assicura il livello di spesa idoneo a garantire un assistente sociale ogni 4.000 abitanti;

Marianna Ricciardi 5.6, che, nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, assicura il livello di spesa idoneo a garantire almeno 25 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non autosufficienti;

Quartini 5.7, che, nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, assicura il livello di spesa idoneo a garantire almeno 50 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali;

Marianna Ricciardi 5.26, che modifica la disciplina degli elementi costitutivi della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale;

Marianna Ricciardi 5.27, che istituisce un fondo di solidarietà sociale per i danni sanitari;

Quartini 5.31, che modifica, a regime, numerosi profili della disciplina dei criteri e delle modalità di formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché della disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore

sanitario, direttore amministrativo e direttore dei servizi socio-sanitari da parte delle regioni;

Quartini 5.39, che incrementa per l'anno 2026 i limiti del valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni;

Marianna Ricciardi 5.50, che incrementa l'autorizzazione di spesa per la corresponsione delle borse di studio ai medici specializzandi;

Pisano 5.62, che estende il regime di imposta sostitutiva con aliquota pari al 5 per cento alle prestazioni aggiuntive del personale dell'area tecnico-sanitaria;

Sottanelli 5.63, che estende la portata di una disposizione in materia di trattenimento in servizio di personale medico convenzionato anche ai fini dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Malavasi 5.77, che in via sperimentale per gli anni 2026–2027, in deroga a quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale della Medicina generale vigente per l'anno 2025, consente ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la modulazione del massimale di assistibili nell'ambito dell'attività di medicina generale;

Pella 5.78, che introduce a regime modifiche agli articoli 7 ed 8 della legge n. 362 del 1991 sul riordino del settore farmaceutico in tema di titolarità e gestione delle farmacie e di gestione societaria delle stesse;

Malavasi 5.84, che prevede l'introduzione di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici, rimettendone la disciplina ad un decreto del Ministro della salute;

Mulè 5.86, che consente alle aziende del Servizio sanitario nazionale la facoltà

di affidare a terzi i servizi di emergenza urgenza e specialistici, per un periodo comunque non eccedente il 30 giugno 2027;

Evi 5.91, che reca un divieto relativo alla produzione, commercializzazione, distribuzione, somministrazione, importazione ed esportazione di farmaci veterinari contenenti uno specifico principio attivo;

gli identici Nisini 5.98 e Tirelli 5.99, che recano modifiche alla disciplina relativa al commercio di animali e al divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica;

Di Lauro 5.100, che incrementa l'autorizzazione di spesa, già permanente, relativa al « bonus psicologo »;

gli identici Pella 5.101 e Girelli 5.102, che consentono alle Regioni di estendere al personale medico convenzionato l'incremento dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato;

Rampelli 5.105, che reca un'autorizzazione di spesa per il completamento degli interventi relativi all'Azienda ospedaliera universitaria « Sant'Andrea » di Roma;

gli analoghi Bonetti 5.137 e Merola 5.121, che prevedono che l'indennizzo per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, sia reversibile, entro determinati limiti, in favore dei soggetti indicati dal beneficiario;

Cesa 5.122, che reca modifiche sostanziali della disciplina relativa al superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici;

Pella 5.124, che estende agli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione l'incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità previsto per l'anno 2026;

Cesa 5.126, che modifica la disciplina relativa all'erogazione delle risorse del fondo indirizzato alla spesa per dispositivi medici, istituito dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2025;

Donno 5.01, che introduce una riserva di posti per gli operatori socio-sanitari nei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali attinenti ai servizi aggiuntivi di assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e supporto ai servizi amministrativi e tecnici;

gli identici Tirelli 5.04 e Faraone 5.08, limitatamente ai commi 2 e 3, che recano modifiche sostanziali della disciplina relativa all'accreditamento delle organizzazioni che erogano cure domiciliari;

Gadda 5.07, che detta modifiche a regime alla disciplina in materia di donazione di medicinali non utilizzati, di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

gli identici Pella 6.10 e Loizzo 6.11, che autorizzano il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici ispettivi, riservata ai soggetti già in servizio, con la medesima funzione, ma con incarico a tempo determinato;

Boschi 6.15, che consente, in via permanente, al dirigente scolastico di individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica;

Boschi 6.16, che reca, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, un incremento strutturale della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica;

Boschi 6.18, che modifica la disponibilità, ai fini concorsuali, dei posti vacanti

di insegnamento, elevandola al 100 per cento dei posti disponibili;

Boschi 6.23, che incrementa di 35 milioni di euro, a far data dal 1° gennaio 2026, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica;

Patriarca 6.25, che istituisce un nuovo fondo per la realizzazione di percorsi all'estero per gli allievi degli ITS *Academy*;

Bicchielli 6.28, che estende la platea dei potenziali partecipanti a uno specifico corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici;

Pastorino 6.30, consente, fino al 31 maggio 2027, alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gara per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione;

Gentile 6.32, che prevede, in via strutturale, che dall'anno scolastico 2026/2027 la copertura delle sedi scolastiche in reggenza per l'intero anno scolastico sia effettuata tramite l'assunzione di dirigenti scolastici attingendo da specifiche graduatorie;

Carmina 6.34, che reca misure relative all'ordine di priorità con cui attingere alle diverse graduatorie dei concorsi per il personale docente;

Gentile 6.35, che prevede che, per l'anno scolastico 2026/2027, per le operazioni di mobilità dei dirigenti non debba essere richiesto il parere del Direttore generale dell'Ufficio scolastico;

Manzi 6.39, che rinvia l'applicazione di alcuni dei criteri che devono essere seguiti in sede di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti all'anno scolastico 2026/2027 nel caso in cui gli uffici scolastici regionali non abbiano pub-

blicato l'elenco delle strutture convenzionate;

Gentile 6.40, che prevede che, dall'anno scolastico 2026/2027, la distribuzione dei posti disponibili per dirigente scolastico sia effettuata attingendo per il 50 per cento ciascuna da due specifiche graduatorie concorsuali dei posti disponibili dalla graduatoria del concorso riservato bandito con decreto ministeriale n. 107 del 2023 e per il 50 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario bandito con decreto ministeriale n. 194 del 2022;

Sasso 6.44, che, al comma 6-*bis*, nell'ambito delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici, modifica le quote per le assunzioni derivanti dal concorso ordinario e dal concorso straordinario e, al comma 6-*ter*, computa, per l'anno scolastico 2026/2027, ai fini delle operazioni per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, anche le disponibilità dei posti di dirigenza da assegnare in reggenza;

Manzi 6.48, che reca disposizioni in materia di modalità di finanziamento della promozione dell'internazionalizzazione degli ITS *Academy*;

Bonetti 7.4, limitatamente alla parte consequenziale, che conferisce una delega al Governo in materia di riequilibrio di genere nel settore delle università, prevede quote premiali del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli atenei con certificazione della parità di genere e dispone la pubblicazione degli indicatori relativi alla parità di genere da parte del Ministro per l'università e la ricerca;

Manzi 7.5, che reca disposizioni relative ad assunzioni di tecnologi nelle università;

Donno 7.15, che incrementa il finanziamento per l'Istituto di ricerche tecnopolitico mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, senza incidere sul profilo temporale, trattandosi già a legislazione vigente di un finanziamento permanente;

Caso 7.17, che prevede una deroga, fino al 31 dicembre 2027, per i criteri di partecipazione ai concorsi per i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010;

Manzi 7.21, che prevede la disapplicazione agli enti pubblici di ricerca delle limitazioni al *turnover*;

Bof 7.29, che reca una modifica frammentaria di rango secondario a un decreto del Ministero dell'università e della ricerca relativo all'accreditamento dei corsi universitari a distanza;

Manzi 7.32, che modifica la disciplina per la stabilizzazione del personale impiegato nei progetti finanziati dal PNRR, eliminando il termine per la maturazione dei requisiti e consentendo di considerare utili anche tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo determinato;

Torto 7.34, che prevede la creazione di un albo nazionale per coloro che abbiano prestato tre anni di servizio presso le AFAM, ovvero in percorsi formativi del Ministero dell'istruzione e del merito o, infine, siano risultati idonei in specifiche procedure concorsuali ai fini della loro immissione in ruolo;

Manzi 8.15, che prevede l'organizzazione, da parte della Fondazione Scuola del patrimonio, di un corso-concorso di formazione per i dirigenti del Ministero della cultura a favore dei candidati in graduatoria ma non ammessi al corso nel 2023;

Manzi 8.19, che prevede che l'immissione in ruolo di dirigenti idonei ma non assunti all'esito di procedure selettive del Ministero della cultura sia prioritaria rispetto all'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni o provenienti da altre pubbliche amministrazioni;

Manzi 8.20, che prevede la stabilizzazione del personale assunto ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2021 presso i ministeri della giustizia, dell'istruzione e della

cultura nelle regioni dell'obiettivo convergenza;

gli identici Evi 8.23, Tassinari 8.24 e Torto 8.25, che prevedono che la mancata stipula di assicurazioni contro i rischi catastrofali da parte di soggetti che detengano in affidamento o utilizzino beni culturali tutelati non determina, fino al 31 dicembre 2026, preclusioni nella partecipazione a bandi e gare e nell'attribuzione di contributi;

gli identici Pella 8.29, Boschi 8.30, Lacarra 8.31 e Dell'Olio 8.32, che prevedono che all'Istituzione concertistica orchestrale della Città metropolitana di Bari continui ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

gli identici Cattaneo 8.34 e Miele 8.45, che modificano la durata del mandato dei direttori degli Istituti italiani di cultura;

Testa 8.03, che proroga termini per la rendicontazione e la liquidazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo relativi agli anni 2011, 2012 e 2013;

Simiani 9.1, che estende anche alle strutture extra-alberghiere imprenditoriali le misure del codice della strada relative alle autorizzazioni per l'occupazione della carreggiata per le operazioni di carico e scarico bagagli da parte delle strutture alberghiere;

Simiani 9.2, che reca modifiche al codice della strada in materia di occupazione del suolo da parte delle strutture extra-alberghiere;

Cattoi 9.3, che innalza il limite di età per la guida di veicoli a motore quali autotreni ed autoarticolati;

Cesa 9.4, che reca modifiche alla disciplina della notificazione delle violazioni del codice della strada;

Simiani 9.15, che reca disposizioni in materia di realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli e biciclette elettrici in prossimità di strutture ricettive extralberghiere;

Furgiele 9.16, che dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della galleria di accesso a Maratea;

Faraone 9.52, che reca norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ANSFISA;

Cattaneo 9.64, che inserisce la realizzazione dell'opera « Parma Fiera – nuova fermata AV » nel progetto « Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese – 1^a fase – Raddoppio tratta Parma – Vico-fertile »;

Iaria 9.65, che istituisce un Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino;

Roggiani 9.70, che reca un'autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno;

gli identici Zinzi 9.76 e Volpi 9.105, che prevedono che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata avvenga senza applicare le procedure di affidamento e possa essere realizzato anche attraverso società interamente pubbliche;

Bonetti 9.82, che modifica la disciplina prevista per l'erogazione di contributi per il sostegno abitativo di genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico;

Fascina 9.85, che modifica la disciplina del fondo per gli investimenti stradali nei piccoli comuni;

gli identici Zaratti 9.94 e Bonafè 9.95, che estendono un termine scaduto nel 1991 in materia di validità ed efficacia dei con-

tratti di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Faraone 9.99, che abroga, a decorrere dal 30 giugno 2026, le disposizioni in materia di registro del trasporto pubblico non di linea previste dalla legge per la concorrenza 2023;

Baldino 9.102, che reca un'autorizzazione di spesa per l'Aeroporto di Crotone a decorrere dall'anno 2026;

Patriarca 9.02, nonché gli identici Vietri 9.03, Zinzi 9.07 e Patriarca 9.08, che recano modifiche alle misure di sanatoria edilizia previste dal decreto-legge n. 269 del 2003;

Toni Ricciardi 10.3 e 10.4, limitatamente al terzo periodo del capoverso 1-*bis* e al comma 1-*ter*, che incrementano le disponibilità del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici;

Cattaneo 10.7, che, per consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nell'ambito della disponibilità finanziaria del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 1, comma 504, della legge di bilancio per il 2026;

Squeri 13.25, che disciplina termini e modalità per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi;

Bonetti 13.27, limitatamente ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, che abrogano⁽²⁾ la previsione che permette la presentazione, da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica, di appositi piani stra-

(2) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 625 del 4 febbraio 2026.

ordinari di investimento pluriennale, dall'approvazione dei quali deriverebbe la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani e comunque per un periodo non superiore a venti anni;

Ascari 13.39, che incrementa, per gli anni 2026, 2027 e 2028, la dotazione finanziaria del Fondo destinato a interventi volti a fronteggiare la situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana;

Schullian 13.40, che, per l'anno 2026, estende anche alle aziende agricole il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025;

Ilaria Fontana 13.63, che introduce un termine per l'adozione del decreto ministeriale chiamato alla ricognizione dei siti contaminati di interesse nazionale;

gli identici Pella 13.05, Roggiani 13.06 e L'Abbate 13.07, che sono diretti a promuovere la predisposizione e a disciplinare la Strategia nazionale delle *Blue Community* per la valorizzazione, la rigenerazione e la gestione sostenibile dei territori costieri e marini italiani;

Bonetti 14.6, limitatamente ai commi da 1-ter a 1-sexies, che rideterminano la disciplina dell'esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della certificazione della parità di genere, richiedono il possesso di tale certificazione per l'accesso ad appalti pubblici e a finanziamenti statali e prevedono la redazione di un rapporto sulla rappresentanza di genere;

Torto 14.7, limitatamente al comma 1-quater e alle parole « o conferiti successivamente a essa » del comma 1-quinquies, nonché gli identici Pella 14.8 e Torto 14.9, limitatamente al comma 1-quater e alle parole « o conferiti successivamente a essa »

del comma 1-quinquies, che recano disposizioni relative alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi e introducono una modifica a regime della disciplina del numero dei mandati dei componenti della giunta delle Camere di commercio;

gli identici Pietrella 14.10, Pandolfo 14.11 e Faraone 14.12, limitatamente alle parole « o conferiti successivamente a essa » del comma 1-ter, che introducono una modifica a regime della disciplina del numero dei mandati dei componenti della giunta delle Camere di commercio;

Aiello 14.13, che modifica una delle fattispecie in relazione alle quali non si applica il divieto di licenziamento delle lavoratrici in gravidanza, prevedendo contestualmente norme sulla proroga automatica dei contratti a tempo determinato di tali lavoratrici nonché uno sgravio contributivo in relazione a tali periodi di rinnovo;

Romano 14.14, che reca disposizioni in materia di investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese;

Carotenuto 14.17, che modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;

gli identici Di Mattina 14.18 e Pella 14.19, che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo straordinario di perequazione per le emittenti televisive locali;

Patriarca 14.20, che reca misure relative alle risorse spettrali i cui diritti d'uso scadono il 31 dicembre 2029 al fine di consentire che i corrispettivi dovuti possano essere erogati in denaro ovvero, in tutto o in parte, mediante realizzazione di investimenti di valore equivalente;

gli identici Gusmeroli 14.21 e Battistoni 14.22, limitatamente al comma 1-ter, che reca modifiche relative alla disciplina

dei mandati dei componenti degli organi delle camere di commercio;

Marianna Ricciardi 14.37, che dispone un finanziamento di 2 milioni di euro a favore del Poligrafico dello Stato per l'anno 2026, al fine di garantire la distribuzione della Carta europea della disabilità in formato fisico;

Romeo 14.40, che estende il regime della cedolare secca applicabile ai canoni di locazione relativi a contratti aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C/1, stipulati nel 2019 anche agli anni 2026, 2027 e 2028;

Barzotti 14.45, che apporta modifiche alla disciplina della cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari, di cui all'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, al fine di salvaguardare l'abitazione nelle procedure di recupero crediti e potenziare lo strumento della cartolarizzazione sociale;

Ubaldo Pagano 14.53, che estende l'accesso al fondo destinato al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, anche ai proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto, oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico di Acciaierie d'Italia S.p.A.;

Perantoni 14.81, che prevede un anticipo pensionistico per i lavoratori che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulino-dipendente da almeno venti anni;

Sportiello 14.82, che equipara fino al 31 dicembre 2026 il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i soggetti con disabilità grave;

Appendino 14.89, che autorizza contributi a favore degli enti del terzo settore nella regione Piemonte;

Furgiuele 14.91, che prevede la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato degli uffici regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

Tucci 14.93, che modifica la disciplina dell'esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, mediante contratto di lavoro di apprendistato;

Deborah Bergamini 14.109, che reca una norma interpretativa di disposizioni riguardanti il divieto di cumulo della pensione con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo;

Semenzato 14.114, che riconosce gli incentivi agli investimenti in *start-up* innovative anche agli investitori che nell'anno 2025 hanno effettuato versamenti a titolo personale prima della presentazione della relativa domanda;

Torto 14.115, che modifica il ministero competente a definire le modalità di attuazione del servizio di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali;

Trancassini 14.124, che modifica la disciplina in tema di divieti di attribuzione di incarichi e collaborazioni nelle pubbliche amministrazioni, in relazione ai titolari di incarichi negli organi sociali delle società controllate dalle Regioni coinvolte nella realizzazione di progetti PNRR o di premiente interesse regionale;

Gubitosa 14.147, che prevede la nullità di qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

Raffa 14.148, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made*

in Italy di un tavolo tecnico-politico, finalizzato a formulare proposte di carattere normativo in materia di contratti di assicurazione sanitaria;

Iezzi 14.01, che reca misure per il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Cannizzaro 14.02, che prevede il riconoscimento di periodi contributivi figurativi in relazione ai periodi di attività svolti da lavori socialmente utili;

Carotenuto 14.07, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi;

Buonguerrieri 15.11, che prevede il riconoscimento per l'anno 2026 di agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo operanti nelle zone interessate dagli eventi alluvionali dell'anno 2023 e che non abbiano beneficiato dei medesimi aiuti negli anni 2024 e 2025;

Pella 15.37, che modifica la disciplina della tutela giurisdizionale in materia di esercizio del diritto di prelazione concernente il trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto ad alcune categorie di agricoltori precisando che il termine per il versamento del prezzo di acquisto si applichi anche ai giudizi pendenti relativi alla decadenza dal diritto di riscatto;

Ferrari 15.01, che interviene sulla disciplina inerente ai requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Rubano 16.24, che rifinanzia un'autorizzazione di spesa destinata al comune di Pietrelcina al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini;

Bonelli 16.02, che modifica le modalità di elezione del collegio dell'Autorità

garante per la protezione dei dati personali, i termini di durata degli incarichi del presidente e dei componenti del collegio;

gli identici Pella 16.05 e Comaroli 16.06, che modificano il regime di finanziamento del fondo per l'attività sportiva di base nei territori;

gli analoghi Faraone 16.022 e 16.025, che modificano la disciplina del credito d'imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità e l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame saranno definiti nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, che si terrà al termine della presente seduta.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo in videoconferenza, dichiara di temere, in ragione della molteplicità delle proposte emendative che sono state valutate inammissibili, che le presidenze abbiano effettuato un vaglio di inammissibilità particolarmente rigido. Nel sottolineare che il presidente Mangialavori ha opportunamente fatto riferimento agli orientamenti della Corte costituzionale con riguardo al requisito dell'omogeneità delle proposte emendative rispetto al testo del decreto cui esse si riferiscono, ricorda che il provvedimento in esame è per sua natura eterogeneo, riguardando proroghe riferite a una pluralità di materie. Come già dichiarato nel corso della discussione sul provvedimento, evidenzia che molte delle proroghe ivi contenute sono tali soltanto formalmente, qualificandosi in realtà come norme di natura sostanziale. Richiama a tale proposito la norma che, estendendo la facoltà di deroga alle disposizioni di legge per la realizzazione dei cosiddetti *hotspot*, si presenta soltanto formalmente come una proroga, ridisegnando al contrario la disciplina in materia ed interferendo con la politica migratoria incerta, altalenante e fallimentare

del Governo. Nel citare, quale secondo esempio, la proroga di alcuni commissari, che nella sostanza introduce elementi di riorganizzazione degli enti interessati, dichiara che il suo gruppo vaglierà con attenzione l'elenco delle proposte emendative inammissibili. Preannuncia che, qualora dovesse risultare un vaglio di inammissibilità particolarmente rigido, saranno presentate richieste di riesame. Esprime in conclusione una valutazione del gruppo M5S complessivamente contraria al provvedimento in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni del deputato Alfonso Colucci, sottolinea come il lavoro della Presidenza rappresenti il frutto di un attento vaglio che si è svolto avendo quale unico obiettivo quello di assicurare il pieno rispetto in tale sede dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, nonché delle norme del Regolamento della Camera. Invita, pertanto, i rappresentanti delle forze politiche

presenti in Commissione ad un'attenta riflessione in merito ai criteri effettivamente seguiti nella pronuncia di inammissibilità, al fine di avere una piena contezza circa le ragioni a fondamento della stessa e di poter così escludere qualsiasi eccesso di rigore nell'approccio utilizzato. Ricorda, peraltro, che resta ferma la facoltà per ciascun deputato di ricorrere avverso la suddetta pronuncia di inammissibilità nei termini che saranno successivamente definiti dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 gennaio 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 19.55 alle 20.15.

ALLEGATO

**DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****ART. 1.**

Sopprimere il comma 1.

- * **1.1.** Guerra, Sarracino, Lai, Roggiani.
- * **1.2.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- * **1.3.** Zaratti, Grimaldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, si procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 789 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prorogata al 31 dicembre 2026.

- 1.4.** Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026.

- 1.5.** Zaratti, Grimaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga di cui al presente comma non pregiudica, per i servizi ambientali e di igiene urbana, l'aggiornamento dei costi e dei fabbisogni standard funzionali alla definizione dei Piani economico-finanziari e alla determinazione delle

tariffe, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a tutela dei cittadini.

- 1.6.** L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2026 ».

1-ter. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: « a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 49.700.000 per il 2026, a euro 51.200.000 per il 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dal 2028 ».

1-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*ter* si provvede:

a) quanto a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 a decorrere dall'anno 2027 a valere sulle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, relativo all'incentivazione del personale non

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo all'incentivazione del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1.7. Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio *pro capite*».

1.8. Ferrari, Bonafè, Girelli, Simiani, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino,

Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

1.9. Simiani, Bonafè, Girelli, Ferrari, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio *pro capite*».

1.10. Girelli, Bonafè, Simiani, Ferrari, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Rientrano nella definizione di comuni montani i comuni interclusi tra comuni montani e i comuni con un'altitudine media superiore a 300 metri sul livello del mare, che ricadono in una delle tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »;

c) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

1.101. Gatta, Pittalis, Tassinari, Pierro, Davide Bergamini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Governo assicura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'inserimento tra i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative alla diagnosi e cura dell'obesità, secondo quanto previsto dalla legge 3 ottobre 2025, n. 149, nei limiti delle risorse disponibili. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

1.12. Benigni, Patriarca.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare gli interventi delle azioni di prevenzione in ambito di salute mentale previste dal Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, da destinare al reclutamento di psicologi per l'assistenza primaria. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

*** 1.13.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*** 1.14.** Madia.

*** 1.15.** Tirelli, Romano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 30 giugno 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, con particolare riferimento alla quantificazione dei fabbisogni *standard* necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni insulari, con specifica evidenza per la Regione siciliana.

1.16. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, aggiungere le seguenti: comprensivo delle ricadute sociali e occupazionali e delle modalità di coordinamento con gli strumenti di programmazione nazionale ed europea, ivi inclusi il Fondo sviluppo e coesione e i fondi strutturali dell'Unione europea,.

*** 1.18.** Zinzi, Ottaviani.

*** 1.19.** Ruffino, D'Alessio, Bonetti.

*** 1.20.** Pella, Gentile, Boschi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni e le province autonome sono autorizzate a proporre l'inserimento nel piano straordinario di cui al

primo periodo di ulteriori siti ad alta vulnerabilità sociale per la realizzazione di specifici interventi. Per la realizzazione degli interventi da inserire nel piano, le regioni e le province autonome assicurano la completa e piena disponibilità di risorse nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci o attraverso altri strumenti di finanziamento, da versare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5 ».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

1.21. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati, le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa pensioni degli enti locali, Cassa pensioni ufficiali giudiziari, Cassa pensioni insegnanti, Cassa pensioni sanitari e alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex ENPAS ed ex INADEL confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio per i pubblici dipendenti comunque denominati.

* **1.22.** Pella, Gentile.

* **1.23.** Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Boschi.

(Inammissibile)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028.

** **1.24.** Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

** **1.25.** Pella, Gentile.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

1.26. Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Guerra, Giannassi, Curti, Andrea Rossi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anni 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli anni dal 2026 al 2029 la percentuale di cui al primo periodo è elevata al 40 per cento in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente operaio del comparto idraulico-forestale. Per i medesimi anni, per il personale dipendente di cui al periodo precedente, i termini del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego sono quelli individuati dall'articolo 12, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

7-ter. Agli oneri recati dall'attuazione del comma *7-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.27. Cannizzaro, Arruzzolo, Mangialavori.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.bis All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: « nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026 ».

1.28. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.bis All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: « nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2026 e nell'anno 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026 ».

1.29. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici scadute nell'anno 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

7-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.

1.31. Faraone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, incluse quelle del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.32. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi

tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.33. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.34. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la presentazione delle asseverazioni di cui al comma 13 del citato articolo 119 è prorogato al 30 giugno 2026.

1.36. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: « del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 settembre 2025, in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 9:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo

2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025 »;

alla lettera b), sostituire le parole: di euro 4.063.514 per l'anno 2026 *con le seguenti:* di euro 5.063.514 per l'anno 2026 e di euro 3.400.000 per l'anno 2027.

1.37. Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2026 *aggiungere le seguenti:* e le parole: « e oltre il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e oltre il 31 dicembre 2027 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di euro 2.400.000 per l'anno 2027.

1.38. Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.

9-ter. A decorrere dall'applicazione della disposizione di cui al comma 9-bis, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente destini alla locazione breve più di tre appartamenti, il medesimo contribuente dispone di un termine di sei mesi per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del regime imprenditoriale. Per far fronte alle minori entrate derivanti dagli effetti conseguenti dall'applicazione del presente comma il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.39. Del Barba, Faraone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.

1.40. Boschi, Faraone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal settimo mese dalla entrata in vigore della medesima disposizione.

1.41. Del Barba, Faraone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, realizzati su immobili ubicati nei territori dei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora alla data del 31 dicembre 2025 non risultino ultimati i lavori agevolati, le spese sostenute successivamente a tale data restano ammesse alla detrazione di cui al medesimo articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo la disciplina ordinaria vigente, ferma restando la decadenza dei limiti di spesa maggiorati di cui al comma 4-ter dell'articolo 119. Resta ferma la condizione della rinuncia ai contributi per la ricostruzione per le spese ammesse alla detrazione.

1.42. Caparvi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30.000.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000.000 per gli anni 2025 e 2026 anche al fine di compensare i costi fissi e gli eventuali mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune e degli impianti sciistici e delle attività ad essi complementari e accessorie, disposte dalle autorità competenti per misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica, adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che ne comportino la chiusura totale o parziale al pubblico »;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ».

1.43. Bof, Iezzi, Comaroli, Lazzarini, Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di compensare i costi fissi e gli eventuali mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune e degli impianti sciistici e delle attività ad essi complementari e accessorie, disposta dalle autorità competenti per misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica, adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che ne comportino la chiusura totale o parziale al pubblico, è prevista la spesa di euro 10 milioni, finalizzata al riconoscimento di indennizzi a favore delle imprese esercenti gli impianti interessati dai suddetti provvedimenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1.44. Osnato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

10-bis. In attesa di una revisione della disciplina in materia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di requisiti sanitari per l'accesso ai gruppi sportivi militari, fino al 31 dicembre 2026, agli atleti e alle atlete di interesse nazionale affetti da patologie croniche, ivi incluse patologie quali il diabete, compatibili con la pratica sportiva agonistica è consentito far parte dei gruppi sportivi militari, sulla base dell'idoneità accertata ai fini dell'attività sportiva agonistica, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

1.45. Berruto, Fornaro.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 11.

1.47. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 11, sostituire le parole: Per i titolari *con le seguenti:* Salvo abbiano familiari a carico, per i titolari.

1.48. Iezzi, Bof.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, sono revocati i poteri del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, relativi all'esecuzione degli interventi per la realizzazione di par-

cheggi PUP funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale di cui al programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il cui inizio dei lavori sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione. Conseguentemente tutti gli interventi per la realizzazione dei parcheggi PUP sono sottoposti alle ordinarie procedure relative all'iter autorizzativo e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1.49. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, sono revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data del 6 gennaio 2026.

1.50. Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Fino al 31 dicembre 2026 non possono essere nominati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto (DPCM) Commissari straordinari del Governo gli amministratori di società pubbliche partecipate dallo stato e che operano in regime di *house* ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sui quali i Ministeri esercitano funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa.

1.51. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, dispone lo stralcio dall'elenco degli interventi essenziali del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 dell'intervento n. 146 « Porto turistico-crociéristico di Fiumicino Isola Sacra ».

1.52. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In considerazione della chiusura delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, sono revocati i poteri del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, relativi all'esecuzione dell'intervento n. 146 « Porto turistico-crociéristico di Fiumicino Isola Sacra » di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.

1.53. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 gennaio 2026 ».

1.54. Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Al comma 13, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il cronoprogramma assicura il coordinamento degli interventi di risanamento con misure di accompagnamento sociale e occupazionale a favore dei nuclei interessati, nonché l'impiego di imprese che garantiscano l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

* **1.55.** Ruffino, D'Alessio, Bonetti.

* **1.56.** Pella, Gentile.

* **1.57.** Marino, Boschi.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: contratti di lavoro a tempo determinato aggiungere le seguenti: , ivi comprese le forme contrattuali flessibili,.

1.58. Baldelli, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. L'operatività del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.59. Romeo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. In deroga all'articolo 1, comma 992, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2026, i comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, hanno sostenuto maggiori costi per l'ultimazione degli interventi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possono richiedere alla regione, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali, che tali maggiori costi, per lavori e spese tecniche direttamente connesse agli stessi, siano ammessi a contributo aggiuntivo. Tale contributo aggiuntivo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.

1.60. Simiani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Dopo il comma 992 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

« 992-bis. I comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, hanno sostenuto maggiori costi per l'ultimazione degli

interventi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possono richiedere alla regione, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali, che tali maggiori costi, per lavori e spese tecniche direttamente connesse agli stessi, siano ammessi a contributo aggiuntivo. Tale contributo aggiuntivo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto. ».

1.61. Caparvi.

(Inammissibile)

Al comma 16, sostituire le parole: al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 *con le seguenti:* al fine di consentire il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nonché l'individuazione del soggetto responsabile del completamento degli interventi. Il Commissario delegato di cui al primo periodo, fino all'approvazione del progetto esecutivo e comunque non oltre il 31 marzo 2027, opera con i medesimi compiti, funzioni e poteri, di cui all'articolo 3 della citata ordinanza n. 3702 del 2008.

1.62. Pizzimenti, Iezzi, Comaroli.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1.63. Pisano, Romano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi afferenti al progetto « Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati », i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente.

19-ter. Per effetto della proroga di cui al comma 19-bis, sono riattivati gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, successivamente definanziati dalla delibera CIPE 27 dicembre 2022, n. 45, nel limite complessivo di spesa di euro 48.674.927,09.

19-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono definite le modalità operative per la riattivazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della cultura e i soggetti attuatori, sulla base dei criteri e delle procedure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018.

19-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 19-bis e 19-ter, pari a euro 48.674.927,09

milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.64. Bonafè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 273:

1) la lettera a-bis) è abrogata;

2) la lettera b) è abrogata;

b) i commi 273-bis e 273-ter sono abrogati.

19-ter. Le risorse disponibili di cui al comma 19-bis, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.

19-quater. Le risorse disponibili di cui al comma 19-bis, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono *asset* strategici per la sicurezza nazionale.

19-quinquies. Una quota pari a 1 miliardo di euro delle risorse disponibili di cui al comma 19-bis è destinata agli interventi urgenti e di ripristino dei territori

della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi catastrofici del 20 e 21 gennaio 2026.

1.65. Provenzano, Barbagallo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

19-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

19-quater. Agli oneri derivanti dal comma 19-ter, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1.66.** Madia.

* **1.67.** Mollicone.

* **1.68.** Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

* **1.69.** Maccanti, Dara, Iezzi, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

* **1.70.** Faraone.

* **1.71.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

19-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

19-quater. Alla copertura dell'onere di cui al comma 19-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate

al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

1.72. Paolo Emilio Russo, Pella, Cannizzaro, Gentile.

Aggiungere, in fine, seguenti commi:

19-bis. Il periodo transitorio per la messa a regime del servizio di collegamento delle imprese e degli enti del Terzo settore alla Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è prorogato al 30 giugno 2026.

19-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: « e 3 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni per l'anno 2026 »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« **2-bis.** Ai fini dell'erogazione a regime del servizio di cui al comma 1, Unioncamere, per il tramite del gestore informatico del servizio, fruisce dei dati, delle informazioni e dei documenti e dei certificati delle pubbliche amministrazioni disponibili attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati. I dati, le informazioni, i documenti e i certificati sono resi disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni e senza alcuna necessità di un preventivo convenzionamento e devono essere trattati da Unioncamere unicamente per le finalità d'uso previste dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto della normativa sulla *privacy* in vigore.

2-ter. In sede di prima applicazione sono resi immediatamente disponibili ai sensi

del comma **2-bis** attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati i seguenti dati, informazioni, documenti e certificati:

a) Certificato Unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

b) Verifica inadempimenti (*ex* articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);

c) Dati e informazioni presenti nel Registro nazionale degli aiuti istituito con il regolamento n. 115 del 31 maggio 2017;

d) Dati e informazioni presenti nel Registro unico del Terzo settore istituito con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) Regolarità rispetto agli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento (decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79);

f) Regolarità rispetto al non essere destinatari di sanzioni interdittive (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);

g) Rispetto di soglie specifiche dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in un determinato periodo dell'anno, anche con riferimento agli anni precedenti;

h) Verifica degli addetti di un operatore economico.

2-quater. Le pubbliche amministrazioni procedenti adeguano i moduli delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai dati, alle informazioni, ai documenti e ai certificati di cui al comma **2-ter.** »;

c) al comma 3, le parole: « A decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2026 ».

1.74. Matone, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, in aggiunta alle risorse già previste dalla medesima disposizione e dall'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce tetto di spesa, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, anche nell'anno 2026, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali presentino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con successiva circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e le istruzioni operative per l'accesso ai suddetti prepensionamenti.

19-ter. Agli oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità, il suddetto Fondo è incrementato, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1.75. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2027 »;

b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: « 31 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2027 ».

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 625.000 euro per l'anno 2026 e pari a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.76. Bruzzone, Iezzi, Comaroli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, agli organi di vertice delle Agenzie governative che svolgono funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, nonché di rappresentanza legale, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, spetta un trattamento economico annuo onnicomprensivo, pari al parametro massimo di riferimento ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.77. Pella, Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2026. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2026.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis pari a 8 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.78. Braga, Bonafè, Casu, Tabacci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 432, le parole: « è prorogato fino all'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato fino all'anno 2026 »;

b) al comma 433, le parole: « 8 milioni di euro per il 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 19-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **1.79.** Del Barba, Faraone, Della Vedova.

* **1.80.** Rosato, Bonetti, Richetti.

* **1.81.** Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

* **1.82.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **1.83.** Comaroli, Maccanti, Dara, Iezzi, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

* **1.84.** Paolo Emilio Russo, Pella, Gentile, Cannizzaro.

* **1.85.** Mollicone.

* **1.86.** Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: « entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore ».

19-ter. All'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore ».

1.88. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: « del 31 maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 maggio 2028 ».

1.115. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: « 31 maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

1.123. Onori, Pastorella, Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: « del 31 mag-

gio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 maggio 2027 ».

1.114. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029.

1.124. Lupi, Romano, Tirelli, Billi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrazione, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è differita al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.

1.89. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: « nell'anno 2024 e nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2024-2026 » e le parole: « nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026 ».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.

1.90. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: « nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2024-2026, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026 ».

* **1.109.** Zinzi, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

* **1.125.** Pella.

* **1.126.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « nelle more dell'individuazione » sono aggiunte le seguenti: « , da effettuarsi comunque entro il 31 marzo 2026, » e le parole: « 918 milioni di euro per l'anno 2026, » sono soppresse.

19-ter. Per gli interventi urgenti e di ripristino dei territori della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi catastrofali del 20 e 21 gennaio 2026, ivi compresi gli

interventi di messa in sicurezza, ripristino delle infrastrutture pubbliche e sostegno alle attività economiche e produttive danneggiate, è autorizzata la spesa di 918 milioni di euro per l'anno 2026.

1.87. Barbagallo, Provenzano, Iacono, Marino, Stumpo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'individuazione delle risorse atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si provvede entro il 31 marzo 2026. Nelle more di quanto previsto al primo periodo, la quota pari a 918 milioni di euro per l'anno 2026 di cui al medesimo comma 272 è destinata al finanziamento degli interventi urgenti e di ripristino dei territori delle regioni Sicilia e Calabria colpiti dagli eventi catastrofici verificatisi nei giorni 20 e 21 gennaio 2026, ivi compresi gli interventi di messa in sicurezza, ripristino delle infrastrutture pubbliche e sostegno alle attività economiche e produttive danneggiate.

1.92. Barbagallo, Provenzano, Iacono, Marino, Stumpo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 252, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogata anche per l'anno 2028, per un importo di 7 milioni di euro, per le finalità ivi previste. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 7 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1.93. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »:

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La proroga di cui al precedente periodo si applica esclusivamente ai concessionari che attestino, mediante apposita relazione tecnico-economica asseverata da professionista abilitato, di aver subito uno squilibrio economico-finanziario riconducibile agli effetti del fenomeno pandemico COVID-19, tale da compromettere l'equilibrio originario del rapporto concessorio. La relazione tecnico-economica di cui al periodo precedente è trasmessa all'ente concedente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'ente concedente verifica la sussistenza dei presupposti per la proroga entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine senza comunicazioni ostative, la proroga si intende concessa. Resta ferma la possibilità per l'ente concedente di adottare ulteriori misure di riequilibrio previste dalla normativa vigente, qualora necessarie a garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'impianto sportivo. ».

1.94. Montaruli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Al fine di garantire, anche per gli anni 2026 e 2027, l'operatività del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e quindi la continuità delle misure già previste a legislazione vigente volte al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità, le risorse di tale Fondo sono rfinanziate nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la

scuola secondaria di primo grado. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.95. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. In considerazione delle esigenze operative derivanti dalla prosecuzione e dal completamento, sotto il profilo tecnico, logistico e amministrativo, dalle attività poste in essere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, i termini di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 15 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Al relativo onere, quantificato, per l'anno 2026, in euro 650.000, si provvede nell'ambito delle risorse residue disponibili allo scopo a legislazione vigente. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 650.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.96. Miele, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica della disciplina relativa alla figura del *caregiver* familiare, al fine di assicurare la continuità, il rafforzamento e l'omogeneità sul territorio nazionale degli

interventi di sostegno in favore dei medesimi, sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le misure di supporto già previste a legislazione vigente ed è conseguentemente autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinata al finanziamento di interventi economici, servizi di sollievo, percorsi di accompagnamento e misure di conciliazione tra attività di cura e vita lavorativa, in favore dei *caregiver* familiari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.97. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 513 è inserito il seguente:

« 514. All'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

“1-quater. Per le dichiarazioni di cui al comma 1-ter rese in favore di figli minori già nati alla data del 25 maggio 2025, non è dovuto il contributo di 250 euro di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e il termine del 31 maggio 2026 è sostituito da un termine di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età del minore” ».

1.98. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2025, a dare continuità agli interventi di messa in sicurezza e di aumento della capacità di invasamento degli invasi del Rendina, Camastra e Montecotugno, nonché agli interventi per garantire l'aumento delle disponibilità idriche per il settore agricolo metapontino e industriale in Valbasento, da completare entro il 31 dicembre 2026. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo, i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al medesimo periodo.

1.99. Amendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-quater. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente articolo, e in deroga a eventuali termini precedentemente stabiliti per la presentazione delle richieste di sopralluogo relative agli immobili danneggiati, incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 5, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 484 del 29 settembre 2017, tutte le richieste di sopralluogo giacenti o pervenute a far data dal 30 ottobre 2017 e fino al 30 marzo 2024, sono acquisite ed elaborate dagli uffici competenti secondo le modalità previste dal presente decreto. Per tali richieste giacenti, è altresì richiesta, per confermare l'esigenza della verifica di agibilità, la presentazione di una perizia giurata a firma di un professionista abilitato ».

1.100. Trancassini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 273-ter, è inserito il seguente:

« 273-quater. La manutenzione ordinaria annuale e straordinaria pluriennale del Ponte sullo Stretto di Messina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è posta interamente a carico del soggetto gestore. L'equilibrio economico-finanziario della gestione del Ponte sullo Stretto di Messina è interamente garantito dalle tariffe stradali e ferroviarie previste per l'attraversamento dello stesso. ».

1.102. Provenzano, Barbagallo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.103. Paolo Emilio Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

* **1.104.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **1.119.** Steger, Manes.

* **1.121.** Pella.

* **1.122.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ultimo anno di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nell'anno successivo »;

b) al secondo periodo, le parole: « per i successivi tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno successivo ».

1.105. Saccani Jotti, Minardo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1.106. Baldelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Per le aziende di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis si applica a far data dal 1° gennaio 2026. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2026 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

1.107. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « amministrazioni aggiudicatrici » sono inserite le seguenti: « incluse nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

1.108. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassinini, Ottaviani.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».

1.110. Latini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 5-*quinquies* è abrogato;

b) all'articolo 21-bis, comma 1, le parole: « e 2026 » sono soppresse.

1.116. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile limitatamente alla lettera a))

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: « 2025 e

2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e 2027 ».

1.127. Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: « e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2026 e 2027 ».

1.128. Paolo Emilio Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il comma 10-septies è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.

1.117. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per fronteggiare gli interventi urgenti volti al ripristino dei danni infrastrutturali connessi dagli eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026 nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna e misure a sostegno dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese ivi aventi sede)

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti volti al ripristino dei danni infrastrutturali connessi agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026 nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e

Sardegna nonché le misure a sostegno dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese ivi aventi sede di cui agli articoli da 1-ter a 1-septies, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Per far fronte agli oneri derivanti comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante le rimodulazioni e riduzioni seguenti:

a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)* apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -138.000.000;

CS: -138.000.000.

2027:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.

2028:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.;

b) per 362 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 1-ter.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna di cui allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio

2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai versamenti, tributari e non tributari, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Sono sospesi, altresì, per il medesimo periodo, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori di cui al comma

1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2026. Gli adempimenti diversi dai versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 6 sono effettuati entro il 30 settembre 2026.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti relativi agli istituti di definizione agevolata previsti da disposizioni vigenti, che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.

9. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti territoriali rientranti nei territori di cui al comma 1 e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei relativi contratti.

10. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, dei termini di pagamento delle fatture e delle rate relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti urbani, nonché le eventuali misure compensative a favore dei gestori, per le utenze ubicate nei territori di cui al comma 1.

Art. 1-*quater*.

(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate in un periodo compreso tra date da individuare con riferimento agli uffici giudiziari maggiormente colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1-*bis*, sono rinviata d'ufficio a data successiva al medesimo periodo, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

2. Nel medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di

qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1, ivi compresi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, delle impugnazioni e dei procedimenti esecutivi.

3. Per i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa nei territori di cui all'articolo 1, è sospeso, per un periodo fino al 30 aprile 2026, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali.

4. Restano esclusi dalla sospensione i procedimenti e le materie indicate dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in quanto compatibili.

Art. 1-quinquies.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1-ter che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è riconosciuta, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima

integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di

novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 1-sexies.

(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1-ter, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Art. 1-septies.

(Sospensione di termini in favore delle imprese)

1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori di cui all'articolo 1-ter, sono sospesi dal 1° gennaio 2026 sino al 30 giugno 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Art. 1-*octies*.

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi di cui all'articolo 1-*ter*, che abbiano superfici aziendali situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma

1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2026 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

1.01. Baldino, Morfino, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Fede, Traversi, Cherchi, Perantoni, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Scerra, Orrico, Tucci, Alifano, Ascari, Torto, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Precari degli enti locali della Regione siciliana)

1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8. »;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

« 2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, sono prorogate al 31 dicembre 2026 ».

1.02. Iacono, Barbagallo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al

relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.07. Ghirra, Zaratti, Mari, Grimaldi, Piccolotti.

(Inammissibile limitatamente al comma 4)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

2. Al fine di sostenere i percorsi di stabilizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **1.03.** Casu, Scotto, Sarracino.

* **1.05.** Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Auriemma, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile limitatamente al comma 4)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.06. Congedo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza »)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.

2. Alle medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.08. Casu, Scotto, Sarracino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo

per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del fondo, le modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione « Fondi di riserva e speciali », Programma « Fondi di riserva e speciali », utilizzando parzial-

mente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.09. Mari, Zaratti, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del termine per la stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del successivo comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

1.010. Grimaldi, Zaratti, Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2024 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1.013. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Mari.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1. Zaratti, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 maggio 2026.

2.2. Montaruli.

Sopprimere il comma 2.

* **2.3.** Casu.

* **2.4.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

2-ter. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si applicano altresì ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche e pre-oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2-quater. Ai soggetti di cui al comma 2-ter sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, per coloro che lavorano e sono ammalati, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

** **2.5.** Ubaldo Pagano.

** **2.6.** Pella.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145,

le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».

2-ter. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 30 giugno 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2026 ».

2-quater. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025 ».

* **2.7.** Pella.

* **2.8.** Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025 ».

2.82. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

2.83. Magi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».

* **2.84.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2.85.** Boschi, Faraone.

* **2.86.** Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se alla medesima data risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori, entro il 30 giugno 2027. ».

2.87. Magi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi». Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento dei lavori.

2-ter. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori» sono soppresse.

2.9. Carrà, Sudano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026».

2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque

anni» sono sostituite con le seguenti: «sette anni».

2.10. Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139-ter, ultimo periodo, relativo al termine lavori dei comuni per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026»;

b) al comma 148-ter, terzo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

2.11. Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

* **2.12.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2.13.** Ruffino, Bonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, si applicano, per il personale proveniente da società a partecipazione pubblica, in deroga ai limiti di durata di cui all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e si intendono riferite anche ai soggetti che hanno svolto attività lavorative aggiuntive a supporto degli organi istituzionali in conformità a leggi regionali, co-

munque contrattualizzate e ancorché cessate.

**** 2.14.** Zinzi, Patriarca.

**** 2.15.** Patriarca, Zinzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In via straordinaria e nelle more del superamento della carenza strutturale della categoria professionale dei segretari comunali e provinciali, per garantire la continuità delle funzioni fondamentali degli enti è prorogato per il triennio 2026-2028, a domanda dei segretari interessati, il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in deroga alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2.16. Pella, Cannizzaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento ai contributi già assegnati dalla regione Molise per l'annualità 2022, i termini previsti ai commi da 136 a 136-*quater* dello stesso articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 2.18.** Pella, Gentile.

*** 2.106.** Crippa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

**** 2.19.** Pella.

**** 2.20.** Roggiani, De Maria, Bonafè, Guerra, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

**** 2.21.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

**** 2.22.** Ruffino, Bonetti.

**** 2.23.** Boschi, Faraone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2022-2024» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2026-2028».

*** 2.24.** Pella.

*** 2.25.** Boschi, Faraone.

*** 2.26.** Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*** 2.27.** Ruffino, Bonetti.

*** 2.105.** Ottaviani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

**** 2.28.** Pella, Pierro.

**** 2.29.** Boschi, Faraone.

**** 2.30.** Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

**** 2.31.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

**** 2.32.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Sopprimere il comma 3.

2.33. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata entro il 31 dicembre 2026 alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

3-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.34. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.

2.35. Zaratti, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538, lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi»;

b) al comma 539, le parole: «15 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2026» e le parole: «30

giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

2.37. Mulè.

Al comma 5, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027, e comunque fino al completo esaurimento della graduatoria.

2.38. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2.39. Lacarra, Stefanazzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2026, il Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di utilizzo delle facoltà assunzionali prorogate, indicando assunzioni effettuate, scorrimenti di graduatorie e fabbisogni residui, con evidenza territoriale.

2.40. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

2.41. Zaratti, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. In relazione agli alloggi realizzati o acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, destinati, sulla base di provvedimenti prefettizi, alle esigenze di servizio del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in attività di particolare rilevanza connesse al contrasto della criminalità organizzata, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e delle procedure di alienazione, per "assegnatari anche cessati dal servizio" si intendono esclusivamente i soggetti riformati, totalmente o parzialmente, per malattia anche non dipendente da cause di servizio, nonché i soggetti collocati a riposo, purché il diritto di prelazione sia esercitato entro quindici anni dalla cessazione dal servizio ovvero dall'incarico che ha dato titolo all'assegnazione. In caso di decesso dell'assegnatario, il diritto di prelazione è esercitabile dal coniuge superstite e dagli altri aventi diritto entro cinque anni dalla data del decesso. Sono in ogni caso esclusi i soggetti cessati dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento. »;

b) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti seguenti:

« 1-*quater*. Qualora l'avvio o il perfezionamento delle procedure di alienazione risulti subordinato ad atti di assenso, autorizzazione o nulla osta dell'autorità prefettizia o di altre amministrazioni competenti, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1-*bis* resta sospeso sino all'adozione del relativo provvedimento. Resta fermo, per i beneficiari già collocati a riposo e familiari dei deceduti nonché gli orfani, l'accesso al diritto di prelazione all'acquisto degli immobili già assegnati e, pertanto, la permanenza negli stessi in regime locativo sino alla definizione dei provvedimenti di alienazione e vendita degli immobili. ».

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano anche ai procedimenti

non definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e alle posizioni in essere alla medesima data, fatti salvi gli effetti degli atti già definitivamente perfezionati.

6-*quater*. Dall'attuazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono da ritenersi retroattivi per i succitati beneficiari già occupanti gli immobili. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.43. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale. ».

6-*ter*. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: « sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026 ».

6-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 2.44.** Zaratti, Grimaldi.

* **2.45.** Boschi, Faraone.

* **2.46.** Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

* **2.47.** Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

(Inammissibile limitatamente al comma 6-ter)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale. ».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.49. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « degli anni 2018, 2019 e 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2026 ».

2.52. Bonetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Gli allievi agenti della Polizia di Stato che sono stati ammessi con riserva e

che abbiano prestato servizio per un periodo di almeno otto mesi, senza demeriti, come risulta da atti giurisdizionali emessi dai tribunali amministrativi, potranno essere assunti definitivamente senza necessità di nuovi concorsi selettivi, al fine di riconoscere l'effettiva validità della loro esperienza e garantire loro un trattamento equo e conforme ai principi di giustizia e meritocrazia. Il servizio svolto deve essere stato regolarmente documentato e verificato in conformità alle disposizioni del presente articolo.

6-ter. L'amministrazione della Polizia di Stato procede alle assunzioni di cui al comma 6-bis a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2026, entro un massimo di 100 unità e nei limiti delle cessazioni avvenute nello stesso anno.

6-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.48. Calderone.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2025, 2026, 2027 e 2028 ».

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.51. Lovecchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

« 2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni. ».

* **2.53.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

* **2.54.** Guerra, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2.55.** Ruffino, Bonetti.

* **2.56.** Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **2.57.** Pella.

* **2.58.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Fermo restando l'equilibrio economico-finanziario di ciascun ente territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applicano al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo e

degli *staff* di supporto agli organi consiliari degli enti territoriali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente fermo restando, in ogni caso, il rispetto del vincolo di spesa storica di personale complessivamente impegnata di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

** **2.59.** Sbardella, Bof, Gentile, Romano.

** **2.107.** Roggiani.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2028, i vicesegretari comunali che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio, ai sensi dell'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono autorizzati ad operare nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente.

2.61. Baldelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di

un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2. ».

* **2.62.** Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

* **2.63.** Bonetti, Richetti.

* **2.64.** Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

* **2.65.** Zaratti, Grimaldi.

* **2.66.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025, » sono soppresse.

2.68. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 ».

2.69. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **2.70.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2.71.** Boschi, Faraone.

* **2.72.** Gubitosa, Alifano, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **2.73.** Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, ai segretari comunali in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2026 è consentito, su base volontaria e previa comunicazione all'amministrazione comunale di riferimento, ottenere una proroga del proprio incarico sino al 1° gennaio 2027.

2.74. Ciaburro, Caretta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

* **2.76.** Tirelli, Romano.

* **2.77.** Guerra, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2.78.** Pella.

* **2.79.** Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **2.80.** Boschi, Faraone.

* **2.81.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'*America's Cup 2027* nella città di Napoli, il termine di validità della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª Serie Speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

2.88. Pisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2026. Le sanzioni nel frattempo comminate dai collegi regionali di garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre

1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993.

2.89. Zaratti, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2.90. Ruffino, Bonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla durata e ai limiti di rinnovo dell'incarico dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, dopo le parole: «per più di due volte» è aggiunta la seguente: «consecutive».

2.91. Centemero, Gusmeroli, Comaroli, Iezzi, Frassini, Cattoi, Bof, Ottaviani.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.

2.92. Guerra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2015, n. 70, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

2.93. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

* **2.94.** Grimaldi, Zaratti.

* **2.95.** Madia, Ascani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Quartapelle Procopio.

* **2.96.** Magi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

** **2.97.** Grimaldi, Zaratti.

** **2.98.** Magi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2025, le parole: « 25 settembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 settembre 2027 ».

2.100. Faraone.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fino al 31 dicembre 2026 i comuni sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale di polizia locale in deroga ai limiti assunzionali dell'ente locale disposti dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2.101. Iezzi, Bof.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine per i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è prorogato di trenta giorni per gli anni 2026 e 2027.

2.103. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025, 2026 e 2027 ». All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.104. Frassini, Iezzi, Comaroli, Cattoi, Bof, Ottaviani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Iscrizione dei piloti del Nucleo elicotteri della provincia autonoma di Trento al « Fondo

di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea »)

1. I piloti di elicottero dipendenti della provincia autonoma di Trento sono iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea istituito presso l'INPS.

2. I piloti dipendenti della provincia autonoma di Trento in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea con effetto retroattivo dal primo giorno di servizio presso la provincia, ai soli fini pensionistici e non ai fini dei trattamenti di fine servizio.

3. L'INPS provvede al trasferimento al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea dei contributi già versati presso la cassa INPS – Gestione dipendenti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 865 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.01. Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Incompatibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;

b) le parole « specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, » sono sostituite dalle seguenti: « specialmente durante l'attuazione del PNRR, l'incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ».

*** 2.04.** Faraone.

*** 2.05.** Morrone, Iezzi, Bof, Ziello.

*** 2.06.** Rosato.

*** 2.07.** Tirelli, Romano.

*** 2.08.** Cattaneo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi specifici realizzati in attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù di convenzioni, appalti, affidamenti o progetti finanziati da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da ETS e fondazioni. In tali ipotesi, la durata dei contratti a termine, anche se eccedente il limite di cui all'articolo 19, comma 1, può coincidere con la durata del progetto, servizio, convenzione o affidamento per il quale sono stati stipulati. ».

2.09. Faraone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali per esigenze di continuità amministrativa)

1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, a fronte della carenza strutturale di personale appartenente alla categoria professionale dei segretari comunali e provinciali, per il triennio 2026-2028 è consentito, a domanda dell'interessato, il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

2. Il trattenimento in servizio di cui al comma 1 è disposto in deroga alle condizioni e ai limiti applicativi previsti dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ed è subordinato alla valutazione positiva dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente.

2.010. Lancellotta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'*America's Cup 2027* nella città di Napoli, il termine di validità della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª Serie Speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

2. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui al comma 1, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere allo scorrimento della graduatoria prorogata, nel rispetto delle riserve di posti

previste dall'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Lo scorrimento della graduatoria di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nei confronti dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 8,125 e comunque non inferiore a 7,500, risultati idonei agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla normativa vigente.

4. Al solo fine di dare attuazione allo scorrimento della graduatoria prorogata, i candidati presentano apposita istanza mediante procedura telematica, attraverso portale reso disponibile dall'amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e i termini indicati con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è avviato ai corsi di formazione previsti dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2026, in relazione alle cessazioni di personale intervenute entro il 31 dicembre 2025 e nei limiti dei risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.011. Longi, Maerna.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Dilazione pluriennale delle somme residue dovute dai liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario)

1. In favore dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana che versano in stato di dissesto finanziario, le somme residue dovute a titolo di contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i contributi di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, anche se oggetto di recupero mediante tratte o compensazioni a valere sui trasferimenti o sulle risorse spettanti agli enti interessati in base alla normativa vigente, possono essere rimborsate mediante dilazione in venti annualità di pari importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2028.

2. Le annualità di cui al comma 1 sono imputate alla competenza dei rispettivi esercizi finanziari, con modalità analoghe a quelle previste per l'ammortamento dei mutui, senza obbligo di accantonamento a carico dei bilanci degli enti interessati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate esclusivamente al risanamento e alla stabilizzazione contabile degli enti interessati e non possono essere utilizzate per il finanziamento di nuove spese.

2.012. Longi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. All'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché a quelli per i quali, alla medesima data, non siano state ancora indette le elezioni. In tali casi, la durata del mandato del consiglio provinciale è ridefinita in quattro anni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti.

2.013. Michelotti, Amorese.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Zaratti, Grimaldi.

*** 3.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal comma 1, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività, al 31 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, nella versione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, nella loro composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

3.3. Pittalis, Rossello.

Al comma 2, sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate *con le seguenti:* , 2025 e 2026 delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari del Dipartimento della

pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

*** 3.4.** Cavo, Romano.

*** 3.5.** Saccani Jotti, Minardo, Pella, Gentile, Michelotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) persona nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

b) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) persone nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

3.6. Volpi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di assicurare l'uniformità ordinamentale della durata della riserva selezionata dell'Arma dei Carabinieri rispetto a quella prevista per le altre Forze armate, nelle more di una complessiva revisione della relativa disciplina, l'efficacia del comma 10 dell'articolo 3 del decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2022 è temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre 2026.

3.7. Pella, Gentile.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Limitatamente agli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 »;

b) le parole: « entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre di ciascuno dei tre anni »;

c) le parole: « per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024 e al 6 febbraio 2026 per l'anno 2025 ».

4.1. Simiani, Curti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.2. Benvenuti Gostoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'efficacia delle disposizioni in materia di calcolo della base imponibile Iva delle operazioni di permuta e dazioni in pagamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « di entrata in vigore » sono soppresse.

* **4.3.** Casasco, Pella, Squeri.

* **4.4.** Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassinì, Bof, Iezzi, Ziello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale », hanno effetto a decorrere dal 22 gennaio 2027 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

4.5. Alifano, Gubitoso, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo al contributo del datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, 87 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.7. Casasco, Squeri, Pella.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC

e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria.

* **4.9.** Boschi, Faraone.

* **4.10.** Roggiani, De Luca, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **4.11.** Pella.

* **4.12.** Grimaldi, Zaratti.

* **4.13.** Ruffino, Bonetti.

* **4.14.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana gestiti dai comuni, all'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi revocati sono riassegnati per le finalità di cui al comma 534, ai fini dello scorrimento della graduatoria formatasi secondo le modalità di cui al comma 537. ». Per l'anno 2026 è stanziato un contributo di 20 milioni di euro destinato a consentire lo scorrimento della graduatoria, formatasi ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle istanze ammesse e individuate con decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2022, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2022, n. 253, non finanziate per esaurimento dei fondi. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.15. Pierro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli obiettivi della Missione 1, Componente

1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della realizzazione da parte di CONSIP del nuovo Accordo quadro servizi applicativi in ottica *cloud* (SAC4), è prorogata la validità dell'Accordo quadro SAC2.

4.16. Pella.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* per le pubbliche amministrazioni centrali – Ed. 2 – ID 2483 – è prorogato al 20 settembre 2026 ovvero fino alla effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica *cloud* per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860.

4.17. Pella.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è abrogato.

* **4.18.** Roggiani, Merola.

* **4.19.** Gadda, Faraone.

Al comma 11, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2028.

** **4.20.** Roggiani, Merola.

** **4.21.** Gadda, Faraone.

Al comma 11, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2027.

* **4.22.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

* **4.23.** Romano.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti attraverso il corso-concorso specifico, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.

4.24. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. In conseguenza della nuova data di entrata in vigore delle norme richiamate dai commi da 1 a 5 del presente articolo, le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla data della precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, prorogano le norme in vigore al 31 dicembre 2025 alla data dei richiamati commi da 1 a 5 del presente articolo.

12-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, possono istituire il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

12-*quater*. Il Fondo di cui al comma 12-*ter* è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali, e all'erogazione di compensi incentivanti per il personale dipendente, appartenente alla struttura tributaria competente, nonché per il personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome.

12-*quinquies*. Con propria deliberazione, le giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 12-*ter*, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 12-*quater*. La parte del fondo destinata all'erogazione dei compensi incentivanti è comprensiva degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'ente ed è attribuita previa contrattazione sindacale. Il beneficio è erogato a ciascun dipendente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, nonché al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale relativo a contenziosi instaurati successivamente a tali attività, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non può superare l'ammontare del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, ridotto al quindici per cento nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione.

12-*sexies*. I compensi incentivanti di cui al comma 12-*quinquies* sono corrisposti altresì al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le regioni e le province autonome che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e al numero dei beneficiari.

4.25. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 12-*ter* a 12-*sexies*)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, possono istituire il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

12-*ter*. Il fondo di cui al comma 12-*bis* è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze

digitali, e all'erogazione di compensi incentivanti per il personale dipendente, appartenente alla struttura tributaria competente nonché per il personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome.

12-quater. Con propria deliberazione le giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 12-bis, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 12-ter. La parte del fondo destinata all'erogazione dei compensi incentivanti è comprensiva degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'ente ed è attribuita previa contrattazione sindacale. Il beneficio è erogato a ciascun dipendente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, nonché al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale relativo a contenziosi instaurati successivamente a tali attività, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non può superare l'ammontare del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, ridotto al quindici per cento nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione.

12-quinquies. I compensi incentivanti di cui al comma 12-quater sono corrisposti altresì al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le regioni e le province autonome che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le infor-

mazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e al numero dei beneficiari.

4.26. Trancassini, Angelo Rossi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « , e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, » sono soppresse.

12-ter. All'articolo 259, comma 1-quater, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: « Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ».

12-quater. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, primo periodo, le parole da: « non producono » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « producono interessi nella misura del tasso legale *pro tempore* vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria ».

*** 4.27.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*** 4.28.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. In via straordinaria e temporanea, al fine di prevenire l'accesso alle procedure di cui ai capi I e II del titolo VIII della parte seconda del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici locali, i termini di pagamento previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativi alle forniture di energia elettrica e di gas funzionali all'erogazione dei servizi comunali direttamente assicurati dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che si trovino in una fase di criticità finanziaria strutturale, caratterizzata da progressiva compromissione degli equilibri di bilancio che non integra ancora i presupposti formali della condizione di ente strutturalmente deficitario, ma che richiede interventi correttivi immediati per evitarne l'attivazione, sono sospesi fino al 31 dicembre 2026.

12-*ter*. La sospensione di cui al comma 12-*bis* si applica, su richiesta dei comuni, alle forniture energetiche afferenti all'illuminazione e alla mobilità pubblica, al funzionamento degli edifici comunali, scolastici e delle strutture destinate all'esercizio di servizi civici, educativi, culturali, sportivi, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-ricreativi, nonché ai servizi cimiteriali. I comuni restano obbligati al pagamento degli interessi maturati secondo le condizioni contrattuali vigenti.

12-*quater*. La sospensione dei termini di pagamento prevista dal comma 12-*bis* costituisce deroga espressa, temporanea e motivata alla disciplina in materia di ritardi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale connesse alla continuità dei servizi pubblici essenziali e alla prevenzione di situazioni di dissesto finanziario nei comuni di minori dimensioni. I pagamenti differiti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*sexies* del presente articolo non sono computati ai fini dell'indicatore di

tempestività dei pagamenti e delle rilevazioni effettuate nell'ambito della piattaforma dei crediti commerciali, non rilevano ai fini dell'applicazione di sanzioni, penalizzazioni o limitazioni alla capacità di spesa dell'ente e non danno luogo a responsabilità amministrativa, contabile o disciplinare in capo agli amministratori e ai funzionari responsabili, purché effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

12-*quinquies*. Per il periodo di sospensione sono altresì sospese, nei confronti dei comuni di cui al comma 12-*bis*, le azioni esecutive, cautelari e di recupero coattivo relative ai crediti derivanti dalle forniture energetiche ivi indicate.

12-*sexies*. Al termine del periodo di sospensione, i comuni provvedono al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi, mediante un piano di rientro articolato in quarantotto rate mensili di pari importo.

4.29. Mascaretti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. All'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del

veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di veicoli con allestimenti o accessori non valorizzati nelle citate tabelle, fatto salvo il caso in cui detti allestimenti o accessori sono pagati al fornitore direttamente dal dipendente, l'importo di cui al primo periodo è maggiorato in proporzione al rapporto tra il valore di listino degli allestimenti e accessori e il valore di listino del veicolo stesso ».

12-ter. Il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

« 48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026 ».

12-quater. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro, difforni da quanto previsto dalla disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del Testo unico delle im-

poste sui redditi, in relazione alla concessione in uso di allestimenti o accessori relativi ai veicoli aziendali; su tale profilo, tuttavia, non si dà luogo al rimborso di maggiori imposte eventualmente versate.

12-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

4.30. Boschi, Faraone.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di veicoli con allestimenti o accessori non valorizzati nelle citate tabelle,

fatto salvo il caso in cui detti allestimenti o accessori sono pagati al fornitore direttamente dal dipendente, l'importo di cui al primo periodo è maggiorato in proporzione al rapporto tra il valore di listino degli allestimenti e accessori e il valore di listino del veicolo stesso; ».

12-ter. Il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

« 48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026. ».

4.31. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si

assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione; ».

12-ter. Il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

« 48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51,

comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026. ».

4.32. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogate a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.

12-ter. Al fine di rilanciare gli investimenti, promuovere la produttività delle imprese e favorire forme di contrattazione aziendale in grado di determinare benefici economici per i lavoratori, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 22 per cento nel caso in cui essi reinvestano almeno il 70 per cento degli utili nell'attività di impresa, destinandone almeno il 30 per cento ad investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di *welfare* aziendale.

12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli investimenti eleggibili ai fini del beneficio di cui al comma 12-ter.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.33. Bonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogate, in via sperimentale, per il periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.

12-ter. Al fine di rilanciare gli investimenti, promuovere la produttività delle imprese e favorire forme di contrattazione aziendale in grado di determinare benefici economici per i lavoratori, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 22 per cento nel caso in cui essi reinvestano almeno il 70 per cento degli utili nell'attività di impresa, destinandone almeno il 30 per cento ad investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di *welfare* aziendale.

12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli investimenti eleggibili ai fini del beneficio di cui al comma 12-ter.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2027, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.34. Bonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024 e 2026 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.35. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 259, comma 1-*quater*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: « dieci anni » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. ». Al comma 6-*quinqüies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni ».

12-ter. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « , e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di

liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, » sono soppresse.

12-*quater*. All'articolo 259, comma 1-*quater*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), "Risultato di amministrazione", di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ».

4.36. Pella.

(Inammissibile limitatamente ai commi 12-ter e 12-quater)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 259, comma 1-*quater*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: « dieci anni » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. ». Al comma 6-*quinqüies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni ».

4.37. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già concessi nei confronti delle imprese del comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e

dell'occhialeria ammesse al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono sospese fino al 31 dicembre 2026.

12-ter. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.38. Bonafè.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

12-ter. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore indicato nel contratto riferibile ai beni acquisiti e ai servizi ricevuti in contropartita dei beni ceduti e dei servizi resi oppure dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese, se detto valore non è indicato o risulta inferiore a tali costi. In ogni caso, i suddetti importi sono maggiorati dell'eventuale conguaglio pattuito; ».

12-quater. Le disposizioni di cui al comma 12-ter si applicano alle operazioni effettuate soltanto a decorrere dal 1° luglio 2026 se relative a contratti stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per le operazioni effettuate prima del 1° luglio 2026 resta ferma la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025.

12-quinquies. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.39. Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: « 2027 » è sostituita dalla seguente: « 2035 ».

12-ter. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 12-bis del presente articolo, le risorse accantonate ai sensi del medesimo comma 219, pari a 300 milioni di euro annui dall'anno 2027 all'anno 2034, sono destinate all'ulteriore finanziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, secondo quanto previsto dal comma 12-quater.

12-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: « 20 » è sostituita dalla seguente: « 60 »;

b) al comma 8:

1) al primo periodo, la parola: « 30 » è sostituita dalla seguente: « 60 »;

2) al terzo periodo, le parole: « ad annullarsi » sono sostituite dalle seguenti: « alla soglia minima di 30 euro mensili ».

4.40. Bonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentasette».

12-ter. Nelle more della revisione del sistema tributario di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, come prorogata dal comma 12-bis, all'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora il coniuge destinatario non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;».

4.41. Bonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Al fine di valorizzare le professionalità, i comuni che non abbiano proceduto, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, alla stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prorogare i contratti in scadenza o rinnovare quelli già scaduti di ulteriori trentasei mesi.

12-ter. I comuni possono altresì prorogare di trentasei mesi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contratti di collaborazione e gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4.42. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, introdotto dal comma 12-quater del presente articolo.

12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, aggiungere il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 500 milioni di euro annui.».

4.43. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. La validità della graduatoria di merito approvata con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 gennaio 2024, prot. n. 5284/2024, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, è prorogata al 31 dicembre 2027 al fine del suo scorrimento per la copertura dei posti vacanti o che si rendano tali nel triennio, nonché per dare integrale esecuzione alle pronunce giurisdizionali relative alla medesima procedura concorsuale.

12-ter. L'eventuale scorrimento di cui al comma 12-bis è subordinato alla disponibilità dei posti in pianta organica e delle correlate risorse finanziarie già autorizzate nell'ambito della vigente programmazione del fabbisogno.

4.44. De Palma.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la modifica regolamentare che introduce l'esenzione di cui al presente comma, qualora deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026, ha effetto per tutto il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026". Il comune è tenuto a inviare la delibera entro trenta giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della sua pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. ».

* **4.45.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

* **4.46.** Roggiani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 21 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 15 milioni di euro per l'anno 2032, 5 milioni di euro per l'anno 2033 e 1 milione di euro per l'anno 2039, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.47. Malavasi, Furfaro, Braga, Simiani, Roggiani, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Stumpo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.48. Panizzut, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.49. Bonetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Il regime di ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applica anche all'annualità 2023, senza incidenza sul concordato preventivo biennale adottato per le annualità 2024 e 2025.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 198 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.50. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: « 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2026 ».

12-ter. All'onere di cui al comma 12-bis, pari a 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

4.51. Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, se relative a contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026. ».

12-ter. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

4.52. Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 12-bis, valutati in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.53. Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « Per gli anni 2025 e 2026 » sono aggiunte le seguenti: « e a decorrere dall'anno 2027, ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 140,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.54. Bagnai, Centemero, Candiani, Gusmeroli, Cavandoli, De Bertoldi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2027».

12-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* è autorizzata la spesa di 13.655.467 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.55. Serracchiani, De Maria.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.56. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. All'articolo 18, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

12-*ter*. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2026».

4.57. Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frasinì, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. La validità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2027.

12-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, restano valide fino al 31 dicembre 2026.

4.58. Bonetti, Richetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 139 è sostituito dal seguente:

«139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 in esecuzione di contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione del comma 139.».

4.60. Osnato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. All'articolo 44, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4.61. Giorgianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 100 è sostituito con il seguente:

«100. Possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 anche i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. ».

4.63. Volpi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Le previsioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute in un atto pubblico o scrittura privata autenticata soggetta a pubblicità nei registri immobiliari, incluse quelle di cui all'articolo 2648, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 41 della legge 2 dicembre 2025, n. 182. La pubblicità dell'acquisto ereditario è eseguita, indipendentemente dal numero degli accettanti e dalle modalità dell'accettazione, mediante un'unica formalità di trascrizione riferita a ciascun soggetto deceduto.

4.64. Osnato.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

* **4.65.** Mattia.

* **4.66.** Nevi, Castiglione.

* **4.67.** Raffa, Alifano, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **4.68.** Gadda, Faraone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo il comma 12-terdecies, sono aggiunti i seguenti:

« 12-terdecies.1. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.

12-terdecies.2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 12-terdecies per gli atti stipulati nel corso del 2024 in esecuzione di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023. ».

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 12-quater.

12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

« 716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma

3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro per il triennio 2026-2028. ».

4.69. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. In considerazione della concentrazione di adempimenti informativi relativi agli interventi edilizi agevolati nel corso dell'anno 2025, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi, i termini per la trasmissione telematica all'ENEA e all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogati al 30 giugno 2026 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **4.71.** Urzi, Trancassini.

* **4.72.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **4.73.** Iezzi, Bof, Ziello.

* **4.74.** Boschi, Faraone.

* **4.75.** Pella, Gentile.

* **4.182.** Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i medesimi enti, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risanamento, è sospesa la trattenuta della somma a tal titolo da riscuotere al 31 dicembre 2025, pari ad euro 29.329.688,47 alla cui copertura si procederà mediante una dilazione delle somme residue in venti annualità, a partire dall'anno 2028.

4.78. Barbagallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma **12-bis**, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.79. Scerra, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Bruno, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.179. Marino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4.81. Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 2020, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « legge 9 agosto 2013 n. 98, » sono inserite le seguenti: « nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « occupazione delle aree » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione. »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992 n. 177, » sono inserite le seguenti: « nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per

le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene ».

4.82. Andreuzza, Bagnai, Comaroli, Iezzi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

« 3-septies. A decorrere dall'anno 2026 ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. ».

4.84. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. In caso di sopravvenuta condizione di « multiattività », nel biennio di vigenza della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accettata dal contribuente, che costituisce causa di esclusione per l'applicazione degli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA), il concordato è

prorogato e non si determina né la decadenza né la cessazione ai sensi degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo, sempreché l'attività prevalente resti quella dell'anno di riferimento di accettazione del concordato e senza che assuma rilievo il parametro di cessazione dello stesso consistente nel superamento del limite dei ricavi previsto per l'applicazione degli ISA maggiorato del 50 per cento, non essendo in alcun modo operante tenuto conto, nella fattispecie in oggetto, della causa preminente di esclusione dagli ISA prevista per la casistica di « multiattività ».

4.85. Pella, Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Alla tabella denominata « Gruppo », dell'Allegato A al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: « Gruppo Friulia » è inserita la seguente: « Gruppo FVG Plus ».

4.86. Loperfido.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « al netto di quelli derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti nel territorio dello Stato ».

4.87. Testa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « 30 settembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede

mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 12-ter.

12-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

« 716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 maggiori risparmi pari a 10 milioni di euro. ».

4.88. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo all'autorizzazione di spesa aggiuntiva in favore degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario virtuose in materia di riduzione dei costi dei propri apparati amministrativi, le parole: « 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 ».

12-ter. All'onere di cui al comma 12-bis, pari a 19 milioni di euro annui per gli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per gli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito al primo periodo del comma 757 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

4.89. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

luglio 2025, n. 101, recanti la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale, si applicano con le medesime modalità anche ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nella Regione siciliana nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026 individuati con ordinanza della protezione civile. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di sospensione dei citati termini di versamento per l'anno 2026 e le modalità di recupero delle somme a partire dall'anno 2027.

4.90. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° aprile e il 31 agosto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 »;

b) al medesimo comma 1, le parole: « “euro VI” » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a “euro VI” e aventi capacità superiore a nove posti, incluso il conducente »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*** 4.91.** Pella.

*** 4.92.** Torto, Alifano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Gubitoso, Penza, Raffa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi catastali nel periodo di transizione verso l'utilizzo esclusivo delle procedure digitali, il termine per l'obbligatorietà delle modalità telematiche per la presentazione delle volture catastali e degli atti di aggiornamento degli archivi catastali è prorogato al 30 giugno 2026. Fino alla medesima data restano valide le modalità operative vigenti alla data del 31 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni per eventuali ritardi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici.

**** 4.93.** Pella, Gentile.

**** 4.94.** Iezzi, Bof, Ziello.

**** 4.95.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

**** 4.96.** Urzì, Trancassini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare, entro il 31 dicembre 2026, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico delle regioni nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4.97. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « a decorrere dall'anno 2026, relativamente

alle attività rese per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 3927 del Centro di responsabilità Dipartimento delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.98. Nevi, Osnato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Limitatamente all'anno 2025, le delibere regolamentari e di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 31 dicembre 2025. Le delibere inserite ai sensi del periodo precedente sono pubblicate sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 gennaio 2026.

* **4.99.** Grimaldi, Zaratti.

* **4.100.** Pella.

* **4.101.** Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frasinì, Bof, Iezzi, Ziello.

* **4.70.** Simiani, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti

dalla normativa vigente per la conclusione dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, sono differiti al 31 agosto 2026.

4.102. Ascani, De Luca, Manzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: « dieci anni » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. ».

12-ter. Al comma 6-*quinqüies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni ».

* **4.103.** Grimaldi, Zaratti.

* **4.104.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

* **4.105.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole: « Per il solo periodo d'imposta 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta 2024 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.106. Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2026 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli. ».

* 4.107. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

* 4.108. Pella.

* 4.109. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione degli interventi, sono differiti al 31 agosto 2026.

4.110. De Luca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Ai titolari di pensione che hanno subito le decurtazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per aver ricevuto, in data successiva al 15 ottobre 1993, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, la comunicazione della ricongiunzione contributiva di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a decorrere dal settantesimo anno di età, a

domanda dell'interessato, è ripristinato l'assegno pensionistico senza le suddette decurtazioni, in applicazione dell'articolo 11, comma 18, della medesima legge n. 537 del 1993.

4.112. Pella, Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico della regione.

4.113. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.

* 4.114. Steger, Manes.

* 4.115. Roggiani, De Maria, Bonafè, Guerra, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* 4.116. Pella.

* 4.117. Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inerente il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, le parole: « 31 dicembre 2026. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

4.118. Lacarra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **4.119.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **4.120.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

* **4.121.** Castiglione, Nevi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 31 dicembre 2025, n. 199, le parole: « a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.180. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di garantire la continuità dei versamenti e la certezza del diritto, l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la titolarità del canone spetta a ciascun ente esclusivamente per le strade di propria competenza, come individuate ai sensi del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, restando esclusa ogni forma di doppia imposizione in capo al medesimo soggetto per la stessa diffusione pubblicitaria.

4.122. Patriarca.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 139,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

4.123. Pella.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, nonché le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali, ipoteche e pignoramenti, non possono, in ogni caso, essere conservate e rese visibili per un periodo superiore

a cinque anni a decorrere dalla data dell'evento.

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano anche alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.124. Pella, Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: « È istituito » sono aggiunte le seguenti: « , a decorrere dal 1° luglio 2026 ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.125. Mazzetti, Boscaini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 832 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) diffusione di messaggi pubblicitari effettuati su aree private o comunque non occupanti il suolo di pertinenza dell'ente proprietario della strada. Gli enti possono prevedere, con deliberazione regolamentare, una riduzione tariffaria proporzionata, in ragione della mancata occupazione del suolo pubblico.

4.127. Patriarca.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite speciali già istituite alla data del 31 dicembre

2023. Ove le licenze speciali da trasformare siano intestate a società la domanda deve essere presentata dall'amministratore o dal gestore materiale.

4.128. Pella.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, ultimo periodo, e comma 640, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025.

4.129. Andreuzza, Bof.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni a statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025.

* **4.133.** Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassinì, Ottaviani.

* **4.134.** Pella.

* **4.178.** Giovine, Trancassini, Angelo Rossi.

* **4.77.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Limitatamente al 2025, in deroga alla normativa vigente in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti tributari, sono efficaci i provvedimenti deliberati entro i termini di legge e pubblicati sul portale del federalismo fiscale a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero del-

l'economia e delle finanze fino al 15 dicembre 2025.

4.130. Ubaldo Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

4.131. De Maria, Bonafè, Guerra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.132. Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « il presupposto del canone è » sono sostituite dalle seguenti: « il presupposto unico del canone è individuato per le seguenti tipologie »;

b) alla lettera b), le parole: « territorio comunale » sono soppresse.

4.135. Patriarca.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 1°

gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».

4.136. Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, le parole: « a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026 ».

* **4.137.** Bonetti.

* **4.138.** Pella.

* **4.139.** Guerra, Roggiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno, » sono sostituite dalle seguenti parole: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni, ».

** **4.140.** Andreuzza, Bof.

** **4.141.** Trancassini, Angelo Rossi.

** **4.142.** Andrea Rossi, Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che non rivestono la qualifica di enti del Terzo

settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

4.143. Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « del medesimo comma » sono aggiunte le seguenti: « , anche qualora la diffusione coinvolga la competenza di enti diversi, i quali sono tenuti a coordinare le modalità di riscossione per garantire l'unicità del prelievo ».

4.144. Patriarca.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno 2025 può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2026.

4.145. Trancassini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il contributo previsto dai commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, trova applicazione, in mancanza dell'introduzione di corrispondenti contributi dell'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2026.

4.146. Tirelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31

dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2026 ».

4.147. De Maria, Serracchiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo al differimento del termine di entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, la lettera a) è abrogata.

4.149. Ilaria Fontana, Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **4.155.** Boschi, Faraone.

* **4.156.** Pella, Gentile.

* **4.157.** Tirelli, Romano.

* **4.158.** Grippio, Bonetti, Richetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente « decimo ».

4.159. Mulè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 398, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « dal 2023 al 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2024 al 2028 ».

4.160. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro settantacinque giorni ».

4.161. Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « , per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, » sono soppresse;

b) il comma 3-bis è abrogato.

4.162. De Maria, Bonafè, Guerra.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « dal 1° marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2028 ».

4.163. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « dal 1° marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2026 ».

4.164. Alifano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

4.165. De Luca, Bonafè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024 e 2026 ».

* **4.166.** Pella.

* **4.167.** Faraone.

* **4.168.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di chiarire con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate le modalità applicative del nuovo regime in materia di calcolo della base imponibile Iva per le obbligazioni permutative e le dazioni di pagamento di cui ai commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi è differita al 1° luglio 2026.

4.169. De Palma, Paolo Emilio Russo, Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: « entro il 31 luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 maggio 2026 »;

b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 novembre 2026, si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. ».

* **4.170.** Carmina, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Auriemma.

* **4.171.** Ruffino, Bonetti.

* **4.172.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **4.173.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Al fine di proseguire nell'agevolazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, le disposizioni di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

4.174. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. In attuazione dell'articolo 8, lettera c), dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, le pensioni, di qualsiasi natura e denominazione, corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, ivi comprese quelle erogate dal Consiglio Atlantico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle addizionali regionali e comunali relative, a condizione che il percipiente sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del medesimo testo unico.

12-*ter*. L'esenzione di cui al comma 12-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.175. Cesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. Il contributo di cui ai commi da 126 a 128 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.176. Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Il contributo di cui ai commi da 126 a 128 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.

4.177. Roggiani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Per le persone con disabilità, non si considerano redditi derivanti da lavoro dipendente, ai sensi del presente titolo, i compensi, le somme o i valori comunque percepiti da soggetti che, al momento della corresponsione, non risultano essere collocati in alcuna forma contrattuale di lavoro subordinato, parasubordinato o assimilato, né riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a qualsiasi altra tipologia contrattuale o incarico formalmente previsto dall'ordinamento giuridico vigente. In tali ipotesi, le somme percepite non sono qualificabili come redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali, restando ferma la possibilità di diversa qualificazione reddituale in base alla natura del rapporto o dell'attività svolta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 53, 67 e seguenti del presente testo unico.

1-*ter*. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, non inquadrati in alcuna forma con-

trattuale di lavoro e percettori unicamente di gettoni di presenza o indennità connessi all'esercizio di cariche pubbliche elettive o di funzioni rappresentative presso enti locali o territoriali, i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, né sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti minimi economici prescritti dalle normative regionali o da altri enti territoriali.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi **1-bis** e **1-ter** operano a condizione che il percettore non risulti occupato né titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo al momento della corresponsione. Per i medesimi soggetti, eventuali iscrizioni o registrazioni presso enti regionali, ministeriali o uffici del lavoro, nonché presso gli elenchi delle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino sospese, decadute o non correttamente mantenute, devono essere recuperate e ripristinate d'ufficio dalla data di emissione delle originarie certificazioni o iscrizioni perdute.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da **1-bis** a **1-quater** hanno valore retroattivo ai soli fini del ripristino dei diritti e delle posizioni amministrative dei soggetti iscritti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, senza effetti retroattivi di natura fiscale o contributiva.

1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da **1-bis** a **1-quinquies**, valutati in 122 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.01. Faraone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure urgenti di sostegno finanziario alle imprese beneficiarie di finanziamenti garantiti SACE – Garanzia Italia operanti in

settori con sfasamento strutturale dei tempi di incasso)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle imprese che hanno beneficiato delle misure di sostegno alla liquidità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e che operano in settori nei quali la riscossione dei ricavi avviene con ritardi strutturali legati ai tempi di rendicontazione e liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche, è consentita, previo accordo tra l'impresa debitrice e il soggetto finanziatore, e con il consenso di SACE S.p.A., la rimodulazione del piano di ammortamento dei finanziamenti garantiti ai sensi del medesimo articolo 1.

2. La rimodulazione di cui al comma 1 può consistere nella sospensione del rimborso della sola quota capitale, con corresponsione della sola quota interessi alle scadenze contrattualmente previste, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

3. La sospensione di cui al comma 2 non comporta la revoca, la riduzione o la limitazione della garanzia rilasciata da SACE S.p.A., che rimane valida, efficace e opponibile per l'intera durata del finanziamento rimodulato, nei limiti delle condizioni contrattuali originarie.

4. La rimodulazione del piano di ammortamento effettuata ai sensi del presente articolo non integra nuova concessione di credito né costituisce operazione di aiuto di Stato aggiuntiva rispetto alla garanzia originariamente concessa, purché non comporti aumento dell'importo garantito o modifica delle condizioni economiche in senso più favorevole al debitore.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i criteri di accesso alle misure di cui al presente articolo.

4.02. Faraone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni di coordinamento tra le procedure di definizione agevolata e le rateizzazioni dei carichi fiscali)

1. Ai fini del coordinamento tra la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, introdotta con i commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e la disciplina della dilazione del pagamento mediante il piano di rateazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la decadenza dal piano di rateazione non preclude la concessione di una nuova dilazione limitatamente ai carichi esclusi dalla definizione agevolata.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi ivi rientranti e che la relativa procedura non sia divenuta inefficace per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.

3. La nuova rateizzazione dei carichi esclusi dalla definizione agevolata è concessa dall'agente della riscossione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento al solo ammontare di detti carichi, ivi compresi quelli che facevano parte del piano di rateazione decaduto.

4.03. Pella.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

* **5.1.** Mari, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

* **5.2.** Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole: 30 novembre 2026 con le seguenti: 31 maggio 2026 e sostituire le parole: dal 1° gennaio 2027 con le seguenti: dal 1° luglio 2026;*

2) *sopprimere la lettera c).*

5.3. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone non autosufficienti, a decorrere dal 1° giugno 2026, ai *caregiver* familiari, con un carico assistenziale di almeno 40 ore settimanali volto ad assicurare la cura e l'assistenza a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, che siano in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità e non superiore a 30.000 euro, è riconosciuto un contributo economico esentasse fino a 800 euro mensili. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e il periodo di cura e assistenza al quale il contributo si riferisce è computato ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali. Ai *caregiver* fa-

miliari di cui al presente comma, ove lo richiedano, è altresì garantita:

a) la partecipazione alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto di vita e del PAI, nonché la sostituzione entro 24 ore in emergenze, supporto psicologico, visite e teleconsulti medici, accesso prioritario a interventi sanitari e programmazione tempestiva degli interventi;

b) il riconoscimento delle competenze acquisite nella cura per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria, certificabili dagli organismi competenti e dalle normative regionali di riferimento, per favorire il reinserimento lavorativo;

c) la modifica dell'orario di lavoro e l'impiego del lavoro in modalità agile per attività di cura;

d) la fruizione di ferie e permessi solidali da parte dei colleghi dipendenti dello stesso datore di lavoro;

e) la tutela antidiscriminatoria per condotte discriminatorie subite in ragione dell'attività prestata;

f) la compatibilità dell'orario di servizio civile con l'attività di cura e il riconoscimento dell'esperienza di cura come credito formativo e nei percorsi di formazione scuola-lavoro;

g) l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie;

h) nel caso di cura del figlio minore con disabilità, possibilità di fruizione congiunta per entrambi i genitori non conviventi.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori prestazioni di cui al comma 1-bis, le modalità operative per la presen-

tazione delle domande, i criteri di priorità, la documentazione necessaria e le modalità di erogazione della prestazione di cui al comma 1-bis.

1-quater. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-quater, pari a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento »;

b) all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

c) in considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il primo periodo del comma 757 è soppresso e dopo il comma 757 è inserito il seguente:

« 757-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. ».

5.4. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, nell'ambito del sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2026, è assicurato il livello di spesa idoneo a garantire almeno un assistente sociale ogni 4.000 abitanti a livello di ATS. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera a) è sostituita con la seguente:

« a) un assistente sociale ogni 4.000 abitanti a livello di ATS; ».

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.5. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omo-

genea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, nell'ambito del sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2026, è assicurato il livello di spesa idoneo a garantire almeno 25 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 700, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: un'ora settimanale sono sostituite dalle seguenti: 25 ore settimanali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.6. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more della definizione della valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, nell'ambito del sistema di garanzia dei livelli essenziali delle pre-

stazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2026, è assicurato il livello di spesa idoneo a garantire almeno 50 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 700, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: un'ora settimanale sono sostituite dalle seguenti: 50 ore settimanali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.7. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2025.

5.8. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5.9. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di conclusione non è inferiore a centoventi giorni ».

* **5.10.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **5.136.** Pella.

Sopprimere il comma 2.

** **5.11.** Evi.

** **5.12.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Cherchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « dal 1° settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre 2025 ».

5.13. Fabrizio Rossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

5.14. Lacarra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il numero: « 2025 », ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: « 2027 ».

5.15. Serracchiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **5.16.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello, Zinzi.

* **5.17.** Ciancitto.

* **5.18.** De Monte, Pierro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, le parole: « il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2026 ».

5.19. Almici.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il quadro tariffario degli schemi-tipo di convenzione per le attività associative e di raccolta di sangue e plasma, tenendo conto dell'andamento dei costi dei beni e dei servizi e assicurando l'adeguata copertura dei costi effettivamente sostenuti.

3-ter. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale nella produzione di medicinali plasmaderivati, il programma di cui all'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è prorogato e rifinanziato per l'anno 2026 in misura pari a euro 20.000.000, destinati alle regioni e alle province autonome con vincolo di destinazione al potenziamento delle unità di raccolta associative e relativi fabbisogni organizzativi e tecnologici.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.20. Tirelli, Romano.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, a decorrere dell'anno 2026 sono destinati ulteriori 36.000.000 di euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro il 30

giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*** 5.21.** Boschi, Faraone.

*** 5.22.** Cappellacci, Nazario Pagano.

*** 5.23.** Roggiani, Malavasi, Merola.

*** 5.24.** Cattoi, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sono destinati ulteriori 10.000.000 di euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al secondo periodo sono ripartite entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5.25. Boschi, Faraone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 590-sexies », secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « a causa di imperizia » sono sostituite dalle seguenti: « per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per

cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina »;

2) le parole: « quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità. ».

5.26. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) al fine di rafforzare la solidarietà sociale e contrastare la medicina difensiva, presso il Ministero della salute è istituito un fondo di solidarietà sociale per i danni sanitari, finalizzato ad indennizzare, in alternativa a un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, i danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario derivanti da infezioni nosocomiali, danni da farmaci e da incidenti avvenuti nelle strutture ospedaliere e per i quali non sia evincibile una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative

e operative del fondo di cui alla presente lettera.

5.27. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

3-ter. All'articolo 12-*quater*, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

5.28. Comaroli, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2030.

5.29. Urzì.

Sopprimere il comma 5.

5.30. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Al comma 5, alle parole: All'articolo 8-bis premettere le seguenti: Ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 5-bis,

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« b) titolo di dottorato di ricerca, di *master* di secondo livello o di diploma di

specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a); »;

2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La commissione valuta il *curriculum* formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato. »;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: « secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza » sono sostituite dalla seguente: « con »;

5) al comma 7-bis, le parole: « , di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), » sono soppresse;

6) al comma 7-quater, le parole: « 60 punti » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta punti »;

7) al comma 7-sexies, le parole: « 40 punti » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta punti »;

8) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco na-

zionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al *curriculum* del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario

nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi. »;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. »;

d) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti. ».

5.31. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'arti-

colo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2026.

5-ter. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 15.655.467 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 15.655.467 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.32. Nazario Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 164, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è inserito il seguente:

« 164.1. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché per fronteggiare la grave carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2027, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2027. Il Ministero della salute e le

università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2026 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione, da parte del medesimo personale, per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. ».

5.33. Ciocchetti, Antoniozzi, Colombo, Testa, Pellicini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.34. Faraone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 872, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « degli

anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2026 al 2028 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.35. Faraone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 952, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.36. Faraone.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

5.39. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Al comma 7, sostituire le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 » con

le seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025, » sono soppresse.

* **5.40.** Tirelli, Romano.

* **5.42.** Pella, Gentile.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernenti il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, si applicano anche a decorrere dal 1° gennaio 2026.

5.41. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.

Al comma 7, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2026.

5.43. Bonetti, Richetti.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2029.

5.44. Ciocchetti.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

5.45. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli incarichi di cui al primo periodo non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

5.46. Manes, Steger.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5.47. Manes, Steger.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale ».

5.48. Cannizzaro, Arruzzolo, Pella, Rubano, De Monte, Mangialavori, Nazario Pagano, Cappellacci, Benigni, Gentile.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, recante misure urgenti in materia economica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la cifra: « 2.026.830 » ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 137.750.000 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al comma 1-bis, primo periodo, dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: “a 4.773 euro lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “a 25.000 euro lordi annui” »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 83.523.830 per l'anno 2025 ed euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a euro 83.523.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e quanto a euro 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2026 con le risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.50. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.51. Semenzato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) le parole: « maturato al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « maturato al 31 dicembre 2026 »;

c) le parole: « di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, » sono soppresse.

5.53. Iacono, Barbagallo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-

gente, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.58. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 ».

5.59. Ruffino, Richetti, Bonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026.

* **5.60.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.

* **5.61.** Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, afferente all'area tecnico-sanitaria, con particolare riferimento ai tecnici sanitari di radiologia medica ». Conseguentemente, il regime di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5 per

cento, si applica anche ai compensi percepiti dal personale di cui al presente comma per le prestazioni aggiuntive rese ai sensi della normativa vigente, nei limiti e alle condizioni previste dalla medesima disposizione.

5.62. Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al trattenimento in servizio del personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2026, la disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 ».

5.63. Sottanelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « anche negli anni 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ».

5.64. Patriarca.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5.65. Gabellone, Vietri, Schifone, Ciocchetti, Congedo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 2024, e dalle successive disposizioni attuative del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, l'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio è differita al 31 dicembre 2026.

5.66. Pisano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

5.67. Schifone, Michelotti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 9-*quiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le pa-

role: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5.68. La Salandra.

Sopprimere il comma 10.

* **5.69.** Zanella, Zaratti, Grimaldi.

* **5.70.** Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.

* **5.71.** Brambilla, Tirelli, Romano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a ».

5.72. Evi, Prestipino, Pandolfo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

5.73. Brambilla, Tirelli, Romano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 42, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2027 ».

5.74. Evi, Prestipino, Pandolfo.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

* **5.75.** Evi, Prestipino, Pandolfo.

* **5.76.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Cherchi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. In via sperimentale per gli anni 2026-2027, in deroga a quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale della Medicina Generale vigente per l'anno 2025, ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la modulazione del massimale di assistibili nell'ambito dell'attività di medicina generale, in relazione alle ore già convenzionate presso il SASN, al fine di garantire il rispetto del limite massimo di 38 ore settimanali complessive.

10-ter. La facoltà di autolimitazione del massimale di assistibili di cui al comma 1 si applica anche ai medici SASN che assumano incarichi ad orario ridotto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la continuità e la sostenibilità futura del servizio, in particolare nelle sedi periferiche, montane o insulari.

10-quater. Ai medici di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le condizioni normative e contrattuali vigenti al momento del conferimento del primo incarico SASN, fatti salvi gli adeguamenti retributivi e contributivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi vigenti.

10-quinquies. Le Amministrazioni competenti, di concerto con il Ministero della salute e le regioni interessate, adottano con atto amministrativo di carattere generale di natura interpretativa e operativa le necessarie modalità di attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.

10-sexies. La presente disposizione costituisce norma di salvaguardia transitoria, finalizzata a prevenire incompatibilità e garantire la continuità del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti e la reperibilità di medici di medicina generale nelle aree dove sono previsti incarichi SASN ad orario ridotto.

5.77. Malavasi, Simiani.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 6 « Salute » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al potenziamento della sanità territoriale e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, nonché, nell'ambito della « farmacia dei servizi », di assicurare maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità economica nel settore farmaceutico e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 2, dopo le parole: « La partecipazione » sono inserite le seguenti: « , anche indiretta, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« **2-bis.** Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche in-

dirette, detenute dai soggetti indicati alle lettere da *a)* ad *h)* del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti locali ovvero da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale in Italia, a condizione che:

a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

c) le società controllanti adottino un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente. »

3) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Il Ministero della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera *b)* è soppressa;

2) al comma 2, dopo le parole: « ivi incluse quelle relative alla compagine sociale » sono aggiunte le seguenti: « e ai componenti degli organi di amministrazione ». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate e si

provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

10-*ter*. In attuazione della Missione 6 « Salute » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con gli interventi relativi alla farmacia dei servizi, come disciplinati dalla delibera CIPESS del 19 dicembre 2024 n. 90, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2025, le società titolari dell'esercizio di farmacia con ricavi superiori a 7 milioni di euro, oppure in aggregato qualora più società abbiano lo stesso azionista di maggioranza ai sensi degli articoli 2359 e 2497 del codice civile, provvedono a prevedere, nell'ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d'impresa e, ove applicabile, dei piani di sostenibilità redatti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), ovvero, per le imprese non soggette a tale obbligo, su base volontaria e secondo le proprie modalità organizzative, la destinazione annuale di una quota, fino allo 0,20 per cento del proprio utile netto – in presenza di utile netto positivo – a progetti di pubblica utilità e di sostegno socio-sanitario a favore di anziani, disabili o persone fragili nei comuni con popolazione inferiore a millecinquecento abitanti, da realizzarsi in collaborazione con le farmacie nei medesimi comuni o limitrofi. Le modalità di attuazione dei progetti sono definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza trasferimenti obbligatori di somme al bilancio dello Stato.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si inquadrano nell'ambito delle politiche di responsabilità sociale e ambientale del settore farmaceutico e sanitario, in attuazione degli articoli 32, 41, 42 e 118, quarto comma, della Costituzione, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate.

5.78. Pella, Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità medico veterinaria di cui al periodo precedente sono incrementati per un valore complessivo di 412 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva ».

10-ter. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità sanitaria di cui al precedente periodo sono incrementati per un valore complessivo di 13,5 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva ».

10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano ai dirigenti sanitari non medici dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale.

5.79. Patriarca.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale ».

10-ter. Agli incarichi di cui al comma 10-bis non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento

pensionistico di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

*** 5.80.** Molinari, Comaroli, Loizzo, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello, Zinzi.

*** 5.81.** Pella.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 ».

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.82. Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, le parole: « 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 ».

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.83. Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Nelle more dell'aggiornamento del Piano oncologico nazionale (PON) 2023-2027 e in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, lettera g) della

legge 30 dicembre 2025, n. 199, il Ministero della salute promuove l'avvio di programmi di *screening* nutrizionale precoce dei pazienti oncologici, finalizzati all'identificazione tempestiva dei pazienti a rischio di malnutrizione e all'integrazione della valutazione nutrizionale nei percorsi di cura oncologica. Le modalità di riparto delle risorse e i criteri di monitoraggio dell'attuazione dei predetti programmi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2026.

5.84. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Il termine per le attività di sperimentazione previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 14 maggio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante « Esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV » di cui all'articolo 25-sexies comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027 includendo anche i nati negli anni 1948-1968. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.85. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi di emergenza, urgenza e specialistici, anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedenti il 30 giugno 2027, nel pieno rispetto delle condizioni previste dalle linee guida contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 3 con riferimento alle specifiche tecniche, ai prezzi di riferimento e agli *standard* qualitativi previsti »;

b) al comma 2, dopo le parole: « i servizi di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « fermo restando quanto previsto al secondo periodo ».

5.86. Mulè.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2028, la revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipo-

logia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. ».

5.87. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*bis*. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2029 »;

b) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si interpretano nel senso che contratti di lavoro a tempo determinato possono avere, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una durata superiore a ventiquattro mesi, fino alla scadenza della deroga di cui al comma 1 ».

* **5.88.** Gebhard, Steger, Schullian, Manes.

* **5.89.** Roggiani, Merola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*bis*. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 365, lettera a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e degli articoli ad esso collegati, che consentono alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di assumere a tempo indeterminato il personale che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,

n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*quinquiesdecies*, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 9-*septiesdecies*, le parole: « non più in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « non più in servizio o in aspettativa da altro contratto di profilo inferiore ».

5.90. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassinì, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*bis*. Fino all'entrata in vigore di disposizioni organiche volte a garantire la tutela degli equidi come animali d'affezione e a promuovere la riconversione degli allevamenti verso forme compatibili con tale *status* o verso produzioni vegetali, è vietata, su tutto il territorio nazionale, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, la somministrazione, l'importazione e l'esportazione di farmaci veterinari contenenti il principio attivo Gonadotropina serica equina (PMSG). Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

5.91. Evi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « ai fini del riconoscimento » fino a: « ai servizi di pronto soccorso, » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dal personale medico convenzionato, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario

nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale, »;

b) le parole: « fino al 31 dicembre 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2030 ».

5.92. Richetti, Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2025 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « , 2025 e 2026 »;

b) al primo periodo, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195 »;

c) al secondo periodo, le parole: « ai fini del bilancio triennale 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2026-2028 » e le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 ».

5.93. Vietri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste

volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqüies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

*** 5.94.** Faraone.

*** 5.95.** Ciocchetti.

*** 5.96.** Mulè.

*** 5.97.** Ciancitto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è abrogata.

10-ter. Al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e l'articolo 4 del medesimo decreto, si applicano »;

b) all'articolo 4, il comma 1 è abrogato;

c) all'articolo 14, il comma 2 è abrogato.

**** 5.98.** Nisini.

**** 5.99.** Tirelli, Romano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1-*quater*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « di 18,5 milioni di euro per l'anno

2026, di 19 milioni di euro per l'anno 2027 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 ». Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.100. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dai dirigenti medici » sono aggiunte le seguenti: « dal personale medico convenzionato »;

b) le parole: « assegnati ai servizi di pronto soccorso, » sono sostituite dalle seguenti: « operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale »;

c) dopo le parole: « fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità » sono aggiunte le seguenti: « dei fondi per il trattamento economico del personale medico convenzionato ».

* **5.101.** Pella, Gentile.

* **5.102.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Boschi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle se-

guenti: « dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 »;

b) le parole: « abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « abbia maturato, alla data di scadenza del termine di efficacia del presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, almeno tre anni di servizio ».

5.103. Bruzzone, Loizzo, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5.104. De Palma, Caroppo, Pella, Paolo Emilio Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi già avviati e finanziati con il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnato al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'AOU Sant'Andrea, è autorizzata la spesa per il 2026 di euro 50.500.000. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.105. Rampelli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 871, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma « 383 », terzo periodo, le parole: « non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381 » sono sostituite dalle seguenti: « il riconoscimento del 50 per cento delle risorse di cui al comma 381 è sospeso fino alla assicurazione degli adempimenti »;

b) al capoverso comma « 383-bis », le parole: « 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2029 ».

5.106. Lancellotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2026 » sono aggiunte le seguenti: « e 2027, » e dopo le parole: « e del personale sanitario del comparto Sanità » sono aggiunte le seguenti: « e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione, »;

b) al quarto periodo, le parole: « per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

5.107. Richetti, Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 2, le parole: « Per gli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

*** 5.108.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.

*** 5.109.** Nevi.

*** 5.110.** Barzotti, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

*** 5.112.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3-ter, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, le parole: « Per gli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

**** 5.111.** Bonetti, Boschi.

**** 5.113.** Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 499 è sostituito dal seguente:

« 499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, che detta norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, ai fini di studio, formazione e di ricerca scientifica, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da erogare esclusivamente ai centri di riferimento riconosciuti con decreto del Ministro della salute ».

5.114. Cesa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5.115. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5.116. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture

pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5.117. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore che, in quanto proprietari di cimiteri, concedono a terzi il diritto di uso per sepoltura, le disposizioni del titolo X decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 ».

5.118. Bonafè, Simiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e » sono soppresse e, dopo le parole: « sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica » sono inserite le seguenti: « e si applicano a regime ».

5.119. Patriarca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5.120. Lacarra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed è reversibile per 15 anni nella misura del 50 per cento a favore del soggetto o dei soggetti indicati dal beneficiario con dichiarazione, modificabile e revocabile, comunicata al Ministero della salute. ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.137. Bonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è riconosciuto in forma di assegno mensile vitalizio, reversibile per 15 anni nella misura del 50 per cento a favore del soggetto, o dei soggetti, indicati dal beneficiario con dichiarazione, modificabile e revocabile, comunicata al Ministero della salute.

5.121. Merola.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. A decorrere dall'anno 2019 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Restano fermi gli effetti prodotti dai predetti commi per le annualità antecedenti al 2019.

5.122. Cesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2026 per garantire prestazioni relative alla cura dell'obesità tramite terapie farmacologiche in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili.

5.123. Benigni, Patriarca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: « prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità » sono aggiunte le seguenti: « e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione ».

5.124. Pella, Gentile, Boschi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 ».

5.125. Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: « L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 » sono soppresse.

5.126. Cesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 406-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « anche negli anni 2024 e 2025 » sono aggiunte le seguenti: « nonché nel primo semestre dell'anno 2026 ».

* **5.127.** Stumpo, Guerra, Malavasi.

* **5.128.** Faraone.

* **5.129.** Frassini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bof.

* **5.130.** Vietri.

* **5.131.** Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « sono prorogati di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di cinque anni ».

5.132. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

5.133. Patriarca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

5.134. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 622 e 623 sono soppressi.

5.135. Ilaria Fontana, Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Del-

l'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Tutela e valorizzazione delle competenze del personale OSS impiegato nei servizi di assistenza specialistica scolastica)

1. Al fine di garantire la continuità educativa e assistenziale in favore degli studenti con disabilità, nonché di valorizzare le competenze professionali maturate sul campo, le amministrazioni pubbliche che bandiscono concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali attinenti ai servizi aggiuntivi di assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e supporto ai servizi amministrativi e tecnici prevedono, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, una quota di riserva dei posti a favore del personale in possesso del titolo di Operatore socio-sanitario (OSS) che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, presso servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilità, svolti presso istituzioni scolastiche statali o paritarie.

2. La riserva di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che il servizio sia stato prestato con contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, anche tramite enti appaltatori o affidatari dei servizi, e che le mansioni svolte siano coerenti con il profilo professionale messo a concorso.

3. In ogni caso, resta ferma la verifica del possesso dei requisiti di idoneità e delle competenze professionali richieste dal bando di concorso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.01. Donno, Amato, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il SSN)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non si applicano all'accREDITAMENTO delle cure domiciliari di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recepito con l'accordo Stato-regioni del 4 agosto 2021. La stipula dei contratti per l'avvio del sistema di accREDITAMENTO delle cure domiciliari avviene tra tutti i soggetti in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale, in modo paritario e non discriminatorio, senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nei limiti delle risorse e del fabbisogno programmato assegnato dalla regione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, sentite le associazioni di categoria di riferimento e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, propone una revisione dei requisiti di accREDITAMENTO per lo svolgimento delle cure domiciliari, al fine di:

a) nei requisiti strutturali, semplificare la dotazione di sedi fisiche nel numero e nelle caratteristiche funzionali, permettendo di accorpate le funzioni che non necessitano di prossimità territoriale;

b) nei requisiti tecnologici, specificare le dotazioni per le attività di telemedicina, in coordinamento con le norme che regolano il funzionamento della piattaforma nazionale di telemedicina, nonché le modalità di digitalizzazione dei processi in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico;

c) nei requisiti organizzativi, specificare l'*équipe* minima di personale necessaria all'erogazione di una assistenza domiciliare qualificata e multiprofessionale.

*** 5.04.** Tirelli.

*** 5.08.** Faraone.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2026 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. Alla legge 30 dicembre 2025, dopo l'articolo 1, comma 716, è inserito il seguente:

« 716-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo

da garantire maggiori risparmi pari 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028 ».

5.05. Grimaldi, Zanella, Mari, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per gli anni 2026 e 2027 »;

b) al comma 1-bis, le parole: « Esclusivamente per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli anni 2026 e 2027 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

5.06. Mari, Zaratti, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Aggiornamento della disciplina sulla donazione di medicinali non utilizzati)

1. L'articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Art. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali)

1. Al fine di assicurare il tempestivo aggiornamento della disciplina vigente in materia di donazione di medicinali non utilizzati, all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie. Sono esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, salvo il caso in cui questi siano stati ceduti direttamente dall'azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ovvero da suo rappresentante, concessionario o distributore sul territorio nazionale, o da struttura sanitaria; i medicinali contenenti sostanze stupefacenti; i medicinali contenenti sostanze psicotrope, salvo il caso in cui il regime di fornitura sia a ricetta ripetibile senza limitazioni per il trattamento di pa-

tologie psichiatriche; nonché i medicinali dispensabili esclusivamente in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi della normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero della salute provvede ad aggiornare le modalità del decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 80 del 6 aprile 2018, recante “Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore”. ».

5.07. Gadda, Mulè, Boschi, Faraone.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere

raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle fasce assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.

6.1. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « 18-bis », secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.2. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 1, capoverso « 18-bis », secondo periodo, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6.3. Miele.

Al comma 1, capoverso « 18-bis », secondo periodo, sostituire le parole: Fondo

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti*: Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.

1-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, primo paragrafo, dopo le parole: « della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria » sono aggiunte le seguenti: « ovvero della prova unica relativa alla procedura straordinaria bandita con il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 ».

6.5. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ghio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: « dodici » sono sostituite dalle seguenti: « tredici ».

6.6. Congedo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027 ».

*** 6.7.** Pella.

*** 6.8.** Steger, Manes.

*** 6.9.** Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della conclusione del concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al fine di assicurare il potenziamento e l'implementazione dei processi di formazione, vigilanza e supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al precedente periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, individuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno avuto l'incarico rinnovato o prorogato almeno due volte o con incarico triennale rinnovato o prorogato almeno una volta entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo, sono definite le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli e in una prova orale esperienziale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il bando della procedura determina l'ammontare del contributo a carico dei partecipanti alla procedura, in misura tale da assicurarne l'integrale copertura. Fatti salvi i posti assegnati ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad assumere i vincitori della procedura di cui al presente comma nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente per il triennio 2026-2028, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in ogni caso, in coda ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

**** 6.10.** Pella, Gentile, Boschi.

**** 6.11.** Loizzo.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.

6.12. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 2-*bis* è sostituito con il seguente:

« 2-*bis*. Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate nei limiti dei posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, fino al raggiungimento della dotazione organica prevista dall'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186. ».

6.13. Patriarca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-*sexies* è sostituito dal seguente:

« 83-*sexies*. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni, che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e

2026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-*quinquies* del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-*quinquies*. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. ».

6.14. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nelle more di una compiuta definizione a livello contrattuale delle figure di supporto all'autonomia scolastica, il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

« 5. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e

didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori e questi restano inquadrati nella funzione docente. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF. Il dirigente scolastico è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5-*ter*. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-*bis*, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25 per cento degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.

5-*quater*. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

5-*quinquies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-*quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-*sexies*. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico. ».

6.15. Boschi, Faraone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico

2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2024 di 25 milioni di euro ogni anno, oltre a quanto già stanziato dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare alla copertura delle maggiori spese già sostenute a partire dal 1° settembre 2019, al lordo degli oneri a carico dello Stato e dai successivi stanziamenti previsti dalla legge con il solo fine di coprire quanto già corrisposto ed evitarne la restituzione, tenendo in considerazione anche quanto previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 12 marzo 2025 in merito al nuovo sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

6.16. Boschi, Faraone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi di cui alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di assicurare la continuità e la tempestività delle immmissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, la validità della graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Le graduatorie di cui al presente comma possono essere utilizzate fino alla predetta data per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto dei contingenti annualmente autorizzati e delle facoltà assunzionali vigenti, ivi compresi gli scorrimenti degli idonei nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo

35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6.17. Pisano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità prodromiche all'anno scolastico 2026/2027, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

6.18. Boschi, Faraone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, è prorogata fino al 31 dicembre 2028. La proroga opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento

della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*** 6.19.** Miele.

*** 6.47.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6.20. Tucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di durata delle graduatorie dei concorsi pubblici, la graduatoria del concorso pubblico di cui al decreto dipartimentale n. 3112 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito è valida fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione del piano delle assunzioni relativo al personale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.21. Romano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, relativo alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « 2025/2026 » sono aggiunte le seguenti: « , 2026/2027 e 2027/2028 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 ».

6.22. Tassinari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A far data dal 1° gennaio 2026, il Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica è incrementato di 35 milioni di euro a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del primo periodo dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6.23. Boschi, Faraone.

(Inammissibile)

Sopprimere comma 6.

6.24. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi all'estero di cui al comma 2, lettera a), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo sono definiti con decreto del Ministro degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

6.25. Patriarca.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-*ter* è sostituito dal seguente:

« 83-*ter*. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2027, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni

regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2026/2027 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2026 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

6.26. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-*ter*, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno scolastico 2026/2027 »;

b) le parole: « per il solo anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 »;

c) le parole: « per il medesimo anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle

seguenti: « per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 ».

6.27. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*quinquies*, terzo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo, » sono inserite le seguenti: « e delle procedure del concorso ordinario di cui al comma 11-*septies*.1. »;

b) al comma 11-*quinquies*, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento, per la regione individuata e a seguito della prova preselettiva, della prova scritta o della prova orale del predetto concorso »;

c) il comma 11-*sexies*, è sostituito con il seguente:

« 11-*sexies*. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinquies*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede e integra le modalità di accesso e svolgimento: per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10; per i soggetti partecipanti al concorso di cui al comma 11-*septies*.1. ».

6.28. Bicchielli, Patriarca, Gatta, Pittalis, De Palma, Lovecchio, Pisano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di evitare il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione nell'interesse della collettività, data l'importanza rivestita da quest'ultimi nell'offerta educativa scolastica nonché nell'economia generale in considerazione dell'elevato numero degli operatori coinvolti nell'organizzazione, in deroga a quanto disposto relativamente al conseguimento della qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fino al 31 maggio 2027 è consentito alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gara per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, *stage* linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.

6.30. Pastorino.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'applicazione dell'articolo 1, commi 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è differita al 1° gennaio 2028. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo vigente al 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.31. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Dall'anno scolastico 2026/27 è prevista la copertura delle sedi scolastiche in

reggenza per l'intero anno scolastico tramite l'assunzione di dirigenti scolastici attingendo dalla graduatoria del concorso riservato bandito con decreto ministeriale n. 107 del 2023 e dalla graduatoria del concorso ordinario bandito con il decreto ministeriale n. 194 del 2022 nelle percentuali del comma precedente.

6.32. Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, relativo alle risorse per i compensi di natura accessoria spettanti ai Gruppi per l'inclusione territoriale non utilizzate e provenienti da esercizi finanziari pregressi, le parole: « , nell'anno 2024, » sono sostituite dalle seguenti: « , nell'anno 2026, ».

6.33. Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 » sono soppresse;

b) le parole: « e terzo » sono soppresse;

c) le parole: « in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e sono prorogate sino al loro esaurimento. ».

6.34. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per l'anno scolastico 2026/2027, per le operazioni di mobilità dei dirigenti non viene richiesto il parere del direttore generale dell'ufficio scolastico di servizio in deroga all'articolo 39 del CCNL 2019/21 dell'area istruzione e ricerca.

6.35. Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 5, comma 4-*quiquies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **6.29.** Roggiani.

* **6.36.** Pella.

* **6.37.** Steger, Manes.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dopo le parole: « anno scolastico 2025/2026 » sono inserite le seguenti: « e 2026/2027 ».

6.38. Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027 nel caso in cui gli uffici scolastici regionali non abbiano pubblicato l'elenco delle strutture convenzionate.

6.39. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Dall'anno scolastico 2026/27 la distribuzione dei posti disponibili è effettuata attingendo per il 50 per cento dei posti disponibili dalla graduatoria del concorso riservato bandito con decreto ministeriale n. 107 del 2023 e per il 50 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario bandito con il decreto ministeriale n. 194 del 2022.

6.40. Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 83-*sexies*, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, » e le parole: « per il medesimo anno scolastico 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, ».

6.41. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Ghirra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2025.

6.42. Zinzi, Loizzo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2025, 2026, 2027 e 2028 ».

6-ter. Agli oneri di cui al comma **6-bis**, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.43. Urzì, Montaruli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 5, comma 11-septies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « almeno per il 60 per cento dei posti » sono sostituite dalle seguenti: « per il 50 per cento dei posti » e le parole: « fino al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per il 50 per cento ».

6-ter. Per l'anno scolastico 2026/2027 le disponibilità dei posti di dirigenza da assegnare in reggenza possono essere computate ai fini delle immissioni in ruolo.

6.44. Sasso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: « a partire dall'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite con le seguenti: « a partire dall'anno scolastico 2027/2028 », le parole: « destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026 »

sono sostituite dalle seguenti: « destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027 », e le parole « relativa al triennio 2022-2024 » sono soppresse.

6-ter. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: « per l'anno scolastico 2025/2026 » sono soppresse e le parole: « contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021 » sono sostituite con le seguenti: « contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca vigente ».

6.46. Miele.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99, al comma 2, le parole: « anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS *Academy* e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy* » sono soppresse.

6-ter. Al fine dell'internazionalizzazione degli ITS *Academy*, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la realizzazione di percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS *Academy* e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*.

6-*quater*. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6-*ter* sono definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6.48. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto e al settimo quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-*novies*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: « 10 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre 2026 ».

7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 2, sostituire le parole: 10 giugno 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

* **7.2.** Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

* **7.3.** Ferrari.

Al comma 2, sostituire le parole: 10 giugno 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Anche in relazione alla proroga delle procedure di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità presenta al

Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*septies*.

2-*ter*. Nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di promuovere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nel settore dell'università, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, uno o più decreti legislativi per l'adozione e il potenziamento di disposizioni volte a promuovere una rappresentanza equilibrata dei generi nel settore dell'università attraverso la realizzazione di un processo di riequilibrio di genere. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere la parità tra i sessi nel settore della formazione universitaria, favorendo la presenza delle donne nei vari organi degli atenei;

b) realizzare il riordino degli organismi indipendenti di valutazione degli atenei;

c) assicurare che la quota riservata al genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 30 per cento del numero dei componenti dell'organo, nonché di tutti gli organi collegiali, ivi compresi gli organi incaricati della valutazione per il reclutamento del personale docente e ricercatore di ciascun ateneo.

2-*quater*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-*ter* sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comun-

que adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2-quinquies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite quote premiali di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore degli atenei che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

2-septies. Per i medesimi fini di cui ai commi precedenti, a decorrere dal 1° luglio 2026 i regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prevedono la pubblicazione degli indicatori relativi alle pari opportunità tra donne e uomini e alle azioni attuate per ridurre le disuguaglianze, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.4. Bonetti.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei

limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2-bis è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 2-bis. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e quale personale tecnico D ed EP con laurea magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo.

2-quinquies. In via di prima applicazione, è data, su richiesta, la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 2-quater in materie coerenti con le attività svolte e che abbia svolto, per almeno cinque anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di

essere inquadrato nell'istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato previa valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 5.

2-*sexies*. Le valutazioni di idoneità sono effettuate, presso i dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui titoli e sulle attività svolte dal candidato di cui all'allegato A.

7.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026 »;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinqüies* è sostituito dal seguente:

« 4-*quinqüies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026 ».

2. *ter*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

2-*quater*. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,

n. 79, il comma 6-*vicies semel* è sostituito dal seguente:

« 6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro 24 mesi dalla la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-*ter* prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

7.6. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quater* è abrogato;

b) al comma 4-*quinqüies* le parole: « al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».

2-*ter*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

7.7. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le

parole « per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2026 ».

2-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma 2-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto del requisito di cui al primo periodo ai fini dell'accesso al contributo.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

* 7.8. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.

* 7.9. Malagola.

* 7.10. Cattaneo.

* 7.11. Faraone.

* 7.12. Bonetti.

* 7.13. Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 312, terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2025 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2025 » e le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite con le seguenti: « quindici mesi »;

b) al comma 314, le parole: « di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono

sostituite con le seguenti: « 27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.14. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », all'articolo 16-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 »;

b) al comma 2, le parole: « 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.15. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, terzo periodo, della medesima legge, continua a svolgere le proprie funzioni nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al termine del 31 luglio 2027.

7.16. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027 ».

7.17. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

7.18. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 4-quinquies, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».

7.19. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-quater è abrogato;

b) al comma 4-quinquies le parole: « al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».

7.20. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine di garantire il mantenimento dell'organico e una programmazione coerente con le funzioni istituzionali e strategiche degli enti medesimi.

7.21. Manzi, Toni Ricciardi, Orfini, Berruto, Iacono.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

7.22. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il termine finale di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2027 e il termine per la maturazione dei requisiti è aggiornato al 31 dicembre 2026.

7.23. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Ber-ruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025/2026 ».

* **7.24.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

* **7.25.** Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 14, comma 6-vicies semel, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 24-ter, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

** **7.27.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

** **7.28.** Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024, n. 1835, le parole: « 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2026/2027 ».

7.29. Bof.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Limitatamente alle verifiche di profitto, il termine previsto per le misure contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024 n. 1835, recante disposizioni su verifiche di profitto e sedi d'esame, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

7.30. Deborah Bergamini, Pella, Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire la continuità delle politiche di reclutamento e stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca le risorse pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, derivanti dall'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, sono prorogate all'anno 2028 e destinate alle procedure di stabilizzazione del personale.

7.31. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Ber-ruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale impiegato nei progetti finanziati dal PNRR, è eliminato il termine per la maturazione dei requisiti, che possono essere conseguiti entro la conclusione dei progetti medesimi, considerando utili anche tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo determinato, incluse quelle finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca.

7.32. Manzi, Toni Ricciardi, Orfini, Ber-ruto, Iacono.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istitu-

zionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al termine del 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al presente comma.

7.33. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il personale docente che ha maturato entro l'anno accademico 2024/2025 tre annualità di servizio nelle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica e musicale nei corsi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché il personale idoneo nelle procedure concorsuali bandite ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 29 marzo 2023, n. 180, è collocato in un albo nazionale dal quale le istituzioni possono attingere ai fini delle immissioni in ruolo. Il personale individuato dal suddetto albo deve aver prestato almeno un anno di servizio nell'istituzione che ne richiede l'assunzione a tempo indeterminato ed ha l'obbligo di permanere in detta sede per sette anni.

7.34. Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di assicurare il completamento delle attività afferenti alla misura M4C1 – Investimento 1.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Orientamento attivo nella transizione scuola-università », i termini per la realizzazione delle attività e per la rendicontazione, come previsti dai provvedimenti attuativi di competenza, sono

prorogati al 30 aprile 2027. Le attività eseguite successivamente al 30 giugno 2026 possono essere finanziate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante apposito riparto disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, avvalendosi dell'applicazione ministeriale di rendicontazione già in uso.

7.35. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle università per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

7.36. Faraone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *10-bis.* I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultavano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruiti per ulteriori tre

periodi d'imposta soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale nell'Unione europea, quotate sul segmento *Euronext Growth Milan* di Borsa italiana o equivalente. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;

b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 50 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 250 mila euro di buoni del Tesoro poliennali o titoli equivalenti degli stati membri dell'Unione europea con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (FNSI), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e);

e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 50 mila euro in *start up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni.

10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 per cento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 30 mila. L'esercizio dell'opzione è precluso ai lavoratori che non abbiano almeno tre figli a carico al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del pre-

sente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'articolo 29, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

10-*quinquies*. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione. »

2. Il comma 4 dell'articolo 5, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è abrogato. I suoi effetti cessano a partire dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.02. Patriarca.

ART. 8.

Sopprimere il comma 3.

8.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I Ministeri, gli enti statali e territoriali che hanno in uso o sono proprietari di immobili con differenti destinazioni d'uso, ad esclusione del Ministero dell'istruzione e del merito, compresi gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che alla data del 31 dicembre 2024 non abbiano completato o avviato l'*iter* per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma degli edifici, provvedono entro il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni ovvero l'incremento

delle misure gestionali previste per l'emergenza.

8.3. Roggiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali presso la direzione regionale musei Calabria, il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e i parchi archeologici di Crotone e Sibari, nonché di valorizzare le competenze maturate dal personale già impiegato in qualità di tirocinanti ministeriali e successivamente contrattualizzato con rapporti di lavoro a tempo determinato, il Ministero della cultura è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2025.

8.4. Stumpo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 554, lettere b), c), d) e e), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027.

5-*ter*. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, per l'anno 2026 sono riconosciuti integralmente anche in eccedenza rispetto ai limiti massimi di spesa annualmente previsti dalla normativa vigente, sulla base delle domande ammissibili presentate secondo l'ordine cronologico e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla medesima normativa. Le eventuali eccedenze rispetto ai limiti di spesa annuali concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario degli esercizi successivi e sono coperte a valere sulle risorse annualmente destinate al settore cinematografico e audiovisivo, al fine di garantire la piena fruizione dei crediti d'imposta maturati.

5-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati di concerto con il

Ministro della cultura, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.5. Grippo, Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 554, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.

* **8.40.** Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.

* **8.41.** Latini.

* **8.42.** Grippo, Bonetti.

* **8.43.** Boschi, Faraone.

* **8.44.** Mollicone, Cangiano, Amorese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e **1-bis**, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2026, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

8.27. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 12, comma 16-*duodevicies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026". ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma **5-bis**, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « per il triennio 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2025-2027 ».

8.6. Mulè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 12, comma 16-*duodevicies*, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nell'anno 2027 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma **5-bis**, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « per il triennio 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2025-2027 ».

8.7. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 12, comma 16-*duodevicies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026". ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma **5-bis**, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **8.8.** Orfini, Manzi, Bonafè, Iacono, Ber-ruto.

* **8.9.** Faraone.

* **8.10.** Mollicone, Cangiano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma **5-bis**, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.11. Bagnai.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: « Fondazione Museo di fotografia contemporanea » sono sostituite dalle seguenti: « Fondazione Museo Nazionale di Fotografia » e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **5-bis**, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8.12. Mollicone, Amorese.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Nelle more della graduale stabilizzazione del personale di cui all'articolo **50-ter**, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunto mediante procedure selettive pubbliche, e allo scopo di assicurare la continuità delle attività svolte a favore delle amministrazioni ivi previste, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo **50-ter**, in corso al 31 dicembre 2025, sono rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2027.

5-ter. Ai fini di cui al comma **5-bis**, le amministrazioni titolari dei rapporti di lavoro a tempo determinato ivi previsti possono procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla graduale stabilizzazione del predetto personale, mediante procedure comparative e all'esito positivo del servizio prestato.

8.13. Cannizzaro, Mangialavori, Loizzo, Arruzzolo, Gentile, Stumpo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a 36 ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno 18 mesi.

8.20. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.

8.21. Vietri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data

del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2026.

8.22. Zinzi, Loizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il CIPESS, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici avente sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, risorse per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedenti all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2026-2028, i programmi sono presentati entro il 28 marzo 2026. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Istituto presenta una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

8.14. Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.

8.16. Bonafè, Manzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8.18. Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal presente comma in riferimento all'edizione 2026 del corso »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la Fondazione Scuola del patrimonio è autorizzata a organizzare nel 2026 una seconda edizione del corso di cui al presente comma a favore dei candidati vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale organizzazione del Ministero della cultura dell'8 marzo 2023 e che non sono stati ammessi al corso nell'anno 2023. Il Ministero della cultura può bandire nuovi concorsi da dirigente, solo previo esaurimento anche della graduatoria dei candidati di cui al quinto che abbiano superato il corso nell'edizione 2026 ».

8.15. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse già selezionate mediante procedura concorsuale, evitando l'onere economico e temporale derivante dall'indizione di un nuovo concorso durante la fase di ultimazione della riforma strutturale del dicastero e stante l'elevato grado di specializzazione per la figura professionale ricercata, la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 novembre 2022) Profilo Codice 05 – FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE, si intende prorogata di un anno dalla data di pubblicazione.

8.17. Manzi, Casu, Orfini, Iacono, Berruto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I dirigenti risultati idonei all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5 sono immessi in ruolo con priorità rispetto al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, il Ministero della cultura procede all'immissione in ruolo degli idonei prima di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni o a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ».

8.19. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 31 dicembre 2026, la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

* **8.23.** Evi, Bonafè, Simiani, Curti, Ferrari.

* **8.24.** Tassinari.

* **8.25.** Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « in ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

b) le parole: « per il triennio 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2023-2025 »;

c) le parole: « 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 e 2026, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta, rispettivamente, nell'anno 2024 e nell'anno 2025 ».

8.26. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati di diritto fino al termine di tre anni dalla data del conferimento.

8.28. Mollicone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari.

* **8.29.** Pella.

* **8.30.** Boschi, Faraone.

* **8.31.** Lacarra.

* **8.32.** Dell'Olio, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo le parole: « per l'anno 2027 » sono inserite le seguenti: « e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ».

8.33. Deborah Bergamini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sostituire la parola: « biennale » con la seguente: « quadriennale ». La disposizione si applica agli incarichi già in essere.

* **8.34.** Cattaneo.

* **8.45.** Miele.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « per il triennio 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2025-2027 ».

** **8.35.** Mulè.

** **8.46.** Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro cinquantaquattro mesi ».

* **8.36.** Mascaretti.

* **8.37.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

* **8.38.** Pella, Mazzetti.

* **8.39.** Tirelli, Romano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga di termini in materia di contributi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo per soggetti colpiti da eventi sismici)

1. In considerazione degli effetti prodotti dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 2009, per gli enti dello spettacolo riconosciuti quali enti morali e operanti nei territori colpiti dai medesimi eventi, sono prorogati al 31 dicembre 2026, i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, relativi alle annualità 2011 e 2012, nonché per il contributo relativo all'annualità 2013, già stanziati e non ancora liquidati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1, l'impossibilità di procedere alla rendicontazione delle annualità pregresse, derivante da eventi direttamente riconducibili al sisma del 2009, non costituisce causa ostativa, ferma restando la verifica dei requisiti soggettivi e dell'attività svolta.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8.03. Testa.

(Inammissibile)

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « strutture alberghiere » sono inserite

le seguenti: « ed extralberghiere imprenditoriali ».

9.1. Simiani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. I comuni, nel rispetto delle esigenze di sicurezza stradale e di fluidità della circolazione, possono concedere in via temporanea porzioni della sede stradale o stalli di sosta a favore delle strutture ricettive extralberghiere esercitate in forma imprenditoriale, esclusivamente per le seguenti finalità:

a) operazioni di carico e scarico da parte dei titolari dell'attività ricettiva, dei loro ospiti e fornitori, per il tempo strettamente occorrente alle menzionate operazioni, nonché per le operazioni di identificazione di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) sosta temporanea degli ospiti, nei limiti massimi di seguito indicati:

1) strutture con due o tre camere: un solo stallo;

2) strutture con quattro o cinque camere: fino a due stalli;

3) strutture con sei o più camere: fino a tre stalli.

1-quater. Le concessioni di cui al comma 1-ter:

a) hanno durata temporanea e non possono costituire, per il concessionario, il presupposto per vantare diritti nei confronti dell'Ente concedente;

b) sono subordinate al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico secondo la normativa vigente;

c) non possono essere rilasciate a favore delle locazioni turistiche di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, né delle attività ricettive esercitate in forma non imprenditoriale. ».

9.2. Simiani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « sessantotto anni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « settanta anni ».

9.3. Cattoi, Maccanti, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-quater) accertamento delle violazioni di cui all'articolo 157, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'articolo 158, con rilevazione effettuata con dispositivi mobili individuali di uso comune, per mezzo di sistemi digitali o *software*, o entrambi, approvati dal Ministero. »;

b) al comma 1-quater:

1) al primo periodo, dopo le parole: « In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis) » sono inserite le seguenti: « e g-quater) »;

2) al secondo periodo, le parole: « Tali strumenti devono essere gestiti » sono sostituite dalle seguenti: « La rilevazione effettuata con tali strumenti viene gestita ».

9.4. Cesa.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2026.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole: Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.

9.5. Barzotti, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 2, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

*** 9.6.** Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

*** 9.7.** Ruffino, Bonetti.

*** 9.8.** Grimaldi, Zaratti.

*** 9.9.** Fornaro, Guerra, Berruto, Gribaudo, Laus, Roggiani.

*** 9.10.** Pella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: « Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 » e le parole: « a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027 ».

2-ter. Per l'anno 2026, almeno l'incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello

Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2026, è ripartito proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi *standard*, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

9.11. Comaroli, Iezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, per i progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *c*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, il termine massimo per il conseguimento degli obiettivi finali individuati nei relativi cronoprogrammi procedurali è fissato al 31 dicembre 2028. A tal fine, è autorizzata la spesa di 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5,427 milioni di euro per l'anno 2028. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti adottati ai sensi dell'ar-

articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5,427 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e non utilizzate.

9.12. Bruzzone, Comaroli, Iezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ente proprietario della strada, in caso di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica, su istanza dell'interessato, rimodula la durata prevista dai provvedimenti di occupazione del suolo pubblico, anche se già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tale da consentire il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito. ».

9.13. Pella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

«14-ter. I comuni possono autorizzare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della disciplina della circolazione stradale, la realizzazione su suolo pubblico o su

suolo privato gravato da servitù di uso pubblico di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in prossimità delle strutture ricettive extralberghiere esercitate in forma imprenditoriale, nonché di spazi riservati alla ricarica di biciclette elettriche, quali servizi di mobilità sostenibile ad accesso pubblico. Tali infrastrutture sono considerate opere di interesse generale e sono realizzate nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle procedure semplificate e dei principi di non discriminazione di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. ».

9.15. Simiani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione per la viabilità di accesso a Maratea, considerato l'elevato pregio paesistico e ambientale dell'area interessata dall'intervento e l'elevato rischio idrogeologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incaricato di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi per la realizzazione della galleria di accesso a Maratea. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

9.16. Furguele, Latini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, è rifinanziata per l'anno 2026 con una dotazione pari a 80 milioni di euro ed è prorogata per gli anni 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.17. Furfaro, Braga, Simiani, Ciani, Malvasi, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Stumpo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »;

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

9.18. Montemagni, Bof, Iezzi, Comaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, alinea, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »

9.19. Tirelli, Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

* **9.20.** Pella, Gentile.

* **9.21.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **9.22.** Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

* **9.23.** Gadda, Faraone.

* **9.24.** Nevi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico

locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: « Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 » e le parole: « a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027 ».

**** 9.25.** Molinari, Maccanti, Bof, Gusmeroli, Giglio Vigna, Giaccione, Zinzi, Andreuzza, Bisa, Coin, Pretto, Carrà, Sudano, Di Mattina, Loizzo, Furguele, Miele, Matone, Ottaviani, Benvenuto.

**** 9.26.** Pella.

**** 9.27.** Giovine, Montaruli, Amich, Frijia, Zurzolo.

**** 9.28.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: « Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: « al fine della ripartizione del medesimo Fondo a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al fine della ripartizione del medesimo Fondo a decorrere dall'anno 2027 ».

9.29. Baldelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 27, comma 2-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

*** 9.30.** Steger, Manes.

*** 9.31.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra.

*** 9.32.** Pella.

*** 9.33.** Grimaldi, Zaratti.

*** 9.34.** Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*** 9.35.** Boschi, Faraone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 148-*ter*, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 30 giugno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2026 ».

9.36. Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “ buono portuale ”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il

contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.37. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, ovvero stazioni marittime passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi

di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.38. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero Stazioni Marittime Passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal

fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. ».

* **9.41.** Deidda, Frijia.

* **9.42.** Pastorino.

* **9.44.** Tenerini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: « dal 2023 al 2026 » sono inserite le seguenti: « , e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 »;

2) le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

3) dopo le parole: « ai sensi degli articoli » sono inserite le seguenti: « 6, comma 10, »;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale; »;

c) alla lettera b), le parole: « pari a 10.000 euro per ciascuna impresa » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 »;

d) alla lettera c), le parole da: « automazione e digitalizzazione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9.39. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frasinì, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di prorogare le misure volte ad incentivare il lavoro portuale, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,

n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari

a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. ».

9.45. Traversi, Fede, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 471, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 » sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma **3-bis**, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.40. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di provvedere allo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.46. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro por-

tuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: « crisi nel » sono sostituite dalle seguenti: « crisi internazionali comprese quelle nel », e le parole: « anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2024, 2025 e 2026 ».

3-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma **3-bis**, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9.71. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frassinì, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In considerazione del persistere e dell'aggravarsi delle crisi internazionali, all'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, » sono sostituite dalle seguenti: « e delle crisi internazionali comprese quelle nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, »;

b) le parole: « e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, » sono sostituite dalle seguenti: « e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma **3-bis**, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.47. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

3-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

9.48. Marino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

3-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

9.49. Gaetana Russo, Cerreto, Sbardella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo sono posti a carico dei gestori, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore dell'Agenzia, sono devoluti direttamente all'Agenzia a titolo di entrata propria e sono destinate al potenziamento delle attività ispettive e di controllo dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e ad alimentare il Fondo delle risorse decentrate. »;

b) al comma 9, lettera b), le parole: « 668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale » sono sostituite dalle seguenti: « 642 unità, di cui 46 di livello dirigenziale non generale e 4 uffici di livello dirigenziale generale »;

c) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: « e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelle relative ai regolamenti di amministrazione che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Le deliberazioni del comitato direttivo relative ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia, qualora non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« **12-bis.** In aggiunta ai trasferimenti statali già previsti a legislazione vigente, costituiscono entrate proprie riscosse direttamente dall'Agenzia:

a) le somme riscosse a seguito delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 5;

b) i proventi derivanti dal pagamento in favore dell'Agenzia delle tariffe previste per le attività di cui agli articoli 5, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, nonché di quelle previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal comma 4-*quater* del presente articolo. »;

e) al comma 13, le parole: « tre posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni ».

9.52. Faraone.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui al medesimo articolo 49-*septies* del codice e alle disposizioni del medesimo regolamento n. 142 del 2023 entro il 31 ottobre 2027, ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione.

9.53. Maccanti, Iezzi, Comaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 2027.

*** 9.54.** Caroppo.

*** 9.56.** Casu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b):

1) al numero 3) le parole: « 28 febbraio », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile »;

2) al numero 3.1) le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre »;

3) al numero 3.2) le parole: « 15 settembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »;

b) al comma 9, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2026 » e le parole: « 15 settembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 ».

**** 9.57.** Braga, Simiani, Bonafè, Roggiani, Curti, Evi, Ferrari, Gnassi, Stefanazzi, Gianassi, Ubaldo Pagano, Lacarra, Andrea Rossi.

**** 9.58.** Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel

limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 ».

- * **9.60.** Casu, Ghio, Bakkali, Barbagallo, Morassut.
- * **9.61.** Osnato, Frijia, Deidda.
- * **9.62.** Cesa.
- * **9.63.** Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle relazioni territoriali sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia, tratta funzionale del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero e nelle more della consegna all'esercizio del progetto Nodo di Genova Terzo Valico dei Giovi, il progetto « Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese – 1^a fase – Raddoppio tratta Parma-Vicofertile » include la realizzazione dell'opera « Parma Fiera-nuova fermata AV », ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. I finanziamenti assegnati a Rete ferroviaria italiana ai sensi della delibera Cipe n. 19/2009 sono integrati di una dotazione finanziaria aggiuntiva e vincolati alla realizzazione della fermata « Parma Fiera-nuova fermata AV », per 20 milioni di euro nel 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a valere sulle risorse apportate dalla rimodulazione delle risorse assegnate alla Missione M2 C2, Investimento 3.4 della tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, così come aggiornata, da ultimo, il 9 settembre 2025. Eventuali determinazioni assunte dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e adottate secondo le modalità ivi previste, tengono conto dei motivi di sicurezza e qualità delle relazioni di cui al primo periodo e dell'attuazione del progetto di cui al secondo periodo.

- 9.64.** Cattaneo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di assicurare il completamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito fondo, denominato « Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino », con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 9.65.** Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, si applica anche all'anno 2027 la contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

9.66. Bellomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'operatività del Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata per gli anni gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.67. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

9.68. Urzì.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità realizzativa dell'intervento « Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno » (CUP D21E08000000001), incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e finanziato con delibere CIPE n. 52/2008 e n. 67/2008 e CIPESS n. 23/2022, i termini di utilizzo delle risorse statali ivi autorizzate sono prorogati al 31 dicembre 2028, comprensivi delle occorrenze di collaudo e rendicontazione. Fino al medesimo termine, i relativi stanziamenti sono sottratti ai meccanismi di perenzione e sono consentite, senza perdita del contributo, rimodulazioni del quadro economico e varianti strettamente necessarie al superamento delle interferenze e all'adeguamento alle prescrizioni della CIPESS n. 23/2022, nel rispetto della spesa autorizzata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ulteriori risorse, a valere sul Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, per la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e non altrimenti coperti.

9.69. Roggiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di consentire il completamento dei lavori relativi alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno (CUP D21E08000000001), incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e finanziato con delibera CIPE n. 52/2008 e n. 67/2008 e CIPESS n. 23/2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti di finanziamento insistenti sull'opera. È, altresì, prorogato il termine di utilizzo sino al momento del collaudo e della rendicontazione comprese.

9.70. Roggiani.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'operatività del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.72. Ferrari, Braga, Simiani, Furfaro, Curti, Evi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2025, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2026, ».

9.73. Montaruli, Longi, Trancassini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2026. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

9.74. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo l'articolo 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis.

(Modifiche in materia di periodicità delle revisioni)

1. I controlli periodici cui devono essere sottoposte le zattere di salvataggio previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, sono posticipati di un anno. ».

9.75. Congedo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 62, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: « Il ricorso alla stazione appaltante » sono premesse le seguenti: « Senza applicare le procedure di affidamento di cui al presente Codice »;

b) dopo le parole: « mediante apposita convenzione », sono aggiunte le seguenti: « ovvero attraverso società interamente pubblica costituita ai sensi dell'articolo 4, comma

2, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».

* **9.76.** Zinzi.

* **9.105.** Volpi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2026, all'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-decies, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 »;

b) al comma 4-undecies, le parole: « 30 settembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».

9.103. Frija.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2026, il termine di cui all'articolo 7, comma 4-undecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2026.

9.79. Pella, Paolo Emilio Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione di cui all'articolo 7, comma 4-undecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.

9.80. Di Mattina.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 7, comma 4-undecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: « 30 settembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».

9.104. Gadda, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il termine per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è fissato al 30 giugno 2026. Il decreto di cui al primo periodo prevede che non possano essere ammessi agli interventi di sostegno abitativo quanti non ottemperino, ove stabiliti, agli obblighi di mantenimento dell'ex coniuge e dei figli, nonché alle altre prescrizioni di natura personale e patrimoniale contenute negli accordi o nei provvedimenti di separazione e divorzio.

9.82. Bonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto nonché incentivare gli investimenti nella logistica a minor impatto ambientale, all'articolo 1, comma 698, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 ». Conseguentemente, le risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

9.84. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo cause non direttamente imputabili al comune beneficiario ovvero cause di forza maggiore, eventi imprevedibili opportunamente comprovati ».

9.85. Fascina.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 30 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 marzo 2027 »;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 ».

*** 9.86.** Casasco, Squeri, Pella.

*** 9.87.** Comaroli, Barabotti, Dara, Maccanti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

*** 9.88.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 30 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 » sono

sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2026 ».

9.89. Deidda, Amich, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Baldelli, Longi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2026.

*** 9.90.** Frassini, Maccanti, De Bertoldi, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bof.

*** 9.91.** Caroppo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogata anche per l'anno 2028 per un importo pari a 1,5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

9.93. Caroppo, Pella, Paolo Emilio Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: « stipulati entro il 31 maggio 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « stipulati entro il 31 dicembre 1991 ».

*** 9.94.** Zaratti, Grimaldi.

*** 9.95.** Bonafè, Mancini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'incarico del presidente *pro tempore* dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è prorogato fino alla scadenza del consiglio di amministrazione del medesimo Ente e, comunque, non oltre il 10 aprile 2027, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.96. Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 32, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

9.97. Di Mattina, Andreuzza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

9.98. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, l'articolo 25 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato.

9.99. Faraone.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico nonché di mantenere gli attuali livelli occupazionali, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario e della puntuale definizione degli interventi neces-

sari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, anche in funzione di prospettive di coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dell'infrastruttura attualmente in corso di valutazione, il termine della gestione commissariale di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene prorogato al 31 dicembre 2027, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9.100. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Frassini, Cattoi, Bof, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si interpreta nel senso che la proroga della durata delle concessioni ivi prevista si applica a tutti i contratti di affidamento, sia totali che parziali, dei servizi e delle attività svolte in sub-concessione presso le aree di servizio autostradali. Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e la tutela dei livelli occupazionali nelle aree di servizio autostradali, la suddetta proroga opera anche in favore dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge.

9.101. Squeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire il mantenimento di un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, per l'aeroporto di Crotone. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.102. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e dell'occupazione di aree demaniali)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 26 è sostituito dal seguente:

« 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio. »;

b) al comma 27, lettera d):

1) dopo le parole: « qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere » sono inserite le seguenti: « e comportanti inedificabilità assoluta »;

2) le parole: « e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici » sono soppresse.

2. Ai fini della presente legge sono sospesi tutti i procedimenti e i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali, anche esecutivi, di natura amministrativa e penale, fino alla definizione delle predette istanze.

9.02. Patriarca, Pierro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 26 è sostituito dal seguente:

« 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo. Ai fini della sanatoria, per le costruzioni in zona sismica, rimane, in ogni caso, ferma la necessità che l'intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio. ».

* **9.03.** Vietri, Cangiano, Cerreto, Schifone, Schiano di Visconti, Giorgianni, Rontondi.

* **9.07.** Zinzi.

* **9.08.** Patriarca, Pierro.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027 con le seguenti: al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029.

* **10.1.** Paolo Emilio Russo, Gentile.

* **10.2.** Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027 con le seguenti: al 31 dicembre 2027 e al 31 marzo 2028.

10.11. Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028. Conseguentemente, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di voto, in coerenza con il principio di universalità dello stesso, e di superare la modalità di voto cosiddetta «opzione inversa», le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.3. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

(Inammissibile limitatamente al terzo periodo del capoverso 1-bis e al comma 1-ter)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028. Conseguentemente, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di voto, in coerenza con il principio di universalità dello stesso, e di superare la modalità di voto cosiddetta «opzione inversa», le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2028.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.4. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

(Inammissibile limitatamente al terzo periodo del capoverso 1-bis e al comma 1-ter)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali ele-

zioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028.

10.5. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2027.

10.6. Di Giuseppe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 504 è inserito il seguente:

« 504-bis. Per consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico 22 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nell'ambito della disponibilità finanziaria di cui al comma 504, con provvedimento di concessione delle agevolazioni a cura dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita dall'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ».

10.7. Cattaneo.

(Inammissibile)

ART. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: « e 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2026 ».

11.2. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11.3. Maiorano.

ART. 12.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **12.1.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Ghio.

* **12.2.** Pella, Gentile.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione della peculiare natura delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e della necessità di assicurare la piena operatività dell'ente, anche in relazione agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il divieto di mobilità volontaria del personale appartenente al Ministero della giustizia non si applica al personale che:

a) abbia partecipato alle procedure di mobilità volontaria bandite dall'Agenzia na-

zionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

b) sia risultato idoneo o vincitore delle procedure di cui alla lettera a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Il trasferimento del personale di cui al comma 1-bis avviene nei limiti delle unità già individuate dalle procedure di mobilità concluse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12.3. Iacono, Barbagallo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».

1-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'efficienza della giustizia.

2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194.000.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle mag-

giori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione, finalizzata ad assicurare maggiori risparmi pari a 194.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

12.4. Grimaldi, Dori, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-quater. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma *2-bis*, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

2-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-*bis*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il seguente:

« 716-*bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 129, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028. ».

12.5. Dori, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è altresì autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica che il predetto personale possieda il requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo e secondo periodo è autorizzata la spesa di 205.000.000 euro per l'anno 2026 e di 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 205.000.000 euro per l'anno 2026 e a 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2026 e a 210.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-ter. Per le finalità di cui al comma *2-bis*, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è altresì autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica che il predetto personale possieda il requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente

comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 di euro annui a decorrenza dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, La-carra, Scarpa, Casu, Ghio, Barbagallo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 194.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per gli anni 2026 e 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

12.7. Grimaldi, Dori, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della

durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 120.071.098 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

12.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino, Iacono, Ghio, Barbagallo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 4-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alle sessioni

da indire per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

3-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « tredici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni ».

* **12.10.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **12.11.** Morrone.

* **12.12.** Dori, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more di una riforma organica della professione forense, all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « tredici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni ».

12.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « entro tredici anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quattordici anni ».

* **12.14.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **12.16.** Morrone.

* **12.17.** Dori, Grimaldi, Zaratti.

* **12.18.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni dell'Ufficio per il processo, per il personale tecnico di amministrazione e *data entry* non stabilizzato e reclutato a tempo determinato tramite concorso deliberato dalla Commissione RIPAM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 26 del 1° aprile 2022, la

permanenza in servizio è prorogata al 31 dicembre 2026.

12.19. Pittalis, Bicchielli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 5-bis, valutate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.20. Bagnai.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 445, comma 2, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

b) all'articolo 460, comma 5, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

12.22. D'Alfonso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi del Programma di edilizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ivi inclusi quelli previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle

opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche oltre i limiti di età previsti a legislazione vigente.

* **12.23.** Furgiuele, Iezzi, Comaroli.

* **12.24.** Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi di edilizia penitenziaria e del PNC, ivi inclusi quelli gestiti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a 24 mesi, anche oltre i limiti di età ordinamentali.

12.38. Cesa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo differito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2025, n. 100, relativo alla responsabilità erariale, è differito al 31 dicembre 2026. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.25. Panizzut, Comaroli, Iezzi, Bof, Frassinì, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo differito dall'articolo 1, comma 1,

del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2025, n. 100, relativo alla responsabilità erariale, è differito al 31 dicembre 2026.

* **12.26.** Pella, Mazzetti.

* **12.27.** Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 ».

12.28. Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « entro il 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2027 ».

* **12.29.** Grippo, Bonetti.

* **12.30.** Boschi, Faraone.

* **12.32.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « 31 ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2027 ».

12.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

12.35. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nelle more della riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali degli ordini e collegi professionali delle professioni regolamentate è sospeso per la durata di un anno. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni al fine di garantire la continuità istituzionale e amministrativa degli enti. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di scioglimento degli organi per gravi irregolarità o commissariamento, nonché le competenze degli organi di vigilanza ministeriale.

12.36. Palombi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire il rafforzamento delle strutture organizzative del Ministero della giustizia, la validità della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1.000 unità di personale non dirigenziale con profilo di conducente di automezzi, bandito con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione (rif. prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) del Ministero della giustizia, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. La graduatoria di cui al presente comma può essere utilizzata, fino alla medesima data, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante scorrimento, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

12.37. Pisano.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità della capacità operativa necessaria all'attuazione degli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, e favorire la stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga al limite di durata massima complessiva di trentasei mesi per ciascun contratto. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.1. Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto

alla crisi idrica, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **13.2.** Rotelli, Trancassini, Cerreto, Testa.

* **13.4.** Carloni, Bruzzone, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

* **13.5.** Squeri.

* **13.6.** Tirelli, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2027 ».

13.7. Bruzzone, Carloni, Cavandoli, Frassinini, Cattoi, Bof, Iezzi, Comaroli.

Sopprimere il comma 2.

13.8. Cappelletti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

« **1-bis.1.** Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento

mento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee

guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della

concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce con-

dizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5. ».

13.9. Peluffo, Simiani, Roggiani, Girelli, Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2031 ». Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

13.10. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2031 ».

* **13.61.** Squeri, Casasco, Cattaneo, Pella.

* **13.62.** Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ». Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

13.11. Gusmeroli, Zucconi, Squeri, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassinini, Ottaviani, Casasco, Polidori, Milani, Mascaretti, Giovine, Maerna, Comba, Iaia, Schiano di Visconti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

* **13.12.** Patriarca.

* **13.13.** Boschi, Faraone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, la parola: « centoventi » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

13.14. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al quarto periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » sono aggiunte le seguenti: « , nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

13.17. De Palma.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera d), dopo le parole: diciassettesimo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: « e dei subcommissari » sono soppresse e.*

13.15. Lovecchio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »

13.16. Milani.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , finalizzato al completamento degli interventi di bonifica e di ambientalizzazione del sito di interesse nazionale di Taranto.

13.18. L'Abbate, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Torto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il cronoprogramma procedurale e finanziario include specifici indicatori relativi all'impatto occupazionale degli interventi di bonifica, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle parti sociali territoriali attraverso apposite forme di informazione periodica.

* **13.19.** Ruffino, D'Alessio.

* **13.20.** De Palma, Pella, Gentile.

* **13.21.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, l'obbligo di emissione e gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto è prorogato al 13 agosto 2026.

5-ter. Fino alla data di cui al comma 5-bis continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

5-quater. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« **10-bis.** In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026. »

13.22. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, l'obbligo di emissione e gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto è prorogato al 13 agosto 2026.

5-ter. Fino alla data di cui al comma 5-bis continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

13.23. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Il termine di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è prorogato fino al 30 giugno 2026.

5-ter. Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine massimo previsto nel comma 5-bis, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13.24. Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« **1-bis.** Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la disponibilità delle tecnologie di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine massimo previsto nel primo periodo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui al successivo comma 3, lettera b). ».

13.25. Squeri.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « quindici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;

b) alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi».

5-ter. Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento dei lavori.

5-ter. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'ultimo periodo è soppresso.

13.26. Cannizzaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «31 dicembre 2030» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2031».

5-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi da 50 a 53 sono soppressi.

5-quater. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 5-ter, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.27. Bonetti.

(Inammissibile limitatamente ai commi 5-ter e 5-quater) ⁽¹⁾

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2026»;

b) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2026 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2026».

5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13.28. Cappelletti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2026-2028, nell'ambito del

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 625 del 4 febbraio 2026.

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

13.29. Paolo Emilio Russo, Pella, Gentile, Cannizzaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « svolgimento delle operazioni R1 » sono inserite le seguenti: « o all'utilizzo di CSS-Combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, »;

2) dopo le parole: « si considera vincolante » sono inserite le seguenti: « , per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo, »;

3) le parole: « limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico » sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

13.30. Furgiuele, Barabotti, Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, l'operatività del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28

dicembre 2015, n. 221, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.32. Evi, Simiani, Curti, Ferrari, Fornero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime.

13.33. Pella, Paolo Emilio Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili

inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*) del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione.

* **13.34.** Tassinari.

* **13.35.** Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Cappelletti.

* **13.36.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **13.37.** Bakkali, Simiani, Gnassi, Evi, Curti, Ferrari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.39. Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'O-

lio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Fino al 31 dicembre 2026 e al fine di dare continuità alle misure di incentivazione per le piccole aziende agricole di montagna di cui all'articolo 39-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2025, si applicano anche alle aziende agricole il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

13.40. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Fermo restando gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026. ».

13.45. Ghirra, Zaratti, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico

nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026. ».

* **13.41.** Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

* **13.42.** Pietrella.

* **13.43.** Pella.

* **13.44.** Benzoni.

* **13.46.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 ottobre 2026, in alternativa alle modalità indicate nell'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in modalità cartacea.

** **13.48.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

** **13.49.** Tassinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 188-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito digitalmente secondo le modalità contenute nel decreto di cui al comma 1, a partire dal quarantesimo mese dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. ».

* **13.50.** Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

* **13.51.** Pella.

* **13.52.** Faraone.

* **13.53.** Benzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « non dirigenziale » sono soppresse;

b) alla lettera a), le parole: « risulti in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « abbia prestato servizio »;

c) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « quindici mesi continuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi continuativi e non ».

13.54. Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « non dirigenziale » sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

13.55. Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: « A partire dalla data » fino a: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e per i dodici mesi successivi ».

13.56. Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole da: « A partire dalla data » fino a: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° marzo 2026 e non oltre il 30 giugno 2026 ».

* **13.57.** Nevi.

* **13.58.** Caretta, Giorgianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sostituire le parole: « A partire dalla data » fino a: « 31 dicembre 2025 », con le seguenti: « A partire dal 1° marzo 2026 e non oltre il 30 giugno 2026, con priorità per gli impianti asserviti ».

13.31. Mattia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

13.60. Bof, Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frasinini, Ottaviani, Iezzi, Ziello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: « transizione ecologica » sono inserite le

seguenti: « da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2026 ».

13.63. Ilaria Fontana, Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il termine operativo delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica, fissato dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), è differito al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale.

13.64. Richetti, Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 11, comma 2-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) le parole: « entro il 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

13.65. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

13.66. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole:

« non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2030 ».

13.68. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Coordinamento con la programmazione europea)

1. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi prorogati o finanziati ai sensi del presente decreto-legge con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nel rispetto del principio di partenariato economico e sociale.

* **13.01.** Ruffino.

* **13.02.** De Luca, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Boschi.

* **13.04.** Pella, Gentile.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Blue Community)

1. Dopo l'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è aggiunto il seguente:

« Art. 72-bis.

(Strategia nazionale delle Blue Community)

1. Entro il 31 dicembre 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove la predisposizione della Strategia nazionale delle *Blue Community*, finalizzata alla valorizzazione, rigenerazione e gestione sostenibile dei territori costieri e marini della Repubblica, nel quadro dei principi dell'economia blu, della transizione ecologica e dell'ecologia integrale.

2. La Strategia nazionale delle *Blue Community* riconosce il valore strategico delle comunità costiere, insulari e lagunari che intendono utilizzare in modo equilibrato e innovativo le proprie risorse naturali, ambientali, culturali e produttive – tra cui mare, coste, biodiversità marina, pesca, energia rinnovabile e patrimonio portuale – favorendo la nascita di modelli territoriali di *Blue Regeneration & Resilience* e promuovendo un nuovo rapporto di scambio e cooperazione con le comunità interne e urbane, al fine di costruire un modello integrato di sviluppo sostenibile nei seguenti ambiti:

a) gestione integrata e certificata degli ecosistemi marini e costieri, comprendente la tutela della biodiversità, il ripristino degli *habitat*, la pianificazione dello spazio marittimo e le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

b) gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi di pesca, con particolare attenzione alla pesca artigianale, alla diversificazione produttiva e alla valorizzazione delle pratiche tradizionali;

c) promozione della bioeconomia blu e della ricerca applicata alle biotecnologie marine, alle alghe, ai bioprodotto e alla valorizzazione dei sottoprodotti della pesca in ottica di economia circolare;

d) produzione di energia da fonti marine rinnovabili, ivi comprese l'eolico *offshore*, il moto ondoso, le correnti marine e la desalinizzazione sostenibile;

e) sviluppo di infrastrutture e portualità sostenibile, mediante la riduzione dell'impatto ambientale, la digitalizzazione dei sistemi portuali e la promozione di modelli di logistica blu a basso impatto;

f) promozione di un turismo blu sostenibile, capace di valorizzare la cultura

marittima, la dieta mediterranea, le produzioni locali e il patrimonio naturale e culturale costiero;

g) rigenerazione urbana e costiera fondata su criteri di resilienza, innovazione sociale e transizione ecologica delle comunità;

h) mobilità marittima e costiera integrata e intelligente, finalizzata a connettere in modo sostenibile porti, borghi costieri, isole minori e aree interne;

i) educazione, ricerca e formazione alla cultura del mare e dell'economia blu, attraverso programmi di apprendimento esperienziale, accademie territoriali e partenariati pubblico-privati.

3. Con proprie leggi o atti di programmazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le Unioni di comuni costieri, le Città metropolitane, i distretti della pesca e le Autorità di sistema portuale promuovono l'attuazione della Strategia nazionale di cui al presente articolo, anche mediante strumenti di cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Strategia nazionale delle *Blue Community* costituisce quadro di riferimento per l'attuazione coordinata dei programmi e fondi europei destinati alla transizione blu e alla gestione sostenibile delle aree costiere, in particolare per gli interventi finanziati nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, del Programma operativo regionale FESR, del PNRR – Missione 2 – Componente 4, e delle iniziative dell'Unione europea per la *Blue Economy* e della Mission “*Restore our Ocean and Waters by 2030*”.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

**** 13.05.** Pella.

**** 13.06.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

**** 13.07.** L'Abbate, Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese:

a) all'alinea, le parole: « al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « di incubatori certificati, » sono aggiunte le seguenti: « dal 1° luglio 2026 » e le parole: « fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità » sono sostituite dalle seguenti: « nel caso di operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità, alle seguenti condizioni: fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie oltre i 12 mesi, e del 40 per cento per le operazioni fino a 12 mesi di durata, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa ».

di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, e fino alla misura massima del 70 per cento per le operazioni finanziarie oltre i 12 mesi e al 50 per cento per le operazioni fino a 12 mesi di durata, riferite alle PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **14.1.** Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **14.2.** Squeri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 »;

b) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga a quanto previsto dal primo periodo, per l'anno 2026, alle fondazioni che si qualificano come enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale e che sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche se non iscritte al repertorio delle notizie economiche e amministrative, l'importo massimo garantito dal Fondo è quello previsto dalla lettera a). ».

14.3. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo al Fondo a sostegno dell'impresa femminile, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

14.5. Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 97 è aggiunto il seguente:

« 97-bis. Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui al comma 97 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

14.4. Tenerini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il termine per la rendicontazione degli interventi e delle misure che consentono l'accesso al « Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere », di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 30 aprile 2027, anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-sexies.

1-ter. Anche alla luce della proroga di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, è rideterminato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 100.000 euro annui per

ciascuna azienda e ciascun ente con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, ovvero in misura non superiore al 2 per cento e nel limite massimo di 100.000 euro annui per ciascuna azienda e ciascun ente con un numero di dipendenti fino a duecentocinquanta, riparametrato e applicato su base mensile, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*quater*. Per i medesimi fini di cui al comma 1-*bis*, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'accesso ad appalti pubblici e a finanziamenti statali è consentito, per le aziende e gli enti con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, solamente se in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

1-*quinquies*. All'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2027, le aziende pubbliche e private che impiegano almeno duecentocinquanta dipendenti sono tenute a dotarsi della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

1-*sexies*. Al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 46-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 46-*ter*.

(Rapporto sulla rappresentanza di genere)

1. Il datore di lavoro delle aziende pubbliche e private che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti per il terzo eser-

cizio consecutivo è tenuto a redigere un rapporto, da pubblicare annualmente nel sito *internet* dell'azienda, sulla situazione della rappresentanza maschile e femminile nella dirigenza e nei componenti degli organi direttivi, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ciascun sesso non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento all'interno della dirigenza e di ciascuno degli organi di cui al comma 1. Tale percentuale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2030, in misura non inferiore al 40 per cento.

3. Le aziende pubbliche e private che non rispettino le soglie percentuali di cui al comma 2 sono tenute a inserire nel rapporto di cui al comma 1 le previsioni di allineamento alle soglie di misurazione degli indicatori chiave di prestazione previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) il 16 marzo 2022.

4. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1, in conformità con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con proprio decreto, definisce le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso comprendere:

a) il numero dei dirigenti e dei componenti degli organi direttivi di sesso femminile e di sesso maschile, le differenze tra le retribuzioni divise per sesso, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascuno. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del dirigente o del componente dell'organo direttivo, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre con la

specificazione del sesso, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera ».

14.6. Bonetti, Gribaudo.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 1-ter a 1-sexies)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « non » è soppressa;

b) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2026 ».

14.133. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 maggio 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e

le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria ».

1-ter. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quater. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi. »;

b) al comma 5, le parole: « , verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, » sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 giugno 2026.

1-quinquies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere

di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.

14.7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-quater e alle parole « o conferiti successivamente a essa » del comma 1-quinquies)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria ».

1-ter. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quater. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,

n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi. »;

b) al comma 5, le parole: « , verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, » sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 aprile 2026.

1-quinquies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.

* **14.8.** Pella.

* **14.9.** Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-quater e alle parole « o conferiti successivamente a essa » del comma 1-quinquies)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. ».

1-ter. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.

**** 14.10.** Pietrella.

**** 14.11.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.

**** 14.12.** Faraone.

(Inammissibile limitatamente alle parole « o conferiti successivamente a essa » del comma 1-ter)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2026 ».

1-ter. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 2, le parole: « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « per due volte »;

b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis.

(Mandati dei componenti degli organi camerale)

1. Ai fini del rispetto dei limiti ai mandati dei componenti degli organi camerale stabiliti dagli articoli 10, comma 7, 14, comma 2 e 16, comma 3, non si conteggia il mandato svolto parzialmente qualora la sua durata sia inferiore alla metà dei giorni più uno della durata effettiva del mandato del Consiglio camerale, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2. Nel computo dei mandati degli organi camerale, non rilevano quelli eventualmente svolti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. ».

*** 14.21.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

*** 14.22.** Battistoni, Gentile.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-ter)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2026 ».

14.143. Trancassini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis; »;

b) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

« Art. 54-bis.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi e alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui inserire gli eventuali mesi usufruiti di divieto e interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto e interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16-bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio con-

tributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

6. Lo sgravio contributivo di cui al comma 5 è concesso per il periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.13. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Le iniziative di investimento di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, vengono definite con le mo-

dalità ed entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1-ter. Il decreto di cui all'articolo 58-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è emanato entro il 30 giugno 2026.

1-quater. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, sono consentite le operazioni di investimento da parte dei Fondi pensione finalizzate all'ottenimento della garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, previe verifiche istruttorie che ne attestino il perseguimento oggettivo di un incremento della redditività prospettica, tenuto conto degli specifici profili di rischio, e la coerenza con i principi di sostenibilità delineati dall'ordinamento europeo. Possono essere attivate le iniziative di investimento più coerenti con lo specifico contesto e più funzionali con le esigenze di innovazione e supporto, digitale, strumentale e logistico, per l'accelerazione dei processi di capitalizzazione, ripatrimonializzazione e internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. Tali iniziative sono sottoposte al Comitato previdenza Italia di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, in caso di valutazione positiva, procede all'inoltro delle relative richieste al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia può essere concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di norma in misura non superiore all'80 per cento della singola operazione finanziaria. Ai predetti fini, i contributi spettanti al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, in relazione a somme impegnate e non ancora erogate, sono riconosciuti entro il termine previsto dall'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, previa rendicontazione delle

attività svolte in coerenza con gli indirizzi ricevuti e con il quadro normativo vigente.

14.14. Romano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di garantire certezza amministrativa, semplificazione procedurale e coerenza con i principi di trasparenza e neutralità economica, è prorogato, entro e non oltre il 31 marzo 2026, il termine per il pagamento, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli indennizzi a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativi ai procedimenti già avviati, riferiti alle somme impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023 e 2024, e per i quali la documentazione istruttoria è stata integralmente trasmessa ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024. Per i procedimenti di cui all'anno 2025, il termine di pagamento è prorogato al 31 maggio 2026.

1-ter. Le somme che, all'esito dei predetti pagamenti, risultino non utilizzate sono destinate, nell'esercizio 2026, all'accoglimento delle domande presentate dai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dipendenti da società non partecipate pubbliche titolari dei cantieri navali, o dai loro eredi, nonché dalle medesime società non partecipate pubbliche, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 1-quinquies.

1-quater. Per l'anno 2026, le risorse annualmente disponibili del Fondo sono destinate:

a) in favore dei lavoratori, nonché dei loro eredi, che abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al

comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro;

b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 1-*quinqüies*. Il riparto è effettuato in base all'ordine di arrivo delle richieste.

1-*quinqüies*. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, devono essere aggiornati al fine di dare attuazione ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al secondo periodo dopo le parole: società partecipate di cui al suddetto periodo sono inserite le seguenti: , per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo periodo.

14.15. Paolo Emilio Russo, Gentile.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *b-bis)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera *b-bis)* del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022. »;

c) il comma 5-*bis* è soppresso.

1-*ter*. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « di quanto disposto dal primo », sono aggiunte le seguenti: « e dal secondo ».

1-*quater*. All'articolo 24 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-*ter* è soppresso.

1-*quinqüies*. Agli oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinqüies*, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.17. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Alfonso Co-

lucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti economici e occupazionali derivanti dall'applicazione dei criteri di riparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, limitatamente agli anni 2026 e 2027, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo straordinario di perequazione per le emittenti televisive locali, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate alle imprese editoriali televisive locali collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria definitiva approvata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che risultino presenti in almeno quattro delle ultime graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del *turn-over* annuale.

1-quater. Il riparto delle risorse avviene secondo criteri perequativi e proporzionali, tenendo conto del numero di dipendenti e giornalisti impiegati, espressi in unità di lavoro annue (ULA), sulla base dell'ultima graduatoria definitiva approvata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della misura.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* 14.18. Di Mattina, Bagnai.

* 14.19. Pella.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radio-mobile di nuova generazione e promuovere la concorrenza, con riferimento alle risorse spettrali i cui diritti d'uso scadono il 31 dicembre 2029, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centoventi giorni dalla definizione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle procedure di allocazione ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono stabilite le modalità operative e i criteri amministrativi per l'assolvimento dei corrispettivi dovuti in denaro ovvero, in tutto o in parte, mediante realizzazione di investimenti di valore equivalente. Il decreto individua le tipologie di investimenti ammissibili, le metriche di valorizzazione degli stessi e i relativi limiti massimi, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis definisce inoltre obblighi di esecuzione e di rendicontazione, garanzie e sanzioni, anche a carattere restitutorio, in caso di inadempimento. Restano fermi i contributi e gli oneri previsti dalla normativa vigente per le parti non assolte mediante investimenti di valore equivalente.

1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14.20. Patriarca.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel triennio 2024-2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2026-2029 ».

1-ter. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno

2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030 ».

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma *1-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **14.23.** Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

* **14.24.** Magi.

* **14.25.** Boschi, Faraone.

* **14.26.** Zaratti, Grimaldi.

* **14.27.** Carfagna, Romano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel triennio 2024-2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2026-2028 ».

1-ter. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 ».

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma *1-ter*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 3,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.28. Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogata per il triennio 2027-2029. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.29. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La misura di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al beneficio per i datori di lavoro privato che assumono donne disoccupate vittime di violenza, è prorogata per il triennio 2027-2029.

14.30. Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è aggiunto il seguente:

« *193-bis.* La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

* **14.31.** Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

* **14.32.** Zaratti, Grimaldi.

* **14.33.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

1-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2026.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14.34. Barzotti, Aiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nel limite di spesa pari a 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede

a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

14.36. Mari, Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per l'anno 2026, al fine di garantire la distribuzione della Carta europea della disabilità (*Disability card*) in formato fisico a tutti i soggetti aventi diritto, è disposto un finanziamento di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nelle more dell'adozione delle misure di erogazione della Carta europea della disabilità in formato fisico, ai soggetti aventi diritto è consentito, in ogni caso, fare richiesta della versione digitale della predetta Carta.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.37. Marianna Ricciardi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale e garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.38. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per combattere la « desertificazione commerciale » dei centri urbani, ovvero ridurre le chiusure dei negozi e favorire nuove aperture riducendo i costi di affitto, le misure previste dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per gli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.40. Romeo, Pandolfo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato fino al 31 dicembre 2027 il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.41. De Micheli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, viene prorogato il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

14.42. Tenerini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'efficacia della disposizione di cui dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sospesa fino al 31 dicembre 2027, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.

14.43. De Micheli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 427, le parole: « 30 settembre 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione »;

b) dopo il comma 427, è aggiunto il seguente:

« 427-bis. Le disposizioni di cui al comma 427 si applicano, con le medesime modalità, anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, in beni definiti nella Tariffa doganale d'uso integrata, di cui ai capitoli 84 e 87, e identificati con le voci da 8427 a 8441, 8474 e 8701, anche se prodotti in uno dei Paesi aderenti al Gruppo dei Sette. ».

14.44. Mancini, Roggiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di salvaguardare l'abitazione nelle procedure di recupero crediti e potenziare lo strumento della cartolarizzazione sociale, all'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore »;

b) al comma 2 le parole: « del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7 »;

c) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

« 8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale. ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.45. Barzotti, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Aiello, Alifano, Carotenuto, Gubitoso, Raffa, Tucci.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2026, 461,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.46. Morfino, Appendino, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2026 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 412,1 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

a) quanto a 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 161,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.47. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2026 ».

14.48. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Grilbaudo, Laus, Malavasi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2025 e fino a giugno 2026 »;

b) al comma 14, le parole: « e 12,2 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 17,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 »;

c) al comma 15:

1) all'alinea, le parole: « e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 17,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 »;

2) alla lettera a), le parole: « , 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « 17,2 milioni di euro per l'anno 2028, 8 milioni di euro per l'anno 2029 ».

14.49. Volpi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche per gli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14.50. Guerra, Scotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

* **14.51.** Guerra, Scotto.

* **14.52.** Carotenuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter.1, è inserito il seguente:

« 2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, coerentemente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in virtù dei quali, a far data dal mese di novembre del 2018, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. è ritenuta responsabile di ogni eventuale danno connesso alla produzione degli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali

sia stato emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. »;

b) al comma 2-quater, le parole: « commi 2-bis e 2-ter » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.2 », e dopo le parole: « comma 2-ter » sono inserite le seguenti: « e 2-ter.2 ».

14.53. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: « 31 gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14.54. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: « 31 gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

* **14.55.** Pietrella.

* **14.56.** Bonafè, Guerra, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani.

* **14.57.** Barabotti, Nisini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

* **14.58.** Pella.

* **14.60.** Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

* **14.61.** Faraone.

* **14.62.** Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » ;

b) all'articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione giovanile, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) all'articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

d) all'articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

14.63. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 »;

c) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 »;

d) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 107,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 38,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2029 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « di 38,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2029 »;

3) al quinto periodo, le parole « 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 145,8 milioni di euro per l'anno 2027, 52,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2029 ».

* **14.64.** Faraone.

* **14.65.** Tenerini, Pella.

* **14.66.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 7, primo periodo, le parole: « e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 508,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2028 »;

c) al medesimo comma 7, quarto periodo, le parole: « e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , 508,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2028 »;

d) al comma 9, le parole: « 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

**** 14.67.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

**** 14.68.** Faraone.

**** 14.69.** Tenerini, Pella.

**** 14.70.** Tirelli, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 4, le parole: « e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , 231,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2028 »;

c) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

*** 14.71.** Faraone.

*** 14.72.** Tenerini, Pella.

*** 14.74.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 24, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 7, le parole: « e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 230,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2028 »;

c) al medesimo comma 7, quarto periodo, le parole: « e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , 230,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028 »;

d) al comma 9, le parole: « 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

**** 14.75.** Faraone.

**** 14.76.** Tenerini, Pella.

**** 14.77.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, De Luca.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 7, primo periodo, le parole: « e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 165,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.78. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo le parole: « della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica » sono inserite le seguenti: « e dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022, e successive modifiche » e le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

14.79. Ottaviani, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

14.80. Sottanelli, D'Alessio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2026, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici

e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulino-dipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.81. Perantoni, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico-ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato

al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, come sopra specificate, è escluso dal periodo di comporta-

14.82. Sportiello, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'attuazione della disposizione di cui al comma 201, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogata al 1° gennaio 2027.

14.83. Ottaviani, Comaroli, Cattoi, Frasinì, Iezzi, Bof.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202 è sostituito dal seguente:

« 202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 201 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni entro le rispettive date. ».

14.84. Pella, Paolo Emilio Russo, Cannizzaro, Gentile, Casasco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202, relativo all'efficacia delle disposizioni in materia di previdenza complementare, è sostituito dal seguente:

« 202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2027. Entro il 1° luglio 2026, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni. ».

14.85. Casasco, Squeri, Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 entra in vigore il 1° luglio 2027 ».

* **14.86.** Guerra, Scotto.

* **14.87.** Tassinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: « dal 1° luglio 2026 » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2027 ».

14.88. Guerra, Scotto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, in scadenza a giugno 2026, è autorizzata, a favore degli enti del Terzo settore operanti

nel territorio della regione Piemonte, la concessione di contributi, pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione Piemonte, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.89. Appendino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Iaria.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogate, in via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo:

a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente comma;

b) il numero e l'importo dei *voucher* di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

14.90. Bonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle funzioni attribuite agli uffici regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il personale assunto a seguito di procedura concorsuale pubblica espletata nell'anno 2024, in servizio a decorrere da gennaio 2025 con contratto di lavoro a tempo determinato, è inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già stanziare e disponibili a legislazione vigente, comprese quelle assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento degli uffici del RUNTS, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incremento della dotazione organica complessiva, nell'ambito del fabbisogno di personale già autorizzato.

14.91. Furguele.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023, 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 56 milioni di euro per

l'anno 2024, 39 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 »;

c) al sesto periodo, le parole: « 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 13 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026 ».

14.92. Carotenuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assumono mediante contratto di lavoro di apprendistato, di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Tale beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Il beneficio di cui al presente comma si applica nel limite complessivo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.93. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 495, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) dopo il comma 495, è aggiunto il seguente:

« 495-bis. Le deroghe di cui al comma 495 si applicano, entro il limite complessivo vigente di spesa per il personale, anche alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che interessano i lavoratori assunti ai sensi del medesimo comma 495. In tali casi, l'amministrazione di destinazione subentra nella copertura finanziaria dei relativi posti e rappresenta nel piano triennale di fabbisogno del personale i soli costi a proprio carico ».

14.94. Cannizzaro, Arruzzolo, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **14.95.** Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

* **14.96.** D'Alessio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Nelle more dell'adozione delle linee guida nazionali previste dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, al fine di garantire uniformità applicativa, certezza giuridica e continuità amministrativa, le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.

1-ter. La proroga di cui al comma 1-bis non si applica alle concessioni:

a) già rilasciate o rinnovate a seguito di procedure di evidenza pubblica, svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;

b) aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2027.

1-quater. Restano ferme le disposizioni della legge 30 dicembre 2023, n. 214, e

l'obbligo di adeguamento alle linee guida nazionali, una volta adottate.

14.97. Tenerini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «l'eventuale inerzia dei comuni» sono inserite le seguenti: «o provvedimenti già avviati e successivamente interrotti, sospesi o annullati anche in via di autotutela»;

b) al medesimo comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le concessioni comunque rilasciate nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 si intendono prorogate fino alla stessa data di scadenza delle concessioni interessate dalle procedure di rinnovo di cui al presente comma.»;

c) il comma 6 è abrogato.

* **14.98.** Ottaviani.

* **14.99.** Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2032».

** **14.100.** Comaroli, Iezzi, Frassini, Cattoi, Ottaviani.

** **14.101.** Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

14.102. Appendino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare.

* **14.103.** Steger, Manes.

* **14.104.** Pella.

* **14.105.** Appendino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

* **14.106.** Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **14.107.** Boschi, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 2-bis, le parole: «anche per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

14.108. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si interpreta nel senso che, in caso di cumulo del reddito da pensione di cui al comma 1 del medesimo articolo con altri redditi da lavoro fuori dei

casi consentiti, è prevista la restituzione di una quota del reddito da pensione pari al totale dei redditi da lavoro percepiti in violazione del divieto di cumulo di cui al medesimo articolo 14, comma 3.

14.109. Deborah Bergamini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 43, comma 1, alinea, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo le parole: « di espropriazione » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero entro novanta giorni qualora debbano procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio »;

c) le parole: « ai sensi degli articoli 44, 49 e 50 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 44, 49, 50 e 51 ».

* **14.110.** Bof.

* **14.111.** Ottaviani.

* **14.112.** Patriarca.

* **14.113.** Tremaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Agli investitori che, nell'anno 2025, hanno effettuato versamenti a titolo personale affinché le *start-up* innovative potessero prendere vita e svilupparsi, è riconosciuto l'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche se il versamento è stato effettuato prima della apposita domanda prevista sulla piattaforma di Invitalia, purché la *start-up* presenti istanza in deroga entro il 30 giugno 2026.

14.114. Semenzato, Romano, Polidori.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il comma 228 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

14.115. Torto, Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 105-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

* **14.116.** Faraone.

* **14.117.** Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.118. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028 ».

* **14.119.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

* **14.120.** Tirelli, Romano.

* **14.121.** Bonetti.

* **14.122.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **14.123.** Roggiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ai titolari di incarichi negli organi sociali delle società controllate dalle regioni coinvolte nella realizzazione di progetti PNRR o di preminente interesse regionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14.124. Trancassini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il termine di cui alle disposizioni transitorie dell'Accordo Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 37,

comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 24 maggio 2027.

14.125. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 »;

b) al comma 2, le parole: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 maggio 2026 ».

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.126. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 2024 » è sostituita dalla seguente: « 2026 »;

b) al comma 2, le parole: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 maggio 2026 ».

1-ter. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.128. Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 2024 » è sostituita dalla seguente: « 2026 »;

b) al comma 2, le parole: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 maggio 2026 ».

* **14.130.** Boschi, Faraone.

* **14.131.** Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, le parole: « dal 1° aprile 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 ».

** **14.134.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

** **14.135.** Faraone.

** **14.136.** Benzoni.

** **14.137.** Pella.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2026 ».

1-ter. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei com-

petenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.138. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023, » sono soppresse e le parole: « lo svolgimento della » sono sostituite dalle seguenti: « la possibilità di svolgere la ».

14.139. Sportiello, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « al periodo 2018-2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al periodo 2018-2029 ».

* **14.140.** Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.

* **14.141.** Pella, Nevi, Cattaneo, Tenerini.

* **14.142.** Rizzetto, Malagola, Michelotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:

« al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».

14.144. Pella, Gentile.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.146. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del

contratto. La disposizione di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14.147. Gubitosa, Alifano, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito tavolo tecnico-politico, finalizzato a formulare proposte di carattere normativo in materia di contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici che stabiliscano, in particolare, la nullità delle clausole che obbligano il lavoratore ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici e la possibilità per il lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Al tavolo di cui al precedente periodo partecipano rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese assicurative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

14.148. Raffa, Alifano, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure per il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione-COVIP)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione-COVIP, all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2026, le indennità di cui al periodo precedente sono determinate nel limite delle indennità previste per i membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. »;

b) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « la qualifica di direttore generale » sono aggiunte le seguenti: « e di segretario generale »;

c) al comma 4, sesto periodo, le parole: « è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell' » sono sostituite dalle seguenti: « , a far data dal 1° gennaio 2026, è definito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore presso l' »;

d) al comma 4, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: « L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nei limiti del venti per cento dei posti previsti dalla pianta organica. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e

problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali. ».

2. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quinto periodo è soppresso.

3. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati » sono sostituite dalle seguenti: « 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni a fine anno ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.288.347 per l'anno 2026, a euro 5.379.952 per l'anno 2027, a euro 5.474.306 per l'anno 2028, a euro 5.571.490 per l'anno 2029, a euro 5.671.590 per l'anno 2030, a euro 5.774.692 per l'anno 2031, a euro 5.880.888 per l'anno 2032, a euro 5.990.270 per l'anno 2033, a euro 6.102.933 per l'anno 2034 e a euro 6.218.976 a decorrere dall'anno 2035, si provvede a valere sul bilancio della Commissione, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 3.

14.01. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassinì, Ottaviani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Riconoscimento contributivo dei periodi di attività svolti nei lavori socialmente utili)

1. Al fine di garantire equità previdenziale e di evitare effetti finanziari immediati sul bilancio dello Stato, ai lavoratori che abbiano svolto attività nell'ambito dei lavori socialmente utili è riconosciuto, ai soli fini del diritto alla pensione, un periodo contributivo figurativo massimo di cinque anni, riferito esclusivamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2006.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 opera in modo progressivo, seguendo l'ordine naturale dei pensionamenti e limitatamente ai soggetti che maturano il diritto

al trattamento pensionistico successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Il riconoscimento dei periodi contributivi figurativi è prioritariamente attribuito ai lavoratori che, in assenza di tale riconoscimento, maturerebbero un'anzianità contributiva pari o inferiore a venti anni. In tali casi, il riconoscimento può essere utilizzato al fine di conseguire un'anzianità contributiva complessiva fino a un massimo di venticinque anni.

4. Per i lavoratori che maturano autonomamente un'anzianità contributiva superiore ai limiti di cui al comma 3, il riconoscimento dei periodi di cui al comma 1 può essere escluso o modulato, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Il riconoscimento contributivo di cui al presente articolo:

- a) non ha effetti retroattivi;
- b) non dà luogo a corresponsione di arretrati;
- c) è applicato fino a esaurimento della platea dei beneficiari;
- d) non è suscettibile di estensione temporale o soggettiva.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14.02. Cannizzaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 21 milioni di euro per l'anno 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **14.03.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

* **14.04.** Pella, Mazzetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del

Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.07. Carotenuto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni concernenti termini in materia di economia dello spazio – regime transitorio)

1. All'articolo 31 della legge 13 giugno 2025, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 12, 16, comma 3, 17, comma 2, lettera e), 18, 19, 21 e 29 acquistano efficacia decorso il termine di novanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13 e si applicano alle attività spaziali avviate successivamente a tale termine. Alle attività spaziali disciplinate da contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelle in corso alla data di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Nel caso di contratti per fasi successive di missioni già in corso, fa fede la data del primo contratto stipulato per la prima fase della missione.

1-ter. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 13, sono adottate le misure correttive e integrative della presente legge che l'applicazione pratica renda necessarie

od opportune, al fine di assicurare la piena funzionalità e coerenza della disciplina. ».

* **14.010.** Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassinì, Bof, Iezzi, Ziello.

* **14.017.** Squeri, Casasco, Pella.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni concernenti termini in materia di economia dello spazio – regime transitorio)

1. All'articolo 31 della legge 13 giugno 2025, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 12, 16, comma 3, 17, comma 2, lettera e), 18, 19, 21 e 29, acquistano efficacia decorso il termine di novanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13 e si applicano alle attività spaziali avviate successivamente a tale termine. Alle attività spaziali disciplinate da contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelle in corso alla data di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data; nel caso di estensioni di contratti per fasi successive di missioni già in corso, fa fede la data del primo contratto stipulato per la prima fase della missione.

1-ter. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 13, sono adottate eventuali misure correttive e integrative della presente legge che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, al fine di assicurare la piena funzionalità e coerenza della disciplina ».

14.011. Mascaretti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Fondo per il benessere psicologico)

1. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « per

ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.013. Faraone.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

3) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore »;

b) al comma 5, dopo le parole: « se maturati negli anni 2024 e 2025 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi »;

c) al comma 6, lettera b), dopo le parole: « se maturati negli anni 2024 e

2025 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi »;

d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2026 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo comma 3.

3. Alla legge 30 dicembre 2025, dopo l'articolo 1, comma 716, è inserito il seguente:

« 716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028 ».

14.016. Mari, Zaratti, Grimaldi.

ART. 15.

Sopprimere il comma 1.

* **15.1.** Zaratti, Grimaldi.

* **15.2.** Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* al 31 marzo 2026 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2026;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro la data di cui al presente

comma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua i criteri di attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ai sensi del medesimo articolo, e le modalità con cui le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura adempiono all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mediante le disposizioni attuative del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura.

**** 15.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 15.4.** Tassinari.

Al comma 2, sostituire le parole: al 31 marzo 2026 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2:

sopprimere le parole: Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive;

sostituire le parole: 31 marzo 2026 *con le seguenti:* 31 dicembre 2026.

15.6. Steger, Manes.

Al comma 2, sostituire le parole: al 31 marzo 2026 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2026.

15.7. Malaguti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Mattia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

15.8. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Frassini, Bof, Cattoi, Ottaviani.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2027 *con le seguenti:* 30 giugno 2026.

15.9. Zaratti, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Limitatamente alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificate come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che non abbiano beneficiato degli aiuti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024 sono prorogate al 2026. A tal fine, all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi

a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-ter del presente articolo. »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1 sono subordinate al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del regolamento (UE) 2022/2472 ed alla condizione che i beneficiari non abbiano fruito degli aiuti della medesima natura previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. »;

c) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a li-

vello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (*crop level* o *affected unit level*), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:

a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici registrata nell'anno dell'evento;

b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla regione;

c) l'esclusione dal calcolo dei costi fissi o indiretti, in quanto comunque sostenuti, e dei costi aggiuntivi nella misura in cui siano stati coperti da risarcimenti assicurativi. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.

1-quater. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Presso ciascuna regione interessata è istituito un Nucleo tecnico di supporto composto da rappresentanti della regione, del CREA e delle organizzazioni agricole, con funzioni di armonizzazione e uniformazione dei criteri di valutazione.

Per le imprese con attività miste o diversificate, il Nucleo valida la metodologia di separazione contabile necessaria ad isolare i costi e i ricavi dell'area colpita di cui al comma 1-ter.

1-sexies. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-ter, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-septies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15.11. Buonguerrieri, Angelo Rossi, Lucaselli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sa-

nitari offerti, gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti a coprire i posti disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica già espletate presso tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali d'Italia, fino ad esaurimento a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.

3-ter. Per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis, gli istituti zooprofilattici sperimentali adeguano la programmazione dei fabbisogni di personale riguardo le modalità di reclutamento anche per le posizioni da coprire mediante procedure concorsuali già bandite ma non ancora espletate, adottando ogni ulteriore atto di competenza.

3-quater. L'efficacia delle graduatorie, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei concorsi pubblici indetti dagli istituti zooprofilattici sperimentali è prorogata di un anno dalla scadenza.

15.12. Sottanelli, Bonetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2025, 2026, 2027 e 2028 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 750.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.14. Gadda, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2025, 2026, 2027 e 2028 ».

* **15.15.** Nevi.

* **15.17.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ad impianti fotovoltaici con moduli a terra, di potenza fino ad 1 MW, che aderiscono alle comunità energetiche rinnovabili. »;

b) al comma 2-quater, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

**** 15.18.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 15.19.** Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

**** 15.20.** Gadda, Faraone.

**** 15.22.** Nevi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.23. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 » sono inserite le se-

guenti: « e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 15.24.** Schullian, Steger, Manes.

*** 15.25.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

*** 15.27.** Gadda, Faraone.

*** 15.30.** Romano.

*** 15.31.** Castiglione, Nevi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È prorogato, per l'anno 2026, il funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per interventi di prevenzione e per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, ivi compresi quelli per i quali i relativi interventi compensativi non sono stati ancora liquidati alla data del 31 dicembre 2025, assegnando la somma di 5 milioni di euro destinati al relativo capitolo di parte corrente 1476 « Fondo di solidarietà nazionale », istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.32. Caretta, Ciaburro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

d) alla lettera d), le parole: « dopo il 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 1° gennaio 2021 ».

15.60. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

* **15.33.** La Salandra, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

* **15.34.** Nevi.

* **15.35.** Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

* **15.36.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **15.59.** Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 224, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « “entro il termine di sei mesi”. Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite con le seguenti: « “entro il termine di sei mesi”. Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli in cui si controverta della decadenza dal diritto di riscatto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

15.37. Pella, Gentile.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, le parole: « che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo » sono sostituite dalle seguenti: « che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo »;

b) al comma 142, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 31 luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° febbraio 2026 ».

15.38. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2028 ».

15.39. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **15.40.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **15.42.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **15.43.** Romano.

* **15.44.** Schullian, Steger, Manes.

* **15.45.** Gadda, Faraone.

* **15.48.** Castiglione, Nevi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

** **15.49.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

** **15.50.** Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole:

« 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

* **15.51.** Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

* **15.52.** Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 837-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

15.53. Ciaburro, Caretta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è differita al 1° luglio 2027.

15.54. Vaccari, Ubaldo Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Limitatamente ai mezzi agricoli di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali agevolabili, previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024, è prorogato al 31 marzo 2026. Il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è prorogato al 30 aprile 2026.

* **15.55.** Maiorano.

* **15.58.** Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: « 31 dicembre

2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

15.56. Maiorano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nel corso del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti all'articolo 78, comma 1-*quinquies*, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento. L'erogazione è comunque subordinata alla verifica, in sede di saldo, della regolarità contributiva e della posizione debitoria dei beneficiari. In caso di esito negativo di tali verifiche, i contratti sono soggetti a clausola risolutiva espressa con effetti retroattivi e alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte. »

15.57. Maiorano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite. »

15.01. Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Proroga termini in materia di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

* **15.04.** Gadda, Faraone.

* **15.07.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **15.09.** Schullian, Steger, Manes.

* **15.012.** Castiglione, Nevi.

* **15.013.** Romano.

* **15.014.** Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Mari.

ART. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativi all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito fino a novanta giorni a decorrere dalla piena operatività del portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione previsto dall'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, 213.

16.1. Simiani, Bonafè, Guerra, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

* **16.2.** Pella.

* **16.4.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

* **16.5.** Boschi, Faraone.

* **16.7.** Curti, Pandolfo, Bonafè, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Evi, Ferrari.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.

16.8. Iezzi, Bof, Cattoi, Comaroli, Frassinì, Ottaviani, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.

16.10. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di stabilimenti balneari,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « le inondazioni » sono aggiunte le seguenti: « le mareggiate, ».

16.11. Simiani, Bonafè, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante,.

16.12. Simiani, Bonafè, Curti, Ferrari, Romeo.

Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di cinema, teatri, musei, di luoghi e istituti culturali,.

16.13. Ferrari, Bonafè, Simiani, Curti, Evi.

Al comma 2, dopo le parole: turistico ricettive aggiungere le seguenti: e termali.

* **16.14.** Bonafè, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

* **16.15.** Deborah Bergamini, De Palma, Tenerini, Pella.

* **16.16.** Giuliano, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, dopo le parole: imprese turistico ricettive aggiungere le seguenti: ,

per le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, numero 1) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, nonché per le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, numeri 2) e 3) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

**** 16.17.** Pella.

**** 16.18.** Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

**** 16.19.** Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè, Curti, Evi, Ferrari.

**** 16.20.** Boschi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga al comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fino al 31 dicembre 2026, nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la mancata stipula di contratti assicurativi sui tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della medesima legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

16.22. Curti, Bonafè, Simiani, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo 11-bis della Tabella C, *dopo le parole:* « Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo » *sono inserite le seguenti:* « nonché assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi stipulate dalle imprese ai sensi dell'articolo 1, commi 100 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

16.23. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, è rifinanziata per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.24. Rubano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato, per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, al 1° gennaio 2028.

16.27. Frijia, Giorgianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025,

n. 199, è prorogato, per le agenzie di viaggio e turismo, al 1° gennaio 2028.

16.28. Caramanna.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « dal 1° marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° maggio 2026 ».

16.39. Osnato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 » e le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

16.29. Steger, Manes.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

16.30. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

* **16.31.** Caramanna.

* **16.33.** Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

* **16.34.** Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di consentire, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la definizione di un quadro regolatorio nazionale coerente con le disposizioni applicate negli altri Paesi dell'Unione, sino al dodicesimo mese successivo all'applicazione degli esiti delle procedure di infrazione INFR(2024)2243 (Grecia) e INFR(2022)4121 (Regno di Spagna), la disciplina di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non si applica alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive asservite alle strutture turistico ricettive.

** **16.35.** Deborah Bergamini, Tassinari, Pierro.

** **16.36.** Steger, Manes.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

16.38. Merola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23,

sono prorogate per il periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026.

16.37. Boschi, Faraone.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga di termini in materia elettorale)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 gennaio 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

16.01. Magi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Termini normativi per la durata delle autorità indipendenti)

1. All'articolo 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con voto limitato » aggiungere: « e con maggioranza dei tre quinti ».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « durata settennale » sono sostituite dalle seguenti: « durata quinquennale ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla nomina del nuovo collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

16.02. Bonelli, Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

1. All'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota è attribuita al Fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il riparto fra le regioni, secondo la disciplina ivi disposta e nel rispetto dei tempi di predisposizione del relativo bilancio regionale di previsione. ».

2. All'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità a decorrere dall'anno 2026 il Fondo è alimentato con la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 632, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

3. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « in materia di sport » sono inserite le seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché il riparto del fondo fra le regioni e le province autonome, effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento. ».

* **16.05.** Pella.

* **16.06.** Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassinì, Ottaviani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno – ZES Unica)

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale Unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono considerate ammissibili anche le spese sostenute per la realizzazione di opere murarie, opere edili e interventi assimilati, qualora funzionali e strettamente pertinenti al programma di investimenti produttivi, anche se realizzate su immobili non di proprietà dell'impresa beneficiaria, purché l'impresa ne abbia la legittima disponibilità in forza di contratti di locazione, concessione amministrativa, concessione demaniale o altro titolo giuridico idoneo ai sensi dell'ordinamento vigente. Le spese di cui al primo periodo sono agevolabili indipendentemente dalla loro classificazione contabile, ivi incluse quelle iscritte tra le immobilizzazioni immateriali quali « miglorie su beni di terzi » o « beni gratuitamente devolvibili », ai sensi dei principi contabili applicabili, a condizione che siano capitalizzate in bilancio e destinate in modo durevole all'esercizio dell'attività economica svolta nella ZES Unica.

2. Ai fini delle comunicazioni e degli adempimenti necessari per la fruizione del credito d'imposta, le spese di cui al comma 1 sono ricomprese nella categoria « Immobili » ovvero, in alternativa, in apposita categoria dedicata individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, senza che la loro diversa classifica-

zione contabile pregiudichi l'accesso all'agevolazione.

16.022. Faraone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno – ZES Unica)

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il limite secondo cui le spese relative all'acquisto, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili e alle opere murarie e assimilate non possono eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile, deve intendersi riferito all'intero programma di investimento nel suo complesso, anche se realizzato in più periodi d'imposta. Il rispetto del predetto limite è verificato con riferimento al totale degli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di vigenza dell'agevolazione di cui al presente articolo, ricompreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, e non con riferimento alle singole annualità di realizzazione degli investimenti.

2. La ripartizione temporale degli investimenti tra le diverse categorie di spesa nel corso delle annualità 2026, 2027 e 2028 non rileva ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1, purché, al termine del programma di investimento, l'ammontare complessivo delle spese per immobili e opere murarie non ecceda il cinquanta per cento del valore totale dell'investimento agevolato.

16.025. Faraone.

(Inammissibile)

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Equo Garantito, rete Campagna Abiti Puliti (CAP), Consorzio Astir, Corertex e Associazione Cardato Riciclato Pratese, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda 245
- Audizione informale di rappresentanti di Altreconomia e, in videoconferenza, di Oxfam Italia, L'Altro Diritto – Progetto SOLEIL e Palazzo delle Professioni Prato, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda 246

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 Gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Enrico COSTA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Equo Garantito, rete Campagna Abiti

Puliti (CAP), Consorzio Astir, Corertex e Associazione Cardato Riciclato Pratese, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina

di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.35.

Audizione informale di rappresentanti di Altreconomia e, in videoconferenza, di Oxfam Italia, L'Altro Diritto – Progetto SOLEIL e Palazzo delle Professioni

Prato, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti dell'Associazione italiana di ingegneria chimica (AIDIC), di rappresentanti dell'Associazione SÌ alle energie rinnovabili NO al Nucleare, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni, in videoconferenza, di rappresentanti della Walter Tosto S.p.A. e di rappresentanti dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2669, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile ... 247

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti dell'Associazione italiana di ingegneria chimica (AIDIC), di rappresentanti dell'Associazione SÌ alle energie rinnovabili NO

al Nucleare, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni, in videoconferenza, di rappresentanti della Walter Tosto S.p.A. e di rappresentanti dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2669, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 12.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	248
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany (<i>Esame e rinvio</i>)	249
DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. C. 2751 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	253
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	256
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2370 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	255
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2605 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	255
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. Emendamenti C. 1579-A	255
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 2511-A	255
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Emendamenti C. 2336 e abb.-A	255

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Sara KELANY (FDI) chiede l'anticipazione dell'esame del provvedimento C. 2562, di cui è relatrice, recante modifiche al

codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso, in quanto a breve dovrà assentarsi in vista dell'imminente seduta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui è componente.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Kelany.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso.

C. 2562 Kelany.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, nel rinviare alla documentazione degli uffici della Camera per una disamina più approfondita dei contenuti delle disposizioni recate dalla proposta di legge, rileva preliminarmente che questa si compone di 5 articoli.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di finanziamento per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature religiose da parte di enti, associazioni, società e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non abbiano stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o le intese con lo Stato di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della Costituzione, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ai sensi del secondo comma, i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi; le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ricorda, altresì, che la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha ratificato e reso esecutivo l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama.

Rammenta, inoltre, che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della proposta in esame, al fine di prevenire il finanziamento di attività terroristiche, gli enti che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature religiose sono tenuti a redigere i bilanci non in forma semplificata e a depositarli, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui è situata la relativa sede.

Il comma 2 definisce la nozione di attrezzature religiose ai fini della proposta di legge in esame, all'interno della quale rientrano: gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato (lettera *a*); gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio nonché ad attività di formazione religiosa (lettera *b*); gli immobili adibiti, nell'ambito dell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro (lettera *c*); gli immobili destinati a sede dei soggetti di cui al comma 1, quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali (lettera *d*).

Il comma 3 circoscrive il perimetro dei soggetti che possono erogare finanziamenti in favore degli enti di cui al comma 1 per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature religiose. Nel dettaglio, i finanziamenti possono provenire solo da soggetti terzi che, nello svolgimento della propria attività, dimostrino di non minacciare la sicurezza dello Stato.

Il comma 4 individua nella figura del prefetto il soggetto competente ad accertare la liceità dei fini e delle attività svolte dai soggetti terzi finanziatori. Tale attività di accertamento può essere svolta dal prefetto anche mediante richieste documentali e attività istruttorie da definire attraverso appositi decreti.

Il comma 5 punisce con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 chiunque accetti donazioni o finanziamenti in denaro o altre utilità da soggetti che non rispettano i requisiti prescritti dalla proposta di legge.

A norma del comma 6, la condotta delineata dal comma 5 non costituisce reato qualora le donazioni o i finanziamenti non eccedano il valore complessivo di euro 500 per anno.

Il comma 7, invece, introduce una circostanza aggravante ad effetto comune (dunque, con aumento della pena fino a un terzo) qualora il reato predetto sia commesso al fine di sostenere enti religiosi ovvero persone fisiche o giuridiche attive nella propaganda di principi che contrastano con la tutela delle libertà fondamentali e della sicurezza dello Stato.

L'articolo 2, comma 1, prevede, per le confessioni religiose che non hanno stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, l'obbligo di fornire una serie di informazioni al Ministero dell'interno, riguardanti gli eventuali finanziamenti ricevuti dall'estero. In particolare, le confessioni che beneficiano, direttamente o indirettamente, di risorse o finanziamenti erogati, in natura o in denaro, da uno Stato estero, da una persona giuridica straniera ovvero da una persona fisica residente all'estero debbono darne comunicazione, per il tramite del proprio ministro di culto, al predetto Dicastero.

Il comma 2 individua le risorse che formano oggetto di comunicazione: i conferimenti di capitale (lettera *a*); i prestiti (lettera *b*); le sovvenzioni (lettera *c*); le donazioni (lettera *d*); le sponsorizzazioni (lettera *e*); gli apporti in manodopera (lettera *f*); i depositi (lettera *g*); i titoli di debito (lettera *h*); le cessioni di credito (lettera *i*); le contribuzioni volontarie realizzate con o senza un intermediario finanziario ovvero un istituto di credito (lettera *l*).

Il comma 3 individua le categorie di soggetti beneficiari dei finanziamenti in relazione a i quali sussiste il predetto obbligo di comunicazione, che riguarda i finanziamenti che sono apportati: direttamente all'associazione beneficiaria (lettera *a*); a tutte le associazioni o a tutte le società sotto il controllo esclusivo o il controllo congiunto o l'influenza dell'associazione beneficiaria (lettera *b*); a tutti gli enti strutturati o organizzati con modalità tali per cui le

proprie attività siano di fatto esercitate per conto dell'associazione beneficiaria (lettera *c*); alle associazioni, alle società o agli enti di cui alle lettere *b*) o *c*) per il tramite di una persona giuridica ovvero di un fiduciario sotto l'esclusivo controllo o il controllo congiunto o l'influenza di uno Stato estero o di una persona giuridica straniera (lettera *d*). Ritiene opportuno richiamare al riguardo la risoluzione n. 2237 del 2018 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha invitato i Paesi membri a regolamentare i finanziamenti esteri all'Islam in Europa per prevenire la radicalizzazione e l'islamofobia. Ricorda, altresì, che nel nostro ordinamento è già previsto, all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a euro 5.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera *s*), del decreto legislativo n. 231 del 2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

L'articolo 3 apporta talune modifiche al codice penale in materia di tutela della libertà personale in relazione al contrasto dei matrimoni forzati.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 558-*bis*, recante il delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

Ritiene opportuno, a questo proposito, richiamare il testo vigente dell'articolo 558-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto « codice rosso »). Il primo comma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, con violenza o minaccia, costringa una per-

sona a contrarre matrimonio o unione civile. La medesima pena si applica, ai sensi del secondo comma, a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. È prevista, poi, dal terzo comma una circostanza aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) nel caso la persona offesa dal reato sia un minore di 18 anni, mentre al quarto comma è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale (reclusione da 2 a 7 anni) nel caso in cui la persona offesa sia un minore di 14 anni. Il quinto comma prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

La novella recata dalla proposta di legge all'esame della Commissione interviene sull'articolo 558-*bis* del codice penale prevedendo, in primo luogo, che la condotta risulta integrata anche quando la costrizione a contrarre matrimonio avviene facendo leva su precetti religiosi. Viene, inoltre, inasprita la pena, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni, anziché da 1 a 5 anni (lettera *a*), numero 1). Conseguentemente viene inasprita la pena anche nell'ipotesi aggravata di cui al quarto comma (commissione del reato in danno di un minore di anni 14), prevedendo la reclusione da 3 a 10 anni anziché da 2 a 7 anni (lettera *a*), numero 2).

Il comma 1, lettera *b*), introduce nel codice penale i nuovi articoli 609-*bis*.1 e 609-*bis*.2 recanti, rispettivamente, i reati di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità.

Nello specifico, l'articolo 609-*bis*.1 punisce al primo comma con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque effettui un esame obiettivo per accertare la verginità di una persona ovvero costringa una persona, con violenza o minaccia, a sottoporsi a un esame

obiettivo per accertarne la verginità. Il secondo comma prevede una causa di non punibilità che ricorre quando il fatto è commesso da un esercente una professione sanitaria per ragioni sanitarie.

Al riguardo, ritiene opportuno richiamare un documento pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2018, nel quale si legge che il *virginity testing* è un'ispezione dei genitali femminili finalizzata a determinare se una donna o una ragazza abbia avuto rapporti vaginali, e che tale pratica, priva peraltro di alcun fondamento scientifico, costituisce una violazione dei diritti umani della vittima ed è associata a conseguenze sia immediate sia a lungo termine, dannose per il suo benessere fisico, psicologico e sociale. L'articolo 609-*bis*.2, invece, dispone che, fatti salvi gli obblighi di legge, l'esercente una professione sanitaria che rilascia un certificato al fine di attestare la verginità di una persona è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Il comma 1, lettera *c*), reca modifiche all'articolo 609-*ter* del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

In primo luogo, viene modificato il primo comma del citato articolo 609-*ter*, prevedendo che le circostanze aggravanti ivi previste per il delitto di violenza sessuale trovino applicazione anche per i nuovi delitti di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità.

Allo stesso modo, vengono estese ai nuovi delitti le aggravanti di cui al secondo comma del medesimo articolo 609-*ter* del codice penale. Pertanto, se il fatto è commesso in danno di minore di anni 14, la pena è aumentata della metà, mentre raddoppia se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni 10.

Il comma 1, lettera *d*), estende l'applicazione di talune disposizioni del codice penale comuni ai delitti contro la libertà personale (libro II, titolo XII, sezione II) anche ai nuovi reati di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità, introdotti dalla precedente lettera *b*) del medesimo comma 1.

In primo luogo, si prevede l'applicazione anche ai predetti delitti della disciplina in materia di ignoranza dell'età della persona offesa di cui all'articolo 609-*sexies*, a norma del quale il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Viene, poi, estesa alle nuove fattispecie anche la disciplina in materia di pene accessorie e altri effetti penali, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 609-*novies*.

Viene, infine, estesa ai nuovi reati, se commessi in danno di minorenni, la previsione, di cui all'articolo 609-*decies*, dell'obbligo di comunicare la notizia di reato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni da parte del procuratore procedente.

L'articolo 4 reca modifiche al codice penale in materia di propaganda per motivi di odio religioso e di chiusura temporanea dei luoghi di culto.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, che prevede il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Segnala che il testo vigente dell'articolo da ultimo citato punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato: chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. L'articolo prevede, inoltre, il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La condotta di partecipazione a tali organismi, nonché la condotta di assistenza alle attività di essi, sono punite con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Invece, le condotte di promozione o direzione di queste organizzazioni sono san-

zionate con la reclusione da 1 a 6 anni. Se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, la pena è la reclusione da 2 a 6 anni.

La prima modifica recata dalla proposta in esame riguarda la condotta criminosa disciplinata dall'art. 604-*bis*, primo comma, lettera *a*). Accanto alla previsione della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, si aggiunge, infatti il riferimento alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio religioso.

Inoltre, il comma 1, lettera *a*), aggiunge ulteriori due commi all'articolo 604-*bis* citato. In particolare, il nuovo quarto comma dell'articolo 604-*bis* del codice penale stabilisce che il prefetto possa disporre la chiusura temporanea di luoghi di culto e di loro pertinenze nei quali è commessa l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza ovvero atti di provocazione alla violenza per motivi religiosi, qualora riceva una comunicazione dall'autorità giudiziaria in merito ai reati previsti dall'articolo medesimo. Ai sensi del nuovo quinto comma dell'articolo 604-*bis*, tale chiusura temporanea può essere disposta per un periodo non superiore a due mesi, fatte salve le diverse prescrizioni adottate dall'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, il comma 1, lettera *b*), inserisce il nuovo articolo 604-*quater* nel codice penale, volto a prevedere il reato di violazione del provvedimento di chiusura temporanea di un luogo di culto. La disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi chiunque violi il provvedimento emesso dal prefetto ai sensi dell'articolo 604-*bis* con cui è stata disposta la chiusura temporanea di un luogo di culto e di sue pertinenze.

L'articolo 5 reca norme in materia di divieto di utilizzo di indumenti che coprono il volto, di maschere o di altri mezzi

atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

In particolare, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (cosiddetta « legge Reale »), che, nel testo attualmente vigente, vieta, al primo comma, l'uso, senza giustificato motivo, di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, precisando che il divieto vige in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatte salve le manifestazioni sportive. La violazione di tale divieto costituisce, ai sensi del secondo comma, un reato contravvenzionale.

In virtù delle modifiche apportate dalla proposta un esame, si prevede che, fatti salvi gli obblighi di legge, è vietato l'uso di indumenti che coprano il volto, di caschi protettivi, di maschere o di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento di una persona. Questo divieto si applica nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, inclusi gli esercizi commerciali, negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici (comma 1, lettera a).

Viene, inoltre, inasprito il trattamento sanzionatorio del divieto: resta fermo l'arresto da uno a tre anni e il minimo dell'ammenda di 1.000 euro, mentre il massimo dell'ammenda è elevato da 2.000 a 3.000 euro (comma 1, lettera b). Viene prevista, altresì, un'ulteriore fattispecie contravvenzionale, con l'introduzione, nel menzionato articolo 5 della legge n. 152 del 1975, di un terzo comma che punisce chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce o costringe un minore di età a compiere i fatti di cui al primo comma, con la pena di cui al secondo comma, aumentata di un terzo (comma 1, lettera c). Viene, infine, abrogato il terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, ai sensi del quale qualora il fatto è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, il contravventore è punito con

l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro (comma 1, lettera d).

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.

C. 2751 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che alle ore 11 del 21 gennaio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 32 (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti finalizzate – come si legge nel preambolo del provvedimento –

a favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026, adeguando i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, nonché a consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e ad adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio.

Ciò premesso, avverte che la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative:

Bof 1.2, che modifica a regime le modalità di comunicazione della designazione a componente e presidente di seggio e quelle per l'eventuale rinuncia, consentendo in entrambi i casi di ricorrere alla posta elettronica certificata;

Cavandoli 1.4, che modifica a regime i criteri per l'individuazione dei rappresentanti di lista ai seggi nelle elezioni amministrative;

gli identici Iezzi 1.9, Bonafè 1.10, Boschi 1.11 e Zaratti 1.12, che estendono al 2027 la disapplicazione del termine di diciotto mesi, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativo alla durata residua minima del mandato di sindaco – diciotto mesi – quale requisito per l'elettorato passivo alla carica di Presidente della Provincia;

Colucci Alfonso 1.13, il quale disciplina le modalità – in via sperimentale – con le quali i rappresentanti di lista possono votare nei seggi dove esercitano le loro funzioni;

Boschi 1.06, che prevede una disciplina a regime per l'esercizio del voto da parte degli « elettori fuori sede »;

Baldino 1.010, che prevede l'istituzione di un fondo per la sperimentazione

del voto anticipato e presidiato in sedi diverse da quelle scolastiche finanziato per il 2026;

Zaratti 1.012, che prevede una disciplina a regime per vietare durante le campagne elettorali l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di *deepfake*;

Sbardella 1.013, che reca un finanziamento per gli anni 2026 e 2027 per il Sistema informativo elettorale;

Baldino 1.014, il quale prevede l'istituzione di un fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale, la cui dotazione è per il solo 2026;

Colucci Alfonso 1.015, che rifinanzia per il 2026 il fondo per la sperimentazione del voto elettronico;

Sbardella 1.016, il quale prevede una disciplina sostanziale, per il 2026, sull'elezione di consiglieri comunali e sindaci nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa e votata una sola lista;

Pavanelli 1.017, che istituisce un fondo per gli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali;

Auriemma 1.018, che prevede a regime la possibilità per i soggetti impegnati in operazioni di soccorso in zone colpite da terremoti o altre calamità naturali di votare nei comuni nei quali prestano tale attività;

Penza 1.019, che prevede a regime l'abbinamento tra referendum e primo turno delle elezioni amministrative;

Lai 1.020, il quale reca una norma di interpretazione autentica in materia di divieto di erogazione di gettoni di presenza ai titolari di cariche elettive.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2370 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Iezzi, ha illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda, infine, che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì prossimo, 30 gennaio, alle ore 10.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2605 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda, infine, che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì prossimo, 30 gennaio, alle ore 10.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 gennaio 2026.

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

Emendamenti C. 1579-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Emendamenti C. 2511-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Emendamenti C. 2336 e abb.-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. C. 2751 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****ART. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le consultazioni referendarie, relative all'anno 2026, si svolgono contemporaneamente con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative.

1.1. Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, della legge 8 marzo 1989 n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche mediante posta elettronica certificata ».

1-ter. All'articolo 35, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante posta elettronica certificata all'interessato ».

1.2. Bof, Iezzi, Bordonali, Ziello, Ravetto.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: pari a euro 6.107.690 per l'anno 2026 con le seguenti: pari a euro 12,5 milioni per l'anno 2026.

1.3. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione dello svolgimento delle elezioni

amministrative, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali in carica possono essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione.

1.4. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, Ziello, Ravetto, Bof.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.

1.5. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli pro-

vinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera *b*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

* **1.6.** Zaratti.

* **1.7.** Boschi.

* **1.8.** Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: « 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e 2027 ».

** **1.9.** Iezzi, Bordonali, Bof, Ziello, Ravetto.

** **1.10.** Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.

** **1.11.** Boschi.

** **1.12.** Zaratti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In via sperimentale, al fine di sostenere i processi democratici e favorire la massima partecipazione al voto da parte

degli elettori, per le operazioni di votazione di cui al presente articolo i rappresentanti di lista che intendano votare nella sezione in cui esercitano le loro funzioni ne danno comunicazione al presidente di sezione, sottoscrivendo apposita dichiarazione, che viene trasmessa all'Ufficio elettorale centrale del comune in cui il rappresentante di lista risulta iscritto nelle liste elettorali, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l'unicità dell'esercizio del voto.

1.13. Alfonso Colucci, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno quattordici giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal

primo periodo, entro il decimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quarto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla com-

petente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Il Ministero dell'interno assicura adeguate forme di informazione e pubblicità della facoltà di cui al presente articolo, anche mediante pubblicazione sui siti istituzionali e diffusione tramite i canali di comunicazione pubblica e istituzionale, indicando modalità e termini per la presentazione della domanda.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 3.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.01. Magi, Manes.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione

delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di

temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale perso-

nale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

* **1.02.** Zaratti.

* **1.04.** Madia, Bonafè, Serracchiani, Ascani, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Scarpa, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo

periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il dodicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla com-

petente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.05. Grippo, Pastorella, D'Alessio, Ricchetti, Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del

Senato della Repubblica, delle elezioni comunali e regionali, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di ricono-

scimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.06. Boschi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)

1. In occasione delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domici-

lio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistrate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elet-

torale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.07. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione europea in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)

1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'arti-

colo 4, possono votare per le consultazioni referendarie relative all'anno 2026 presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione referendaria, apposita domanda.

4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. ».

1.08. Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga della disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie)

1. La disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle con-

sultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 8-bis, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, è prorogata per l'anno 2026 e si applica anche ai *referendum* previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ai fini della sua proficua applicazione per l'anno 2026, al predetto articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione » sono sostituite dalle seguenti: « almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione » e le parole: « entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quindicesimo giorno antecedente la medesima data »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione della prossima consultazione referendaria, è autorizzata una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2026, destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, affinché garantisca la massima divulgazione, attraverso una capillare informazione, sui termini e le modalità di voto della consultazione referendaria fissata nei giorni del 22 e 23 marzo 2026, utilizzando allo scopo ogni canale utile, che raggiunga anche i mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, i luoghi di aggregazione giovanile.

4. Per i medesimi fini di cui al comma 3, la società concessionaria del servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale assicura tempi e spazi della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale quotidiana all'informazione sui termini e sulle modalità di voto per i cosiddetti «fuori sede» stabiliti in occasione della consultazione referendaria del 22 marzo 2026, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al ventesimo giorno antecedente alla data di svolgimento della consultazione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.09. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per l'introduzione del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione

residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto.

1.010. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)

1. Per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi *standard*.

2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.011. Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire la correttezza informativa e la trasparenza della propaganda politica e, più in generale, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere, è fatto divieto durante per tutta la durata dei comizi e fino al termine delle operazioni di voto, come previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale o *deepfake*.

2. I gestori e i prestatori di servizi intermediari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, i quali forniscono servizi telematici che permettono la pubblicazione e la diffusione di immagini, video o contenuti di altra natura dagli utenti sono tenuti a predisporre meccanismi rapidi per la segnalazione e la rimozione dei contenuti di cui al comma 1.

3. Per tutta la durata dei comizi e fino al termine delle operazioni di voto, come previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della normativa in materia di protezione dei dati personali, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 ottobre 2022 e del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, i gestori e i prestatori di servizi intermediari, di cui al comma 2, rendono disponibili all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), previa richiesta, informazioni generali sui principali criteri di funzionamento dei sistemi algoritmici utilizzati per la selezione, la prioritizzazione o l'amplificazione dei contenuti di propaganda politica, inclusi i parametri di amplificazione non organica.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Chiunque, al fine di alterare il libero svolgimento delle campagne elettorali o referendarie o di manipolarne il risultato, cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte con sistemi di IA è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi automatizzati, reti di account non autentici, *bot*, *botfarm* o altre modalità di diffusione coordinata e sistematica dei contenuti, anche attraverso l'uso di algoritmi di amplificazione o profilazione degli utenti. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con il finanziamento, il coordinamento o il supporto di Stati esteri, di soggetti pubblici o privati stabiliti in Paesi terzi ovvero di organizzazioni o entità a essi riconducibili.

1.012. Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo, la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale – SIEL, le risorse iscritte

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative alle « Spese per la costituzione e lo sviluppo dei servizi informativi e per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito del centro elaborazione dati degli uffici del Dipartimento Affari interni e territoriali » sono incrementate di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

1.013. Sbardella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale)

1. Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie ed introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dell'interno e l'Autorità politica delegata in materia di

disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al presente comma e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.014. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico)

1. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e la partecipazione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è finanziato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 628, primo periodo, della medesima legge n. 160 del 2019, è differito al 30 giugno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.015. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

1.016. Sbardella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è isti-

tuto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.017. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in

servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.018. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in occasione del contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e amministrative)

1. In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*.

1.019. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incarichi conferiti a titolari di cariche elettive)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che esso riguarda esclusivamente gli incarichi connessi con il mandato elettivo, ossia quelli per il cui conferimento la titolarità della carica elettiva costituisce requisito necessario e determinante.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

1.020. Lai.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale Marche, C. 2457 Consiglio Regionale Sicilia, C. 2646 Governo (*Esame e rinvio*) 270

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale Marche, C. 2457 Consiglio Regionale Sicilia, C. 2646 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica di aver disposto l'abbinamento d'ufficio dei provvedimenti in titolo, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, in quanto vertenti su identica materia.

Avverte che, nell'introdurre il provvedimento, darà principalmente conto dei contenuti del disegno di legge governativo, che reca al suo interno una delega legislativa volta a riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Brevi cenni saranno inoltre dedicati al contenuto delle altre proposte di legge abbinata, fermo restando che i rispettivi proponenti potranno illustrarle più compiutamente nel corso dei lavori di Commissione.

Il disegno di legge del Governo è altresì qualificato come « *collegato alla manovra di finanza pubblica* » dal Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) relativo all'anno 2025 nonché richiamato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Esso si compone di otto articoli.

L'articolo 1 conferisce la delega avente ad oggetto la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio. La norma esplicita la finalità di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.

Il procedimento di esercizio delle delega prevede che il decreto sia adottato, su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio supe-

riore della magistratura e delle Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni.

Tale delega deve essere esercitata nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso uno o più decreti legislativi. È inoltre previsto il meccanismo dello « scorrimento del termine », ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione dei pareri dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivamente alla scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

È altresì conferita anche una delega di carattere integrativo e correttivo da esercitare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo di attuazione della delega principale.

Le lettere *a)* e *b)* dettano i principi e criteri direttivi.

La lettera *a)* prevede che il Governo ridefinisca l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo e secondo grado, mediante l'attribuzione a circondari limitrofi di porzioni di territorio appartenenti alle circoscrizioni esistenti.

Nel compiere questa attività si dovrà tenere conto di criteri « oggettivi e omogenei » che comprendano la valutazione per ciascun ufficio giudiziario di diversi parametri elencato ai numeri da 1 a 4.

I numeri 1 e 2 riguardano rispettivamente l'estensione territoriale del circondario e del distretto nonché il numero di abitanti.

Il numero 3 richiama il parametro dei flussi, delle pendenze e degli indicatori di *performance* degli uffici giudiziari esistenti alla data di entrata in vigore della legge che conferisce tale delega, nonché degli effetti prodotti dalla riorganizzazione attuata con il decreto legislativo n. 155 del 2012 di attuazione della precedente delega in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria.

Il numero 4 richiama invece una serie di altri parametri e, in particolare, le specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza — anche con riguardo alla situazione morfologica, infrastrutturale e dei collegamenti dei comuni con la sede del-

l'ufficio — gli istituti penitenziari presenti nel territorio, il tasso di criminalità nei diversi comuni, l'impatto della criminalità organizzata — anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui — i flussi turistici e migratori nonché la collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva.

La lettera *b)* affida al legislatore delegato anche il compito di coordinamento normativo.

L'articolo 2 istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il tribunale di Bassano del Grappa e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, provvedendo altresì ad individuarne — attraverso l'elencazione dei comuni interessati — l'ambito territoriale di competenza (comma 1).

Il comma 2 reca le conseguenti autorizzazioni di spesa e le modalità di copertura dei relativi oneri che comunque fanno riferimento al bilancio annuale e triennale dell'anno scorso e che andranno quindi aggiornate.

L'articolo 3 prevede il ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi.

Al comma 1, si dispone il ripristino dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle relative procure della Repubblica.

Con riguardo alle richiamate circoscrizioni giudiziarie abruzzesi, si ricorda che il citato decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto, per la corte di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, disponendo la soppressione dei tribunali di Avezzano e di Sulmona (con accorpamento al circondario del tribunale di L'Aquila) e dei tribunali di Lanciano e di Vasto (con accorpamento al circondario del tribunale di Chieti).

Inoltre, anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria aveva previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, dovevano quindi venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atesa.

Tale soppressione non è mai stata di fatto operata. Già in sede di entrata in

vigore della citata riforma del 2012 tale misura era stata sospesa, prima fino al 2015 e poi, con successive proroghe, da ultimo fino al 1° gennaio 2027.

I commi 2, 3 e 4 prevedono il ripristino della sezione distaccata di Ischia, nel circondario del tribunale di Napoli, della sezione distaccata di Lipari, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e della sezione distaccata di Portoferraio, nel circondario del tribunale di Livorno.

Anche per tali uffici giudiziari la riforma del 2012 — che ne prevedeva la soppressione — non è mai entrata a regime, in quanto il legislatore ne ha disposto, fin dal 2014 il « temporaneo ripristino » che, con successive proroghe, è adesso operante fino al 31 dicembre 2026.

I commi dal 5 all'8 riproducono integralmente l'attuale disciplina in materia di funzionamento delle sedi distaccate e di riparto degli affari tra sede principale e sede distaccata.

In particolare, il comma 5 prevede che nelle suddette sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono invece trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

Il comma 6 autorizza tuttavia la possibilità di deroga a tale riparto di competenze. Infatti il Ministro della giustizia, con proprio decreto, in conformità alla deliberazione del CSM adottata su proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporre che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il comma 7 prevede inoltre che, in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a

procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.

Il comma 8 dispone che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale. La medesima disposizione specifica altresì che nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.

I commi 9 e 10 recano le necessarie disposizioni di coordinamento relative alla ricostituzione dei tribunali abruzzesi e delle sezioni distaccate insulari indicate nei commi precedenti.

Il comma 11 reca le conseguenti autorizzazioni di spesa — anch'esse riferite al quadro di bilancio del 2025.

Il comma 12 prevede che alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei ripristinati tribunali e sezioni distaccate si provvede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 4 disciplina le procedure per la determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché delle relative procure della Repubblica.

La determinazione degli organici, sia dei magistrati che del personale amministrativo del tribunale di Bassano del Grappa, è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sentito il CSM.

Al medesimo decreto del Ministro della giustizia è rimessa la definizione delle eventuali variazioni da apportare agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è mo-

dificato dalla legge. Inoltre, entro 90 giorni dalla adozione del decreto, il CSM provvede alla nomina del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale.

Sempre con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il medesimo termine, si procederà alla determinazione degli organici del personale amministrativo dei tribunali ripristinati a norma dei commi precedenti e delle procure presso i medesimi tribunali, nonché alle variazioni da apportare negli uffici giudiziari il cui circondario è modificato dalla legge.

L'articolo 5, comma 1, stabilisce che alla copertura dell'organico dei magistrati del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. La medesima disposizione precisa altresì che nelle sedi giudiziarie che siano state interessate da una riduzione delle piante organiche all'esito delle variazioni apportate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'eventuale soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze.

Anche il comma 2 prevede le stesse ordinarie procedure di trasferimento per la copertura dell'organico del personale amministrativo, fatto salvo il rispetto dei principi enunciati nel testo unico sul pubblico impiego. Analogo meccanismo di riassorbimento del personale è poi previsto in caso di sovrannumero dovuto alle variazioni nelle sedi giudiziarie interessate da riduzioni.

L'articolo 6, comma 1, incrementa di 7 unità la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria e di 25 unità la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni Centrali.

Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso del 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali per il reclutamento delle nuove unità di personale previste, mentre il comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dai precedenti commi, recando le autorizzazioni di spesa necessarie ai fini della copertura finanziaria dei medesimi.

L'articolo 7 reca disposizioni attuative e transitorie, con particolare riferimento al-

l'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari.

In particolare, l'allegato 1 adegua la Tabella A allegata al decreto sull'ordinamento giudiziario – il regio decreto n. 12 del 1941 – concernente l'organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, al fine di coordinarla con le modifiche apportate.

L'allegato 2 sostituisce la Tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, che stabilisce il ruolo organico della magistratura. Tale modifica – come precisato anche nella relazione illustrativa – si rende necessaria per recepire l'aumento di organico previsto dall'articolo 6 del disegno di legge in esame. Rispetto alla Tabella approvata come allegato al recente decreto-legge 117 del 2025, le modifiche riguardano l'organico dei magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado – che viene incrementato di 2 unità – e l'organico del restante contingente della magistratura ordinaria, incrementato di 5 unità.

L'allegato 3 apporta modifiche alla tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991, relativa agli attuali uffici del giudice di pace ed ai comuni ricadenti nella competenza territoriale degli uffici.

L'allegato 4 sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, recante un elenco di tribunali, sezioni distaccate e procure che sono stati soppressi: le modifiche apportate sono conseguenti al ripristino degli uffici giudiziari effettuato dal provvedimento.

L'allegato 5 modifica la Tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 757 del 1951 al fine di adeguare l'organizzazione delle Corti di assise di appello alle modifiche apportate dal testo in esame.

L'allegato 6 sostituisce la Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza, sempre per finalità di adeguamento con la nuova configurazione degli uffici giudiziari.

I commi 7 e 10 prevedono disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Bassano del Grappa.

In particolare è demandata a un decreto del Ministro della giustizia la fissazione della data di avvio del funzionamento del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Le modifiche di competenza territoriale conseguenti alle variazioni dei circondari conseguenti alla istituzione del tribunale e della relativa procura avranno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale.

Per i procedimenti civili pendenti a tale data innanzi ai tribunali interessati dalle variazioni dei circondari resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.

Per i procedimenti penali iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale, resta ferma la competenza del tribunale presso il quale ha sede la procura della Repubblica ove è stata effettuata l'iscrizione.

In ultimo, il comma 8 precisa che le disposizioni sul ripristino di uffici giudiziari di cui all'articolo 3 del disegno di legge producono effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre il comma 9 chiarisce che l'intervento riformatore non ha incidenza sul territorio dei distretti notarili.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.

Conclusivamente, si ricorda che il 17 maggio 2023 questa Commissione ha approvato la risoluzione n. 8-00011, che ha impegnato il Governo « a valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso, la possibilità di istituire una sezione distaccata della Corte d'Appello di Venezia con sede in Verona ».

Con riguardo agli altri provvedimenti abbinati, le proposte di legge di iniziativa regionale – C. 360 dell'Abruzzo, C. 636 della Lombardia, C. 642, della Calabria, C. 766, della Campania, C. 1166 dell'Umbria, C. 1213 della Puglia, C. 1404, del Veneto, C. 2260 delle Marche e C. 2457, della Sicilia – prevedono che il Ministero della

giustizia, nell'ambito di apposite convenzioni, da stipulare con le regioni richiedenti, disponga il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica.

La proposta di legge C. 553, Scutellà, reca anch'essa una delega legislativa volta a rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio nazionale individuando ulteriori specifici principi e criteri direttivi che operino una riconsiderazione delle scelte operate dal legislatore in materia di geografia giudiziaria.

Tale revisione dovrebbe consentire ai cittadini un accesso alla giustizia pieno ed effettivo, tenendo in considerazione la specificità territoriale del bacino d'utenza, caso per caso, analizzando precipuamente le caratteristiche geomorfologiche del territorio, nonché la dotazione di collegamenti stradali e ferroviari all'interno delle circoscrizioni di riferimento alla luce del percorso e della distanza da intraprendere tra il tribunale accorpato e quello accorpante. Si propone, inoltre, di valutare, oltre al bacino di utenza servito, anche il numero di residenti nel comune oggetto di rideterminazione. Si suggerisce, poi, di prestare una maggior attenzione, nell'attività discrezionale, alle zone del territorio in cui siano presenti istituti penitenziari di alta sicurezza, valutando anche il numero dei detenuti ospitati.

La proposta di legge C. 1065 Maschio istituisce a Verona una sezione distaccata della corte di appello di Venezia, mentre la proposta di legge C. 1831 Maschio è volta ad istituire la corte d'appello di Verona.

Attualmente nel territorio della regione Veneto insiste esclusivamente il distretto di corte d'appello di Venezia, al quale appartengono i circondari dei tribunali di Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. In tale contesto, la proposta di legge in esame sottrae al distretto della corte d'appello di Venezia i circondari dei tribunali di Verona e Vicenza, per ricondurli al distretto della nuova corte d'appello di Verona. Nello specifico, l'articolo 1 istituisce la corte d'appello di Verona e ne individua la giurisdizione sui circondari dei

tribunali di Verona e Vicenza, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di apportare le conseguenti variazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) e alla tabella A annessa alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Gli articoli 2 e 3 assegnano altresì al Ministro della giustizia il duplice compito di determinare, tramite proprio decreto da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, rispettivamente l'organico necessario al funzionamento della nuova corte d'appello e la data di inizio del funzionamento della nuova corte d'appello.

L'articolo 4 reca, infine, disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti. A tale proposito, viene escluso che l'istituzione della nuova corte d'appello determini effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Venezia alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Verona, come determinata dal Ministero della Giustizia in forza della procedura prescritta dall'articolo 3.

La proposta di legge C. 1661 Morrone dispone la rideterminazione delle circoscrizioni giudiziarie, trasferendo i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dal circondario del tribunale di Urbino a quello del tribunale di Rimini e ricollocandoli nella relativa circoscrizione del giudice di pace.

Enrico COSTA (FI-PPE) richiama l'esperienza vissuta in prima persona nella fase in cui si avviò il processo di attuazione della precedente delega in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria.

Ricorda come perfino la norma di delega venne introdotta – in modo del tutto singolare – con un emendamento al disegno di legge di conversione di un decreto-legge, in contrasto con la prassi applicativa della Camera dei deputati in ordine al regime di ammissibilità degli emendamenti. Quanto all'attuazione della delega medesima, gli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo Monti, che furono oggetto di approfondito dibattito presso le Commissioni chiamate ad esaminarli, vennero poi adottati senza tener conto delle

riflessioni che egli stesso, come relatore, aveva trasfuso nel parere parlamentare.

Invita quindi i colleghi a riprendere gli esiti di quel dibattito parlamentare in ordine alle sedi giudiziarie e alla loro dislocazione, per arricchire un provvedimento che – occupandosi di un solo tribunale nuovo e del ripristino di sedi giudiziarie già attive di fatto – risulta difficilmente condivisibile da parte del suo gruppo.

Carla GIULIANO (M5S) ricorda che gli effetti del decreto legislativo n. 155 del 2012 – testé citato dal collega Costa – sono state già oggetto di approfondite valutazioni nel corso della scorsa legislatura da parte dell'intergruppo parlamentare presieduto dalla collega Scutellà.

A differenza del disegno di legge governativo C. 2646, la proposta di legge C. 533 presentata in avvio di questa legislatura si ispira a quella esperienza di lavoro trasversale delle forze politiche e di ascolto dei contributi acquisiti da esperti e operatori del diritto. Il testo, concentrandosi sulle specificità territoriali, mira a contrastare efficacemente due criticità della riforma del 2012.

La prima riguarda il fallimento degli obiettivi di risparmio attesi dalla concentrazione della domanda di giustizia intorno ai grossi centri abitati. La seconda riguarda la difficoltà di accesso al servizio giustizia a carico dei cittadini: un chiaro esempio di ciò è rinvenibile a Foggia dove, a causa della concentrazione di sette diverse sedi in un unico ufficio giudiziario, si è assistito ad una vera e propria paralisi funzionale.

Evidenza dunque come, a suo avviso, la proposta di legge Scutellà adotti un approccio più corretto di quello adottato nel testo governativo – che dedica norme immediatamente precettive solo a poche sedi giudiziarie – in quanto affronta le esigenze specifiche constatate negli anni in una visione globale e, tramite lo strumento della delega legislativa, detta precisi principi e criteri direttivi per una migliore organizzazione dell'intera geografia giudiziaria italiana.

Segnalando infine che è in corso di assegnazione anche la proposta di legge C. 2699 a prima firma del collega Pelle-

grini, auspica che sul tema in Commissione si possa avere un confronto schietto e sereno tra maggioranza e opposizione, al fine di corrispondere al meglio alla domanda di giustizia dei cittadini.

Valentina D'ORSO (M5S) rileva come la tematica della geografia giudiziaria, oltre ad essere particolarmente delicata, sia inevitabilmente un campo minato per i deputati che sono impegnati a rappresentare le legittime aspettative e gli interessi dei propri territori.

A suo avviso, tuttavia, il Governo ha trovato il modo di rendere ancora più

aspro il confronto già in partenza, depositando una proposta di legge che riconosce come necessaria l'istituzione di un solo tribunale. Tale circostanza la preoccupa in quanto – come si intuisce fin dalle prime battute dell'esame in Commissione e dall'intervento del collega Costa – ciò renderà difficile svolgere un confronto costruttivo.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER» relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	283
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 361 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	284
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	285
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano». Atto n. 358 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	286
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	287
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi <i>Multiple Launch Rocket System (MLRS)</i> . Atto n. 360 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	281
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	288
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	282
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	289

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER » relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano.

Atto n. 357.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 21 gennaio 2026 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento per i profili di carattere finanziario. Invita quindi il relatore, onorevole Mulè, a formulare la sua proposta di parere.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a fa-

vore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.

Atto n. 361.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 21 gennaio 2026 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento per i profili di carattere finanziario. Invita quindi il relatore, onorevole Mulè, a formulare la sua proposta di parere.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*). Sottolinea, in particolare, con riguardo ai profili di politica industriale, la necessità che sia sempre prestata la massima attenzione nello svolgimento della dovuta attività di verifica ed esplorazione delle capacità del comparto industriale nazionale. Ritiene, infatti, che quest'ultimo debba essere prioritariamente valorizzato, anche alla luce di comprovate compartecipazioni internazionali (quali, ad esempio, *joint venture*) le quali si sono dimostrate adeguate a garantire l'ammmodernamento dei mezzi della Difesa.

La sottosegretaria Isabella RAUTI condivide le considerazioni svolte dal relatore, onorevole Mulè, sottolineandone, peraltro, l'opportunità in considerazione dell'effettivo coinvolgimento delle piccole e medie imprese previsto dal programma in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025,

denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.

Atto n. 356.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 21 gennaio 2026 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento per i profili di carattere finanziario. Invita quindi il relatore, onorevole Loperfido, a formulare la sua proposta di parere.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), rivolgendosi a coloro che definiscono « bellicista » la politica del Governo nel settore della Difesa, evidenzia come il provvedimento in esame permetta di dotare le unità terrestri dell'Esercito di sistemi che siano in grado di fornire il necessario supporto in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'ordine. Sottolinea, dunque, come tali finalità dimostrino la lungimiranza dell'azione politica del Governo.

Arnaldo LOMUTI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025,

denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano ». Atto n. 358.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 21 gennaio 2026 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento per i profili di carattere finanziario. Invita quindi il relatore, onorevole Carrà, a formulare la sua proposta di parere.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano.

Atto n. 359.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 21 gennaio 2026 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento per i profili di carattere finanziario. Invita quindi

il relatore, onorevole Carrà, a formulare la sua proposta di parere.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS).

Atto n. 360.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 21 gennaio 2026 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento per i profili di carattere finanziario. Invita quindi la relatrice, onorevole Chiesa, a formulare la sua proposta di parere.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sul complesso degli schemi di decreto all'esame della Commissione nella seduta odierna, ritiene che i programmi in esame, ad eccezione dell'Atto n. 356, sarebbero prevalentemente riconducibili a finalità di riarmo. Osserva che tali programmi riguardano in larga parte sistemi d'arma prodotti da industrie estere, con un

impegno finanziario superiore a un miliardo di euro, cui si aggiungerebbero ulteriori stanziamenti, per i provvedimenti già approvati o in corso di approvazione, quantificabile, nel solo mese di gennaio 2026, in circa 16,5 miliardi di Euro. Esprime la convinzione che tali risorse non rispondano alle effettive esigenze di difesa poste dall'attuale quadro internazionale citando, a sostegno, le recenti dichiarazioni del Segretario generale della NATO, Mark Rutte, rese in audizione presso il Parlamento europeo, dalle quali emergerebbe che l'Europa non potrebbe garantire autonomamente la propria difesa senza il contributo degli Stati Uniti e senza adeguata capacità di deterrenza nucleare. Pertanto, ritiene che, in assenza di tali condizioni, le risorse destinate ai programmi in esame siano inutilmente spese, nonché inopinatamente sottratte ad ambiti prioritari quali scuola, università, ricerca, lavoro, sviluppo e politiche sociali, finendo per avvantaggiare principalmente i produttori di armamenti.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), in risposta al collega Pellegrini, osserva come i programmi oggetto dell'esame odierno non costituiscono iniziative nuove, bensì la prosecuzione di impegni già assunti da precedenti Governi. Ricorda, in particolare, come il provvedimento in esame abbia ad oggetto la prosecuzione di un programma approvato, nel 2020, durante il Governo presieduto dall'onorevole Giuseppe Conte. In conclusione, ribadisce come la Commissione, nell'odierna seduta, stia esaminando programmi avviati da Governi precedenti, tra cui quelli sostenuti anche dal Movimento 5 Stelle.

Arnaldo LOMUTI (M5S), replicando alle affermazioni dell'onorevole Mulè, chiede se il provvedimento in esame rechi cambiamenti, specialmente per ciò che concerne eventuali incrementi degli oneri, rispetto alle originarie disposizioni del programma di cui esso rappresenta la prosecuzione.

Giorgio MULÈ (FI-PPE) fa presente che tutte le specificazioni relative ai costi o a ulteriori ed eventuali modificazioni rispetto

al precedente programma sono puntualmente indicate nello schema di decreto in esame e nella relazione tecnica ad esso allegata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 21 gennaio 2026 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento per i profili di carattere finanziario. Invita quindi il relatore, onorevole Comba, a formulare la sua proposta di parere.

Fabrizio COMBA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER » relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano. Atto n. 357.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano (Atto n. 357);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 30/2025, il quale rappresenta un'integrazione dei precedenti decreti SMD 35/2019 e SMD 17/2022, risulta finalizzato all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO, a favore delle unità dell'artiglieria controaerea dell'Esercito italiano, allo scopo di colmare l'attuale *gap* capacitivo nel segmento di difesa aerea;

considerato che il programma:

rappresentando la terza fase del programma avviato con i precedenti decreti SMD 35/2019 e SMD 17/2022, è di previsto

avvio nel 2026 e si concluderà presumibilmente nel 2032;

interesserà prevalentemente i settori dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica per i quali sono attesi importanti ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia della sensoristica, dei componenti dei sistemi di comando e controllo e dei servizi per il supporto logistico;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 41) e che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 361.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano (Atto n. 361);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 38/2025 rappresenta la seconda fase del programma SMD 11/2024, di cui rappresenta un'integrazione;

premesso altresì che il programma in esame risulta finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze medie, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati del tipo RCH 155 e che tale sistema d'arma garantirà superiore mobilità rispetto all'obice a traino meccanico FH70 attualmente in servizio;

considerato che il programma:

rappresentando la seconda fase del programma, avviato con decreto SMD 11/2024, è di previsto avvio nel 2029 e si concluderà presumibilmente nel 2039;

interesserà prevalentemente le industrie della meccanica, elettronica, opto-

elettronica, sistemistica, sistemi CSI, ingegneria logistica e servizi tecnico-logistici;

prevede un positivo impatto sulle piccole e medie imprese (PMI), nonché una positiva ricaduta in termini di evoluzione dei processi industriali, tecnologici e di *know-how*;

ritenuto necessario, con riguardo ai profili di politica industriale, che sia sempre prestata la massima attenzione nello svolgimento della dovuta attività di verifica ed esplorazione delle capacità del comparto industriale nazionale, che deve essere prioritariamente valorizzato, anche alla luce di comprovate compartecipazioni internazionali che si sono dimostrate adeguate a garantire l'ammodernamento dei mezzi della Difesa;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 45) e che la V Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 356.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato « Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) » relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito Italiano (Atto n. 356);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 29/2025, il quale rappresenta un'integrazione dei precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, risulta finalizzato a incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri e dotare le stesse di sistemi che, in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'ordine, siano in grado di fornire supporto, per mezzo dell'acquisizione di sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto;

considerato che il programma:

rappresentando la terza fase del programma avviato con i precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, è di previsto avvio nel 2026 e si concluderà presumibilmente nel 2032;

interesserà prevalentemente i settori dell'industria aeronautica, meccanica, elettronica e sensoristica, nei quali sono attesi significativi ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how*;

costituisce intrinseco strumento di catalizzazione per una significativa ricaduta tecnologica afferente a diversi settori quali quello dell'avionica, sensoristica, materiali e *system design*;

potrà coinvolgere tutto il territorio nazionale, permettendo all'industria nazionale di beneficiare di importanti ricadute positive in termini di innovazione tecnologica e di relativo indotto, favorendo lo sviluppo;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 32) e che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano ». Atto n. 358.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito Italiano » (Atto n. 358);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 31/2025, il quale rappresenta un'integrazione dei precedenti decreti SMD 22/2022 e SMD 16/2024, risulta finalizzato all'ammodernamento della dotazione controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi « *Panzerfaust 3* » e « *Folgore* »;

considerato che il programma:

rappresentando la terza fase del programma avviato con i precedenti decreti

SMD 22/2022 e SMD 16/2024, è di previsto avvio nel 2028 e si concluderà presumibilmente nel 2034;

interesserà prevalentemente i settori dell'industria meccanica e dell'elettronica;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 46) e che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 359.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito Italiano (Atto n. 359);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 35/2025 rappresenta la seconda fase del programma SMD 09/2024, di cui rappresenta un'integrazione;

premesso altresì che il programma in esame risulta finalizzato a superare l'attuale obsolescenza tecnologica che caratterizza la flotta in servizio, attraverso l'ammodernamento dei sistemi d'arma nell'ultima versione disponibile, soddisfacendo i requisiti di Forza armata in termini di protezione, mobilità, letalità d'ingaggio, capacità C5I, *situation awareness*, sopravvivenza e sicurezza dell'equipaggio, interoperabilità e preparazione delle forze;

considerato che il programma:

rappresentando la seconda fase del programma avviato con decreto SMD 09/

2024, è di previsto avvio nel 2028 e si concluderà presumibilmente nel 2032;

interesserà prevalentemente le industrie della meccanica, elettronica, optoelettronica, sistemistica, sistemi CSI, ingegneria logistica e servizi tecnico-logistici;

prevede un positivo impatto sulle piccole e medie imprese (PMI), nonché una positiva ricaduta in termini di evoluzione dei processi industriali, tecnologici e di *know-how*;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 43) e che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System (MLRS)*. Atto n. 360.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System (MLRS)* (Atto n. 360);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 37/2025, il quale rappresenta un'integrazione dei precedenti decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, risulta finalizzato a completare l'approvvigionamento del nuovo razzo *Extended Range Guided MLRS2 (ER GMLRS)*, nonché il completamento del supporto logistico integrato, allo scopo di disporre di assetti di artiglieria proiettabili e flessibili;

premesso altresì che l'impiego dei lanciatori MLRS, principalmente orientato al supporto generale delle grandi unità complesse nell'ambito di un conflitto simmetrico, contribuirà all'adempimento delle prime tre missioni istituzionalmente assegnate alle Forze armate;

considerato che il programma:

rappresentando la terza fase del programma avviato con i precedenti decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, è di previsto avvio nel 2027 e si concluderà presumibilmente nel 2032;

la produzione dei razzi guidati sarà a cura della società statunitense Lockheed Martin (*Design Authority*), mentre alle industrie nazionali individuate potranno essere trasferite le capacità necessarie ad effettuare parte della produzione della ricambistica, nonché le lavorazioni sul sistema a scopi manutentivi;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 43) e che la V Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (Atto n. 362);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 39/2025 rappresenta la seconda fase del programma SMD 06/2024, di cui rappresenta un'integrazione;

premesso altresì che il programma in esame risulta finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, permettendo di coniugare la specificità di impiego delle formazioni con un'efficace azione di fuoco, mediante l'incremento della letalità d'ingaggio in termini di *range* e precisione, la diversificazione degli effetti, l'incremento della mobilità e la riduzione dei tempi afferenti alla *kill chain*;

considerato che il programma:

rappresentando la seconda fase del programma avviato con decreto SMD 06/

2024, è di previsto avvio nel 2027 e si concluderà presumibilmente nel 2033;

interesserà prevalentemente le industrie della meccanica, elettronica, optoelettronica, sistemistica, sistemi CSI, ingegneria logistica, servizi tecnico-logistici e avrà un positivo impatto sulle piccole e medie imprese (PMI) distribuite su tutto il territorio nazionale, creando un indotto orientato alla crescita tecnologica, al *know how* e al conseguimento di una maggiore competitività, con un possibile allargamento del mercato in chiave internazionale;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 43) e che la V Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della <i>performance</i> del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. C. 2511-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	290
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. C. 2336 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	290
DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. C. 2751 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	294

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Atto n. 364 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	295

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

C. 2511-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, nel segnalare che le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di formulare sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

C. 2336 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 20 gennaio, ha avviato l'esame del provvedimento, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo della Commissione Affari costituzionali, e che nella medesima seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Fa presente, altresì, che nella giornata del 22 gennaio 2026 la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare ulteriori modificazioni al testo.

Tanto premesso, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella predetta seduta del 20 gennaio 2026.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente, in primo luogo, che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha confermato che potrà provvedere alle attività connesse all'istituzione e alla gestione del Registro di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi, in particolare, degli stanziamenti previsti nell'ambito del proprio bilancio relativi alle spese informatiche.

Chiarisce, peraltro, che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici di cui all'articolo 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 8, ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha confermato che potrà provvedere al supporto delle attività del comitato avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di funzioni coerenti con quelle già svolte dal medesimo Consiglio.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2336 e abb.-A, recante disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha confermato che potrà provvedere alle attività connesse all'istituzione e alla gestione del Registro di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi, in particolare, degli stanziamenti previsti nell'ambito del proprio bilancio relativi alle spese informatiche;

dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici di cui all'articolo 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 8, ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha confermato che potrà provvedere al supporto delle attività del comitato avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di funzioni coerenti con quelle già svolte dal medesimo Consiglio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al rappresentante del Governo, sebbene il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbia confermato di essere in grado di provvedere alle attività derivanti dal Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, se sia stata effettuata una valutazione del relativo onere, atteso che in passato per oneri ben più ridotti è stato espresso un parere contrario. Ritiene, al riguardo, che gli adempimenti connessi alla tenuta del suddetto Registro abbiano comunque una certa rilevanza, in considerazione del carattere dinamico delle attività che lo stesso Registro dovrebbe rilevare.

Chiede, quindi, che siano forniti gli opportuni chiarimenti in merito all'effettiva sostenibilità dei costi che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dovrebbe affrontare.

Il sottosegretario Federico FRENI osserva che l'amministrazione interessata ha dichiarato di essere in grado di provvedere alle attività ad essa attribuite dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, facendo riferimento, in particolare, alle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. In considerazione di tali rassicurazioni fornite dall'amministrazione interessata, anche alla luce delle competenze della medesima amministrazione e della natura degli oneri da sostenere, ritiene di poter confermare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) reputa opportuno conoscere se il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbia proceduto a una corretta valutazione dei costi connessi alla tenuta del Registro in parola, anche al fine della trasparenza dei costi dello Stato. Osserva che se il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, all'esito di tale valutazione, rilevasse l'esigenza di disporre di risorse aggiuntive per svolgere le suddette attività significherebbe che

si sarebbe potuto designare in modo più efficiente un'altra Amministrazione.

Il sottosegretario Federico FRENI, anticipando la contrarietà su alcune proposte emendative, chiarisce, rispetto a quelle che prevedevano lo spostamento della competenza per la tenuta del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che quest'ultima autorità ha riferito di non poter assumere l'onere della tenuta e della gestione del citato Registro per insufficienza di personale e di risorse, senza necessità quindi di effettuare una stima degli oneri.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rileva come, allo stato, non sia possibile conoscere il costo effettivo connesso alla tenuta del suddetto Registro e chiede quindi di sapere con quali risorse il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sia in grado di svolgere le attività attribuitegli dal provvedimento, temendo che allo stesso siano state assegnate, in precedenza, più risorse del necessario.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento a quanto da ultimo evidenziato dal deputato Dell'Olio, precisa che le attività connesse alla tenuta del Registro di cui all'articolo 4 implicano l'impiego, da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di personale già disponibile e che le stesse non comportano, quindi, una spesa aggiuntiva.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Fa presente che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dei seguenti emendamenti:

Pastorella 4.4, 4.2 e 4.5, gli identici Boschi 4.6, Baldino 4.7 e Pastorella 4.8,

nonché Pastorella 4.3, che prevedono che tanto il Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi di cui all'articolo 4 quanto il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8 siano istituiti presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anziché presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come attualmente previsto dal provvedimento in esame. La predetta Autorità provvederà altresì ad ogni connesso adempimento, ivi compresa la messa a disposizione di proprio personale per l'esercizio delle funzioni del citato Comitato, sostituendosi inoltre alle ulteriori attività che il testo allo stato attribuisce al CNEL. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inserita nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, possa provvedere alle attività ad essa conferite dalle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui al comma 1 dell'articolo 12;

Zaratti 5.2, che prevede che ciascun rappresentante di interessi informa il responsabile del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi di cui all'articolo 4 sugli incontri svolti e che quest'ultimo provvede all'inserimento delle relative informazioni nel predetto Registro. Al riguardo, nel rilevare che la proposta di legge in esame non appare contemplare alcuna figura di responsabile del Registro di cui all'articolo 4, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità per il CNEL di individuare tale figura e provvedere alle relative attività previste dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 12;

Ciani 7.3, che modifica le modalità di composizione del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8 prevedendo che tutti i suoi membri sono designati attingendo alla dotazione del CNEL e che il predetto Comitato è coadiuvato, in fase consultiva e redazionale del codice deontologico, da tre professori ordinari di università in materie giuridiche e tre avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione estratti a sorte da un elenco di trenta soggetti costituito mediante avviso pubblico. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa ove si consideri, in particolare, che la suddetta proposta non esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ai soggetti chiamati a coadiuvare il Comitato, come invece previsto per i membri dello stesso;

Ciani 9.2 e 9.10, che prevedono che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro rilascia al rappresentante di interessi iscritto al Registro, istituito ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in esame, una tessera personale di riconoscimento, anche in formato elettronico, finalizzata all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per il CNEL di provvedere alle attività derivanti dal rilascio dei tesserini previsto dalle proposte in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento, contenuta al comma 1 dell'articolo 12.

Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le pro-

poste emendative puntualmente richiamate dal relatore, nonché sulle ulteriori proposte emendative Baldino 4.9 e 4.10, Bonafè 9.02, Zaratti 9.03 e Auriemma 9.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2336 e abb.-A, recante disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, contenuti nel fascicolo n. 1;

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 5.2, 7.3, 9.2, 9.10, 9.02, 9.03 e 9.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.

C. 2751 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. Segnala che il testo del provvedimento è composto di due articoli ed è corredato di relazione tecnica cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che le consultazioni elettorali e referendarie da indire per il 2026 si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto disposto dal comma 399 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che le medesime operazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, in ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui sopra, evidenzia che gli onorari fissi forfettari, di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lettere a) e c), della legge n. 70 del 1980, dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali sono aumentati del 15 per cento.

Rileva che sono, altresì, disciplinate, rispettivamente, le ipotesi di contemporaneo svolgimento nell'anno 2026 di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive e di elezioni suppletive e di un turno di elezioni amministrative.

Evidenzia, quindi, che per il prolungamento delle operazioni di voto la norma autorizza la spesa di 6.107.690 euro per l'anno 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo, prende atto dei dati e dei parametri riportati nella

relazione tecnica ai fini della suddetta quantificazione, di cui verifica e conferma la congruità rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, considerata in particolare la disciplina dei compensi dei componenti dei seggi.

Inoltre, sottolinea la prudenzialità della medesima quantificazione, posto che l'onere è riferito all'ipotesi di svolgimento non contemporaneo tra consultazioni referendarie, elezioni suppletive ed elezioni amministrative.

Rileva, comunque, che la relazione tecnica non fornisce, come già avvenuto in passato per analoghi provvedimenti, alcuna stima degli oneri ascrivibili alle esigenze di remunerazione delle ulteriori ore di straordinario del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi e del personale di prefetture e comuni determinate dal prolungamento delle votazioni alla giornata di lunedì.

Evidenzia, peraltro, che a tali oneri non si dovrebbe poter far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, dal momento che tali stanziamenti dovrebbero essere stati definiti, a suo tempo, senza tener conto della necessità di far fronte anche a tali ulteriori ore di straordinario in quanto non derivanti dalla legislazione allora vigente. In merito a tale profilo ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegre-

tario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Atto n. 364.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 200 del 2022, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 129 del 2022.

Rileva che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, con la legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per il riordino della disciplina di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è stato avviato un processo di riforma profonda, finalizzato a modernizzare gli IRCCS, allineandoli agli *standard* internazionali e alle esigenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnala che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 129 del 2022, il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, ha apportato modifiche significative al decreto legislativo n. 288 del 2003, al fine di rendere gli IRCCS più efficienti, potenziando la ricerca biomedica e l'assistenza di alta specialità. Rileva, tuttavia, che, secondo la relazione illustrativa, l'attuazione delle sue disposizioni ha evidenziato criticità operative, rigidità procedurali e squilibri istituzionali che rendono necessario un intervento correttivo volto a garantire una piena efficacia della riforma.

Fa, quindi, presente che lo schema di decreto in esame apporta modifiche e in-

tegrazioni al decreto legislativo n. 200 del 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della medesima legge. Tale disposizione consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 200 del 2022, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, avvenuta il 31 dicembre 2022, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, nonché delle procedure stabiliti ai commi 2 e 3 della medesima legge delega. Ricorda altresì che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 1, dall'attuazione della legge delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, in particolare, che si interviene su alcuni aspetti dell'intervenuta riforma degli IRCCS ritenuti eccessivamente rigidi tra i quali, in particolare, quelli riportati nei tre allegati del decreto legislativo n. 200 del 2022 concernenti, rispettivamente, le tabelle delle aree tematiche di riconoscimento scientifico, del bacino minimo di utenza e degli indicatori di valutazione per il riconoscimento/conferma, nonché quelli di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo relativi all'accesso e al finanziamento delle reti degli IRCCS. Osserva, inoltre, che si introducono degli aggiornamenti all'organizzazione e al ruolo stesso degli IRCCS.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala che l'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022, consente alle Fondazioni IRCCS e agli IRCCS non trasformati di prevedere nei loro statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento dell'incarico di consulente esperto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché il conferimento, al profilo di ricercatore sanitario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrat-

tuali, degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

Fa presente che la relazione tecnica evidenzia come gli Istituti debbano esercitare la facoltà loro concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'equilibrio del « Sezionale ricerca » del bilancio di ciascun IRCCS e senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, conformemente alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.

Al riguardo, segnala che le norme prevedono uno specifico vincolo di neutralità finanziaria solo limitatamente al conferimento dell'incarico di consulente esperto, che deve aver luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma non con riferimento agli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. Ciò stante, si potrebbe valutare l'opportunità, a suo avviso, di introdurre nel testo un analogo vincolo di neutralità anche con riferimento a tali incarichi.

In relazione agli articoli 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificando il decreto legislativo n. 200 del 2022, ridefiniscono in modo organico la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS, abrogando i commi da 3-*bis* a 3-*septies* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e inserendovi il nuovo articolo 8-*bis*. Fa presente che la nuova definizione delle reti di ricerca prevista all'articolo 8-*bis*, comma 1, prevede che le reti siano aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di università ed enti di ricerca senza scopo di lucro con elevata qualità scientifica traslazionale. Ricorda che il comma 2 del citato articolo 8-*bis* stabilisce che le reti di ricerca degli IRCCS assumono la forma di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e costituite mediante atto pubblico e rinvia a uno o più decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei criteri di costi-

tuzione, riconoscimento e accesso alle reti, previo parere degli organi competenti. Fa presente, infine, che il comma 3 del medesimo articolo 8-*bis* prevede che le reti operino sulla base di una programmazione quadriennale, integrata con le linee di ricerca dei singoli IRCCS e coerente con il programma nazionale di ricerca sanitaria e che le modalità di assegnazione delle risorse alle reti siano stabilite con decreto del Ministro della salute.

Sottolinea che la relazione tecnica afferma che i primi due commi del citato articolo 8-*bis* hanno natura ordinamentale, poiché si limitano a definire la natura giuridica e la disciplina delle reti di ricerca, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che anche il comma 3 non comporta oneri aggiuntivi perché la programmazione quadriennale «è un atto di natura gestionale-strategica e non implica alcuna espansione del fabbisogno finanziario».

In proposito, anche in considerazione dell'ampliamento degli enti che possono partecipare alle reti di ricerca, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero della salute possa svolgere le attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite nell'ambito della nuova disciplina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una successiva seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone e C. 2731 Amato, recanti Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, di:

Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione cinema per Roma;

Andrea Miccichè e Maila Sansaini, presidente e direttore generale di Nuovo istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE);

Rosario Alfredo Donato, direttore generale di Confindustria radio televisioni;

Enzo Ghigo, presidente del Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, in videoconferenza 298

ERRATA CORRIGE 298

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone e C. 2731 Amato, recanti Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, di:

Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione cinema per Roma;

Andrea Miccichè e Maila Sansaini, presidente e direttore generale di Nuovo istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE);

Rosario Alfredo Donato, direttore generale di Confindustria radio televisioni;

Enzo Ghigo, presidente del Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 612 del 13 gennaio 2026, a pagina 108, seconda colonna, quarta riga, le parole: « di rappresentanti » sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 616 del 20 gennaio 2026, a pagina 93, prima colonna, nona riga, le parole: « di rappresentanti » sono soppresse.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del Consorzio autonomo riciclo plastica Italia (CARPI), in videoconferenza, e di rappresentanti del Consorzio nazionale Biorepack, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2615 Iaia, recante modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica 299

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Arzachena, in videoconferenza, sulle iniziative adottate per la tutela ambientale e dell'ecosistema nel territorio della Costa Smeralda 299

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale dei rappresentanti del Consorzio autonomo riciclo plastica Italia (CARPI), in videoconferenza, e di rappresentanti del Consorzio nazionale Biorepack, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2615 Iaia, recante modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Arzachena, in videoconferenza, sulle iniziative adottate per la tutela ambientale e dell'ecosistema nel territorio della Costa Smeralda.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi: AGCI, Confintesa, SATaM, SITAN ATN, SUL Taxi, TAM, UGL Taxi, UilTrasporti, Unimpresa, URI Taxi, USB Taxi e UTI (*Svolgimento e conclusione*) 300

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177. C. 2713 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 301

ALLEGATO 1 (*Emendamenti presentati*) 306

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) 303

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04932 Raimondo: Interventi di mitigazione acustica sulla tratta ferroviaria di Milano Est . 304

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 313

5-04933 Barbagallo: Iniziative per l'incremento delle risorse del cd. *ferrobonus* 304

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 314

5-04934 Pastorino: Relazione conclusiva sull'esito dei controlli effettuati sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 304

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 315

5-04935 Iaria: Realizzazione della linea ferroviaria Torino – Lione 305

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 317

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 11.30.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi: AGCI, Confintesa, SATaM,

SITAN ATN, SUL Taxi, TAM, UGL Taxi, UilTrasporti, Unimpresa, URI Taxi, USB Taxi e UTI.

(*Svolgimento e conclusione*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marco PANZIRONI, *vice presidente di Confintesa taxi Roma*, Raffaele GRASSI, *delegato nazionale di SITAN ATN*, Cesare RAGNI, *segretario nazionale taxi di SUL Taxi*, Ivan CERMINARA, *dipartimentista nazionale settore viabilità di UilTrasporti*, Pasquale OTTAVIANO, *responsabile sezione taxi di Unimpresa*, Claudio GIUDICI, *presidente nazionale di URI Taxi*, Riccardo CACCHIONE, *componente del coordinamento nazionale e referente per il settore taxi di USB Taxi*, Ciro LANGELLA, *presidente nazionale di UTI*, intervenendo anche per conto di AGCI, Massimo PAGANI, *presidente di SATaM*, in videoconferenza, Claudio SEVERGNINI, *presidente di TAM*, in videoconferenza, e Christian CAGLIERI, *vice responsabile nazionale di UGL Taxi*, in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Elena MACCANTI (LEGA), Andrea CASU (PD-IDP), Maria Grazia FRIJIA (FDI) e Antonino IARIA (M5S), in videoconferenza.

Marco PANZIRONI, *vice presidente di Confintesa taxi Roma*, Raffaele GRASSI, *delegato nazionale di SITAN ATN*, Cesare RAGNI, *segretario nazionale taxi di SUL Taxi*, Ivan CERMINARA, *dipartimentista nazionale settore viabilità di UilTrasporti*, Pasquale OTTAVIANO, *responsabile sezione taxi di Unimpresa*, Claudio GIUDICI, *presidente nazionale di URI Taxi*, Riccardo CACCHIONE, *componente del coordinamento nazionale e referente per il settore taxi di USB Taxi*, Ciro LANGELLA, *presidente nazionale di UTI*, Massimo PAGANI, *presidente di SATaM*, in videoconferenza, e Claudio SEVERGNINI, *presidente di TAM*, in videoconferenza, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.35.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.

C. 2713 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 3 dicembre 2025 è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 15 gennaio 2026 è stato concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte che sono stati presentati 32 emendamenti (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che, come già anticipato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Presidenza intende attenersi a rigorosi criteri di ammissibilità ai fini del vaglio degli emendamenti presentati.

Ricorda infatti che le modifiche apportate all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 dal disegno di legge in esame sono limitate al termine di scadenza e all'oggetto della delega, al procedimento di adozione dei decreti delegati e all'inclusione nei decreti medesimi della normativa di natura tecnica.

Non essendo invece modificati i principi e i criteri direttivi della delega non aventi natura procedimentale, la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 89 del Regolamento, gli

emendamenti volti a incidere sui principi e criteri direttivi.

Sono pertanto inammissibili, limitatamente alla parte consequenziale, gli emendamenti Raimondo 1.7, Casu 1.9, Morassut 1.10, Casu 1.11, Ghio 1.13, Barbagallo 1.14, Casu 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, Barbagallo 1.22, 1.23 e 1.24, Casu 1.25 e 1.26, Morassut 1.27 e Ghio 1.28.

Fa presente che la Presidenza non ritiene infine ammissibile l'emendamento Iaria 1.3, in quanto indica per l'esercizio della delega un termine già scaduto (14 dicembre 2025), risultando dunque incongruo.

Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ricorsi in relazione alla pronuncia di inammissibilità alle ore 18 della giornata odierna.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di concedere un termine più ampio per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità testé comunicata, anche in considerazione dell'elevato numero di emendamenti coinvolti.

Invita, inoltre, la Presidenza a considerare un profilo che reputa di particolare rilievo, concernente l'ambito di intervento del provvedimento all'esame della Commissione. Osserva, infatti, che il provvedimento non si limita alla proroga del termine previsto dalla riforma del codice della strada per l'esercizio della delega conferita al Governo, ma appare finalizzato a una riscrittura complessiva del medesimo codice.

In relazione all'intento, manifestato dalla Presidenza, di circoscrivere l'esercizio dell'azione emendativa parlamentare entro i limiti delle modifiche espressamente contemplate dal provvedimento, riconducibili a modifiche di natura procedimentale, auspica che il nuovo codice che sarà adottato dal Governo non incida su ambiti oggetto delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Ritiene, infatti, inaccettabile che l'Esecutivo eserciti la delega legislativa in materie per le quali non è stata data la possibilità al Parlamento di definire appositi principi e criteri direttivi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Casu, propone di fissare il termine per la presentazione di ricorsi in relazione alla pronuncia di inammissibilità alle ore 19.45 della giornata odierna.

Antonino IARIA (M5S), dichiarando di condividere la richiesta del collega Casu in merito alla concessione di un termine più ampio per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità testé comunicata, accoglie con favore la disponibilità della Presidenza di prorogare tale termine.

Fa, inoltre, presente che qualora l'intento del Governo fosse stato esclusivamente quello di differire il termine per l'esercizio della delega conferita con la riforma del codice della strada, sarebbe stato possibile intervenire, con maggiore tempestività, mediante l'inserimento di un'apposita disposizione nel cosiddetto « decreto Milleproroghe » recentemente adottato.

Poiché appare invece evidente la volontà di intervenire in senso correttivo sul codice della strada, auspica che tale orientamento si accompagni a un atteggiamento improntato alla massima collaborazione, anche con riferimento alla valutazione dei ricorsi che dovessero essere presentati avverso la pronuncia di inammissibilità.

Andrea CASU (PD-IDP), nel ringraziare il Presidente per la disponibilità dimostrata, chiede se non sia possibile una proroga del termine per i ricorsi al giorno successivo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi in relazione alla pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 9.30 della giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, riferisce, ai fini del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2753 Governo).

Si sofferma sui profili di interesse della Commissione, segnalando anzitutto le disposizioni di cui all'articolo 9, recante la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nello specifico, l'articolo 9, comma 1, proroga al 2026 la sospensione, già prevista per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada.

Di conseguenza, la norma in commento fissa al 1° dicembre 2026 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi sanzionatori, che saranno applicati dal 1° gennaio 2027 e aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2025-2026.

L'articolo 9, comma 2, dispone, invece, la proroga dei termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, che passano così dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026.

Si prevede, altresì, che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di prove-

nienza statale, che verranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.

L'articolo 9, comma 3, provvede, infine, a estendere dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine entro cui adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente. Le modifiche al regolamento sono, infatti, funzionali a recepire le autorizzazioni di assunzioni di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale disposte per rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala, inoltre, che la norma in esame specifica che tale proroga è prevista «esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso».

Richiama, infine, per i profili di interesse che possono presentare per la Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16, e all'articolo 4, comma 10.

In particolare, l'articolo 1, comma 16, stabilisce che, in conseguenza della cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, si provvede mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro il 31 gennaio 2026, per favorire il rientro nell'ordinario, al fine di consentire quindi l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato.

Infine, l'articolo 4, comma 10, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto i servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04932 Raimondo: Interventi di mitigazione acustica sulla tratta ferroviaria di Milano Est.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta fornita e, in particolare, per gli aggiornamenti relativi agli interventi di mitigazione acustica previsti nel tratto ferroviario di Milano Est.

Evidenzia, inoltre, come gli elementi illustrati dal rappresentante del Governo, non ancora noti all'amministrazione comunale, consentano di delineare con maggiore chiarezza i passaggi che si renderanno necessari nel prossimo futuro.

Considerata l'importanza dell'intervento in questione, da lungo tempo atteso dai residenti dei territori interessati, confida che, anche grazie alla supervisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, RFI possa procedere con la necessaria tempestività una volta completati i passaggi che coinvolgono l'amministrazione comunale.

5-04933 Barbagallo: Iniziative per l'incremento delle risorse del cd. *ferrobonus*.

Andrea CASU (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, dichiara di non ritenersi soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Ferrante.

Pur riconoscendo l'utilità di illustrare le azioni intraprese dal Governo in tale ambito, osserva come dalla risposta fornita emerga con chiarezza il fatto che siano state sottratte ingenti risorse a una misura di fondamentale importanza per il Paese.

Ricorda, in particolare, come il *ferrobonus* costituisca una misura di cruciale importanza non soltanto per il settore ferroviario nazionale, ma per l'intera filiera della logistica e del trasporto merci, in quanto finalizzato a favorire il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia. In tale prospettiva, rileva che la riduzione delle risorse destinate al *ferrobonus* rischia di produrre conseguenze estremamente negative per l'intero comparto.

Per tali ragioni, annuncia che il proprio gruppo continuerà a sollecitare il Governo affinché siano reintegrate tutte le risorse originariamente destinate alla misura, nonché a promuovere e attuare tutte le ulteriori iniziative preannunciate.

5-04934 Pastorino: Relazione conclusiva sull'esito dei controlli effettuati sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando un'interrogazione già presentata sul tema dalla collega Ghio.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, ricorda che le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n. 241 del 1990, richiamate dal sottosegretario Ferrante nella sua risposta, subordinano l'ostensione della documentazione alla sussistenza, in capo al soggetto richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, requisito che non risulta riconosciuto nei confronti di un parlamentare, come dimostrato dal rigetto, per ben due volte, della richiesta avanzata dalla collega Ghio avente ad oggetto la relazione conclusiva in questione.

Non comprendendo le ragioni della mancata trasmissione della documentazione da parte del Ministero, reitera la richiesta, preannunciando l'invio di una specifica comunicazione in tal senso al Presidente Fontana.

**5-04935 Iaria: Realizzazione della linea ferroviaria
Torino – Lione.**

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, ribadisce che l'avvio dei lavori della linea ferroviaria Torino-Lione in assenza della certezza della sua effettiva realizzazione rischia di esporre i territori interessati a vincoli potenzialmente irreversibili e a disagi significativi per un periodo di tempo sostanzialmente indeterminato.

Ritiene, al contrario, opportuno considerare un approccio differente, richiamando la cosiddetta opzione zero, o comunque procedere a una valutazione approfondita di soluzioni alternative che consentano di realizzare i collegamenti previsti con un livello di rischio inferiore per i territori coinvolti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35
della legge 25 novembre 2024, n. 177. C. 2713 Governo.**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1. <i>Sopprimerlo.</i> <i>Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.</i> 1.1. Iaria, Fede, Traversi. <i>Al comma 1, sopprimere la lettera a).</i> 1.2. Iaria, Fede, Traversi. <i>Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.</i> 1.3. Iaria, Fede, Traversi. (Inammissibile) <i>Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: quindici mesi.</i> 1.4. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut. <i>Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche al fine di aggiungere le seguenti: porre in essere tutte le azioni previste dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e.</i> 1.5. Iaria, Fede, Traversi. <i>Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di adeguarla aggiungere le seguenti: ai</i>	principi europei del <i>green deal</i> nei sistemi di trasporto,. 1.6. Iaria, Fede, Traversi. <i>Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al diritto europeo aggiungere le seguenti: , al diritto internazionale, in particolare all'articolo 34-bis della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale,.</i> <i>Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:</i> <i>b-bis) al comma 3, dopo la lettera h), è inserita la seguente:</i> «<i>h-bis</i>) predisporre un quadro giuridico volto a consentire la circolazione dei veicoli con sistema di guida autonoma, in conformità all'articolo 34-bis della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale e al diritto dell'Unione europea, modificando in tal senso la definizione di veicolo e la relativa classificazione e, ove necessario, le norme di comportamento, definendo la disciplina per l'ammissione alla circolazione dei veicoli con sistema di guida autonoma, e introducendo ogni altra disposizione volta a permettere la predetta circolazione, anche nel settore assicurativo; prevedere la definizione di un "Piano nazionale per la guida autonoma", in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, coinvolgendo anche le imprese del settore tecnologico, del settore della mobilità collettiva e del settore dell'<i>automotive</i>; favorire la sperimentazione e la produzione, anche dal punto di vista della gestione commerciale, di nuove tecnologie connesse ai sistemi di guida autonoma, anche utilizzando le risorse già stanziati per agevolare la mobilità

sostenibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ».

1.7. Raimondo.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al diritto europeo aggiungere le seguenti: nonché alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 811,.

1.8. Iaria, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Corte costituzionale aggiungere le seguenti: , della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, lettera f), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2, del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale ».

1.9. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, aggiungere le seguenti: di recepire gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) tutela rafforzata della sicurezza della circolazione stradale e della

vita umana dove si verifica un mix naturale di utenti motorizzati e di utenti vulnerabili sulla strada, intervenendo sulla velocità quale prima causa degli scontri con esito mortale secondo le evidenze statistiche, in particolare mediante una nuova disciplina generale dei limiti massimi di velocità in ambito urbano; »;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

« z) revisione della disciplina dei limiti massimi di velocità, con particolare riferimento all'introduzione del limite ordinario di velocità di 30 km/h sulle strade di quartiere di tipo E e strade locali di tipo F all'interno dei centri abitati; ».

1.10. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, aggiungere le seguenti: nonché al trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale in relazione alla nozione di veicolo abilitato per il sistema di guida autonoma.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, lettera f), dopo le parole: « processi di innovazione tecnica del settore » sono inserite le seguenti: « , anche al fine di introdurre tra i requisiti concernenti la nozione di veicolo, anche quello abilitato per il sistema di guida autonoma in conformità con quanto disposto dal trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, ».

1.11. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, *aggiungere le seguenti:* nonché al trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale in relazione alla nozione di veicolo abilitato per il sistema di guida autonoma.

1.12. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *aggiungere le seguenti:* sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano e.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « le linee guida, d'intesa con la Conferenza unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo in particolare la realizzazione di una pianificazione e regolamentazione urbana orientata alla mobilità, integrando gli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità), i Piani spostamento casa-lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità. ».

1.13. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *aggiungere le seguenti:* anche con riferimento alle operazioni in materia di motorizzazione,.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

« aa-bis) previsione di misure di monitoraggio sui costi a carico degli utenti per

l'ottenimento della patente di guida con particolare riferimento ai territori che hanno subito i maggiori incrementi nell'ultimo biennio, al fine di evitare ingiustificati aumenti dei costi soprattutto in merito alle fasce più deboli della popolazione; ».

1.14. Barbagallo.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità *aggiungere le seguenti:* agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« *b-bis)* miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli; ».

1.15. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità *aggiungere le seguenti:* agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* « opportuni adeguamenti terminologici, » sono inserite le seguenti: « tesi a

superare il termine “incidente” con “scontro”, ».

1.16. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, nonché.

1.17. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali; ».

1.18. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«ff) previsione di percorsi permanenti di formazione alla guida e di sicurezza stradale. ».

1.19. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

«o-bis) facilitazione della diffusione di veicoli con sistemi di sicurezza attiva e passiva avanzati, con particolare riferimento ai dispositivi anti-angolo cieco da montare sui mezzi pesanti, ai dispositivi di regolazione automatica della velocità e ai dispositivi di frenata automatica; ».

1.20. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

«*r-bis)* adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati "angoli ciechi" sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore; ».

1.21. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s-bis)* introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento degli 80 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico. ».

1.22. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli in-

dirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s-bis)* introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico. ».

1.23. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s-bis)* introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico. ».

1.24. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e in

coerenza con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

«*r-bis)* introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli; introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti; ».

1.25. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e in coerenza al Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, dopo la lettera z), è inserita la seguente:

«*z-bis)* miglioramento della sicurezza della circolazione stradale anche mediante interventi che tengano conto delle esperienze degli altri Paesi europei integrando strumenti tecnologici come l'Alcolock con politiche di prevenzione, percorsi diagnostici e riabilitativi e misure di riduzione delle recidive; ».

1.26. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità aggiungere le seguenti: al Piano per i trasporti sostenibili 2026-2035 dell'ONU, al Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità, al Quadro strategico dell'Unione europea per la sicurezza stradale 2021-2030 e al nuovo Quadro strategico dell'Unione europea per la mobilità urbana, nonché.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«*e)* incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; ».

1.27. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dell'adeguamento di cui al primo periodo, si tiene altresì conto dei principi espressi dall'Unione europea per la mobilità urbana e per la promozione della mobilità attiva, pedonale e ciclabile.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, alla lettera l), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: « con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica » sono sostituite dalle seguenti:

« come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva »;

2) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore »;

3) al numero 2), le parole da: « per la progettazione » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t) »;

4) il numero 3) è sostituito dai seguenti:

« 3) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili. ».

1.28. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « modifiche ad essa apportate » sono inserite le seguenti: « unitamente agli allegati di cui ai commi 4 e 4-bis ».

1.29. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera f), capoverso « 6 », dopo le parole: Gli allegati di cui ai commi 4 e 4-bis aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli adottati nelle materie di cui al comma 3,.

1.30. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera f), capoverso « 6 », aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli allegati sostituiti ai sensi del presente comma sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.

1.31. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera f), capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei regolamenti di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

1.32. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ALLEGATO 2

5-04932 Raimondo: Interventi di mitigazione acustica sulla tratta ferroviaria di Milano Est.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito del deputato interrogante offre l'occasione per ritornare sul tema degli interventi di mitigazione acustica, vale a dire l'insieme delle azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di rumore percepiti presso i ricettori sensibili. Tali interventi hanno l'obiettivo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e, ove necessario, di definire piani d'azione volti a diminuire il disturbo arrecato alla popolazione residente nelle aree interessate.

In via preliminare si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante la « Legge quadro sull'inquinamento acustico », le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture sono tenuti, in caso di superamento dei limiti normativi, a predisporre specifici piani di contenimento e abbattimento del rumore. Tali piani devono essere redatti in conformità alle direttive emanate con il decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000.

Il medesimo decreto stabilisce, all'articolo 5, che i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o insistenti su più regioni sono approvati dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata. Gli interventi previsti dai piani sono programmati secondo un ordine di priorità definito dall'articolo 3 del decreto, sulla base di criteri oggettivi quali il numero e la tipologia dei soggetti esposti e l'entità del superamento dei limiti acustici. Eventuali modifiche all'ordine di priorità devono essere concordate tra regione e comuni interessati.

Con riguardo al territorio richiamato nell'interrogazione, il gruppo FS ha rappresentato che dal 2024 è attivo un tavolo tecnico tra RFI e il comune, finalizzato a individuare soluzioni condivise per l'inserimento delle barriere acustiche nel contesto urbano e a riesaminare gli interventi precedentemente non approvati in sede autorizzativa, individuando altresì priorità di intervento congiunte, a partire dal sito pilota ubicato tra via Tofane e via Bassini. È stato concordato di procedere per singoli interventi, avviando la revisione progettuale di ciascuno solo a seguito del positivo completamento dell'*iter* autorizzativo del precedente.

L'ultimo incontro del tavolo si è svolto proprio lo scorso 21 gennaio.

Per agevolare la definizione di progetti condivisi, il comune ha indicato obiettivi, criticità e linee di indirizzo progettuali, sulla base dello studio elaborato dall'Agenzia della mobilità ambiente e territorio (AMAT) Officina Urbana. Nel tratto individuato come sito pilota, RFI sta attualmente conducendo uno studio per verificare la fattibilità dell'inserimento di barriere acustiche dotate di rivestimenti ispirati alla natura (*Nature Based Solutions*) e/o di impianti vegetazionali nelle aree adiacenti, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal manuale di progettazione di RFI.

Una volta concluso, lo studio sarà presentato al comune, con l'individuazione dei tratti nei quali non sarà possibile introdurre elementi di tipo « *Clever* ». Per tali tratti, RFI provvederà a proporre soluzioni alternative da condividere preventivamente con l'amministrazione comunale.

ALLEGATO 3

5-04933 Barbagallo: Iniziative per l'incremento delle risorse del cd. *ferrobonus*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

La questione relativa alla capienza del fondo destinato al *Ferrobonus* è ben conosciuta ed è oggetto di un monitoraggio costante da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Proprio per questo, nell'ambito della prossima programmazione finanziaria, saranno attivate le iniziative necessarie a richiedere un adeguamento dello stanziamento per le annualità future, così da riallineare le risorse disponibili al limite massimo autorizzato dalla Commissione europea per le annualità a partire dall'esercizio finanziario 2027, tenendo conto che per l'anno in corso sono disponibili circa 29,4 milioni di euro.

Si sottolinea, inoltre, che il sistema nazionale di incentivazione allo *shift* modale ferroviario opera in stretta sinergia con le misure territoriali. Attraverso specifiche convenzioni con le regioni, è stato infatti attivato il cosiddetto *Ferrobonus* regionale, che integra i fondi nazionali e consente una copertura più capillare e strutturata del sostegno alle imprese del settore.

Per quanto riguarda la gestione operativa delle annualità in corso, i pagamenti stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto. La prima annualità (2023-2024) risulta integralmente liquidata, sia per quanto riguarda le anticipazioni sia per i saldi, garantendo così un supporto concreto alle imprese che hanno realizzato lo *shift* modale.

Per la seconda annualità (2024-2025), a seguito del bando emanato con decreto

direttoriale n. 103 del 2024, è già in corso l'erogazione degli acconti alle imprese ammesse, in conformità alla circolare applicativa del 20 ottobre 2025. Anche per la terza annualità (2025-2026) il percorso amministrativo procede regolarmente: i termini per la presentazione delle domande si sono chiusi il 29 ottobre 2025, dopo la pubblicazione del relativo bando.

L'azione amministrativa sviluppata negli ultimi mesi ha inoltre consentito di superare alcune criticità contabili e procedurali che in passato avevano limitato l'efficacia della misura.

In particolare, è stato definito – previo confronto con l'ufficio Centrale di Bilancio – un meccanismo che consente di impegnare le risorse su due annualità di bilancio per coprire una singola annualità di attività. Questa soluzione ha garantito la piena copertura finanziaria dei saldi dovuti alle imprese, evitando dispersioni di risorse e assicurando il pieno rispetto delle norme di finanza pubblica.

Infine, si richiama un ulteriore elemento positivo nell'ambito delle politiche per l'intermodalità: la Commissione europea ha recentemente autorizzato un nuovo regime di aiuti dedicato alla manovra ferroviaria nei porti italiani. Tale misura metterà a disposizione risorse aggiuntive per migliorare i servizi di ultimo miglio e rafforzare la competitività del trasporto ferroviario delle merci, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del sistema logistico nazionale.

ALLEGATO 4

5-04934 Pastorino: Relazione conclusiva sull'esito dei controlli effettuati sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Si sottolinea, innanzitutto, che la nuova *governance* dell'Autorità di Sistema Portuale ha assunto fin dal suo insediamento un approccio improntato alla massima responsabilità istituzionale, nell'ottica di proseguire quanto già avviato dall'ultima gestione commissariale. Proprio in questa direzione si colloca il lavoro già avviato per dare piena attuazione alle misure correttive indicate dalla commissione ispettiva.

L'AdSP sta procedendo con determinazione nell'implementazione degli interventi necessari a recepire le osservazioni e i suggerimenti formulati: si tratta di un percorso che mira a rafforzare trasparenza, efficienza e correttezza amministrativa.

Tale attività ha evidenziato la necessità di rafforzare alcune misure organizzative e procedurali, successivamente integrate nel PIAO 2025-2027.

In particolare, l'Autorità ha avviato l'implementazione di un sistema gestionale unico per l'intero ciclo di vita delle concessioni demaniali marittime, sviluppato per fasi al fine di garantire continuità operativa e piena interoperabilità con i sistemi esistenti.

Parallelamente, è in corso la definizione di una regolamentazione organica delle attività di vigilanza ispettiva, alla luce della recente revisione della struttura organizzativa che ha ridistribuito le funzioni ispettive tra *Safety*, *Demanio* e *Security*.

Sono state inoltre adottate misure volte a rafforzare i meccanismi decisionali, tra cui l'aggiornamento del Codice etico del comitato di gestione, con nuove disposizioni su riservatezza, indipendenza, conflitti di interesse e obblighi di segnalazione.

In attuazione al codice dei contratti pubblici, l'Autorità ha approvato la procedura per la definizione del « Quadro Esigenziale » relativo alla programmazione delle opere. È stata avviata anche l'attività per disciplinare i rapporti con i portatori di interessi particolari.

Sul piano organizzativo, con i decreti di fine 2025 è stata approvata una nuova struttura dell'ente, che prevede, tra altro, un'unica direzione demaniale per garantire uniformità nelle procedure e una razionalizzazione delle funzioni digitali in un unico servizio dedicato. È prevista, inoltre, l'unificazione delle unità organizzative dedicate alla gestione di gare e contratti dell'ente, con la creazione di una specifica direzione, direttamente dipendente dal segretario generale e quindi resa funzionalmente autonoma dalle strutture che si occupano dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, in tal modo garantendo indipendenza, parità di trattamento procedurale degli operatori economici, segregazione di ruoli e funzioni.

Si evidenzia, inoltre, che l'Autorità ha avviato anche il percorso per ottenere la certificazione ISO 37001 sul sistema di prevenzione della corruzione, affidando a un operatore specializzato il supporto tecnico necessario.

Parallelamente, la nuova *governance* ha confermato la volontà di mantenere un dialogo aperto, leale e costante con la magistratura, ritenendo la collaborazione tra istituzioni dello Stato un valore imprescindibile.

Questa impostazione – fatta di rigore amministrativo, trasparenza e dialogo istituzionale – rappresenta la linea guida dell'azione dell'AdSP, che prosegue con fermezza nel percorso di miglioramento e

adeguamento richiesto, nell'interesse del porto, del territorio e del Paese.

Infine, in ordine al tema della pubblicazione/ostensione della relazione conclusiva della commissione ministeriale, che si basa sulla disamina dei piani economici ed industriali delle imprese concessionarie, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura la piena

disponibilità all'ostensione della documentazione, ove richiesta, nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, ivi compresa la disciplina in materia di tutela della riservatezza e degli ulteriori interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

ALLEGATO 5

5-04935 Iaria: Realizzazione della linea ferroviaria Torino – Lione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il collegamento ferroviario Torino-Lione costituisce un'infrastruttura strategica per l'Europa, parte essenziale del Corridoio Mediterraneo, principale asse est-ovest della rete TEN-T. L'opera si estende per 270 chilometri, con una sezione transfrontaliera di 65 chilometri tra Italia e Francia, realizzata per l'89 per cento in galleria. Si tratta di uno dei cantieri più rilevanti oggi attivi in Europa.

La sezione transfrontaliera è affidata a TELT, società partecipata in modo paritetico da Italia e Francia. I lavori del tunnel di base sono in fase avanzata: a dicembre 2025 risultano scavati 46,3 chilometri di gallerie, pari al 28,3 per cento del totale, con completamento previsto entro il 2033.

Per quanto riguarda i costi, l'incremento del +127 per cento citato dall'interrogante deriva da un confronto operato dalla Corte dei conti europea, che utilizza come riferimento una stima degli anni '90 relativa a un progetto ormai superato. Il progetto attuale, definito nel 2015, aveva un costo certificato di 8,6 miliardi di euro (9,6 miliardi attualizzati al 2017). L'aggiornamento approvato da TELT nel 2024 porta il costo a 11,11 miliardi di euro costanti, con un aumento inferiore al 30 per cento in linea con altre grandi opere europee.

Il finanziamento dell'opera è garantito da risorse nazionali e da fondi europei. L'Italia ha beneficiato di contributi TEN-T e CEF sia per studi e sondaggi sia per la realizzazione della sezione transfrontaliera e per interventi sulla linea storica. Ulteriori risorse sono state assegnate per la progettazione delle tratte di accesso.

I ritardi registrati negli anni sono riconducibili a fattori oggettivi: la pandemia, l'aumento dei costi di energia e materie prime, imprevisti tecnici. A ciò si aggiun-

gono ulteriori fattori come la lunga pausa connessa alla posizione sul tema del Governo italiano tra il 2018 e il 2019, oltre a incrementi di costi, prodotti anche dal movimento No Tav.

Per quanto riguarda il ruolo della Commissione europea, si evidenzia che il dialogo con gli Stati membri è costante e strutturato, attraverso riunioni periodiche, sopralluoghi e rapporti di avanzamento previsti dai programmi CEF. A ciò si aggiunge l'attività della Commissione Intergovernativa (CIG), che fornisce aggiornamenti semestrali e coinvolge il coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo.

Il nuovo regolamento TEN-T rafforza gli strumenti di *governance* e controllo della Commissione. In questo quadro, la decisione di esecuzione relativa al progetto Torino-Lione, pubblicata nell'agosto 2025, rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare coerenza nella pianificazione delle tratte transfrontaliere e di accesso.

Infine, la CIG ha istituito nel dicembre 2025 un gruppo di lavoro con la Commissione europea per monitorare in modo integrato l'avanzamento delle tratte di accesso, così da garantire la piena operatività del tunnel di base alla sua entrata in servizio.

Per quanto riguarda la tratta nazionale della Torino-Lione, e in particolare il procedimento autorizzatorio relativo al collegamento Avigliana-Orbassano (bivio Prenda), si segnala che, accogliendo le richieste delle comunità locali, la data di avvio della conferenza dei servizi è stata fissata per l'11 febbraio 2026 presso la sede della città metropolitana di Torino.

L'iter autorizzatorio, che comprende anche la valutazione di impatto ambientale avviata il 2 dicembre 2025, proseguirà acquisendo i pareri di tutte le amministra-

zioni competenti e si concluderà con l'adozione di un provvedimento finale.

Il costo stimato dell'intervento è pari a 3 miliardi di euro, coperti per il 50 per

cento da contributi dell'Unione europea nell'ambito della decisione di esecuzione.

Le risorse nazionali attualmente disponibili ammontano a 825 milioni di euro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04039 Malavasi: Mancato inserimento della cefalea primaria cronica nei livelli essenziali di assistenza	320
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	325
5-04848 Manes: Iniziative per assicurare la rimborsabilità del farmaco <i>olaparib</i> per il tumore al pancreas	320
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	327

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370)	320
Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH), dell'Osservatorio malattie rare (O.Ma.R.) e di UNIAMO Federazione italiana malattie rare (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370)	320
Audizione informale di Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370)	321

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	321
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Testo unificato C. 1536 Baldelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	323
<i>ERRATA CORRIGE</i>	324

INTERROGAZIONI

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.40.

5-04039 Malavasi: Mancato inserimento della cefalea primaria cronica nei livelli essenziali di assistenza.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta fornita, si dichiara consapevole delle risorse stanziare per i progetti regionali da realizzarsi negli anni 2023 e 2024. Ritiene pertanto corretta la previsione di una proroga al 2026 per i progetti sulla cefalea primaria cronica, che consenta l'utilizzo delle risorse già erogate e non ancora spese.

Rileva, tuttavia, come alcuni degli elementi richiesti dall'interrogazione in oggetto non emergano con chiarezza dalla risposta che, in certi punti, appare nebulosa. In particolare, non è chiaro, a suo avviso, in che misura le regioni abbiano speso le risorse stanziare e raggiunto gli obiettivi prefissati. Mette, poi, in evidenza come sia di interesse comune l'accesso ai progetti predisposti dalle regioni, che garantirebbe – oltre che la conoscenza delle modalità con le quali vengono impegnate le risorse pubbliche – anche l'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini dell'adozione di percorsi terapeutici per la cefalea che siano omogenei su base nazionale. Reputa, inoltre, che una risposta maggiormente dettagliata avrebbe consentito di evidenziare anche le differenze esistenti tra regioni.

Nel sottolineare come al centro della discussione sui LEA vi sia la previsione di meccanismi che consentano un costante aggiornamento dei medesimi, auspica la pronta adozione di tali meccanismi, la cui rapidità d'azione avrebbe una forte inci-

denza sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

5-04848 Manes: Iniziative per assicurare la rimborsabilità del farmaco *olaparib* per il tumore al pancreas.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

MANES (MISTO-MIN.LING.), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che affronta, a suo parere, un tema connotato da una rilevante complessità tecnica. Esprime quindi sollievo per il parere favorevole espresso dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) dell'AIFA, che conferma la rimborsabilità del farmaco *olaparib* in tutti i casi in cui non si registri una progressione della malattia. Ritiene che tale risposta consentirà di dare certezza ai tanti pazienti tuttora in attesa.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.**AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH), dell'Osservatorio malattie rare (O.Ma.R.) e di UNIAMO Federazione italiana malattie rare (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame

dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

Audizione informale di Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in esame, evidenzia come l'articolo 5 rechi diverse proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della salute.

Fa presente, anzitutto, che il comma 1 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, recante politiche in favore delle persone anziane, prorogando alcuni termini concernenti, rispettivamente: l'adozione del decreto del Ministro della salute

che definisce i criteri per l'individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (Progetto individualizzato di assistenza integrata) e le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità (il termine viene ampliato da diciotto a trenta mesi) (lettera a)); l'adozione del decreto del Ministro della salute recante la definizione delle modalità e dei territori coinvolti nella fase di sperimentazione, della durata di dodici mesi, relativa all'introduzione della valutazione multidimensionale unificata (proroga di un anno, dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026) (lettera b)); l'inizio dell'applicazione delle disposizioni del suddetto decreto relativo ai PUA, alle UVM e alla valutazione multidimensionale unificata, differito dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 nei territori coinvolti nella sperimentazione, e dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2028 sul restante territorio nazionale (lettera c)).

Evidenzia, poi, che il comma 2 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, l'autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività volte all'attuazione delle disposizioni relative agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale.

Il comma 3, lettera a), dell'articolo 5, sospende fino al 31 dicembre 2026 (invece che fino al 31 dicembre 2025, come previsto in precedenza) l'efficacia delle disposizioni del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, al fine di armonizzare le vigenti disposizioni con quelle del comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023. Quest'ultimo specifica che la collaborazione volontaria e occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti

del Servizio sanitario nazionale (SSN), possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale.

La lettera *b)* del medesimo comma 3 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di riferimento per l'applicazione della normativa transitoria sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Precisa che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge rileva come la proroga in esame sia posta anche in relazione ai tempi necessari per il completamento dell'*iter* legislativo della revisione del regime di responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, prevista dall'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 2700, in corso di esame presso questa Commissione.

Il comma 4 dell'articolo 5, quindi, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine temporale per l'applicazione di una norma transitoria sui requisiti per l'accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la disposizione concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico – prima pari a sessantacinque anni – per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed altri enti del SSN. Viene inoltre stabilito che, fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a sessantacinque anni di età) previsti per il direttore sanitario e amministrativo.

Il successivo comma 6 reca alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023: la lettera *a)* estende dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l'applicabilità della disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, in base all'esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l'accesso

alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Ricorda che tale disciplina fa riferimento a un periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai predetti concorsi; la lettera *b)* estende dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. La finalità della norma è quella di fare fronte alla carenza delle professionalità mediche nella specializzazione dell'emergenza-urgenza, considerato che, come sottolinea la relazione illustrativa, negli ultimi anni si è registrata su tutto il territorio nazionale una non soddisfacente partecipazione dei medici specialisti alle procedure di reclutamento indette nell'area della medicina d'emergenza-urgenza, e non si è riusciti pertanto a coprire gran parte dei posti relativi ai contratti di formazione specialistica in tale ramo, con difficoltà anche nell'assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 7 dell'articolo 5, inoltre, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale non dirigenziale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e appartenente al comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio.

Il comma 8 consente che anche nell'anno 2026 gli enti ed aziende del SSN conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e/o colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2026) dei rapporti omologhi già in corso, stipulati in base alle precedenti norme transitorie, e sono altresì subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. La novella pone, inoltre, il principio della compatibilità con le esigenze della formazione degli specializzandi.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN.

Il comma 10, infine, riguarda la ricerca sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, disponendo l'abrogazione di due disposizioni di cui al decreto legislativo n. 26 del 2014. Tali disposizioni rientrano tra le norme del citato decreto legislativo in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013) sulle norme non conformi alla disciplina di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

In base alla formulazione della novella, resta fermo, inoltre, che dal 1° gennaio 2026 si applica la condizione secondo la quale un animale già utilizzato in una o più

delle procedure in oggetto può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come « lievi » o di « non risveglio »; di conseguenza, non trova più applicazione la possibilità di riutilizzo in procedure classificate come « moderate ».

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

Testo unificato C. 1536 Baldelli e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta Christiana LANCELOTTA (FDI), *relatrice*, riferisce che il testo unificato delle proposte di legge in esame, come stabilito dall'articolo 1 del provvedimento, reca disposizioni finalizzate a garantire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive il diritto di partecipare a spettacoli e manifestazioni culturali, di intrattenimento o di carattere sportivo, in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Evidenzia che, per la realizzazione di tale obiettivo, è inserito un nuovo articolo – 23-bis – nella legge 5 febbraio 1992, n. 104. Esso prevede che nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono spettacoli pubblici o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata, nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. Tali luoghi devono essere dotati

di un certo numero di posti assegnati alle persone con disabilità. Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, tecniche o infrastrutturali, non sia possibile prevedere in tutti i settori la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento assicurano che l'ubicazione di tali posti sia effettuata in maniera tale da garantire la maggiore distribuzione possibile degli stessi e, comunque, l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore.

Si prevede, inoltre, che sia assicurata la gratuità del biglietto a un accompagnatore per ciascuna persona con disabilità con una certa percentuale di invalidità o in possesso di Carta europea della disabilità (*EU Disability Card*) contrassegnata dalla lettera A. Gli organizzatori devono assicurare che all'accompagnatore sia riservato un posto vicino alla persona con disabilità.

Si prevedono, altresì, determinati obblighi di pubblicità per i soggetti responsabili dell'organizzazione degli eventi ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita, per i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso, concernenti il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e agli accompagnatori, l'ubicazione dei posti loro assegnati e ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

Fa presente che per la violazione dei predetti obblighi sono previste determinate

sanzioni amministrative pecuniarie la cui irrogazione spetta all'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 617 del 21 gennaio 2026:

a pagina 164, seconda colonna, quarantaquattresima riga, dopo la parola « come », aggiungere la seguente « nuovo »;

a pagina 171, titolo, sesta riga, le parole « del relatore » sono soppresse e dopo la parola « come », aggiungere la seguente « nuovo ».

ALLEGATO 1

5-04039 Malavasi: Mancato inserimento della cefalea primaria cronica nei livelli essenziali di assistenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante rappresento quanto segue.

Innanzitutto, con riferimento all'asserita lacuna derivante dal mancato inserimento della cefalea primaria cronica nei Livelli essenziali di assistenza, devo ricordare all'on. interrogante che i LEA non sono definiti per singole malattie, ma comprendono tutte le prestazioni e tutti i servizi che il Servizio sanitario nazionale garantisce, in relazione ai bisogni di salute secondo principi di efficacia ed appropriatezza, alla generalità degli assistiti, incluse le persone affette da malattie che danno diritto all'esenzione.

Quindi, gli assistiti affetti da questa patologia, al pari degli altri assistiti, usufruiscono di tutte le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

La presa in carico degli assistiti affetti da cefalea è, dunque, già pienamente assicurata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e garantita con le risorse del Fondo sanitario nazionale che, lo ricordo, questo Governo ha costantemente incrementato, anche nell'ultima legge di bilancio.

Per completezza, qualora l'on. interrogante volesse riferirsi all'inserimento della patologia oggetto dell'interrogazione nello specifico elenco delle malattie e condizioni croniche invalidanti ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni, devo ricordare che l'aggiornamento periodico dei LEA, e quindi anche di questo elenco, compete esclusivamente alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge n. 208 del 2015, sulla base delle

richieste pervenute sul Portale del Ministero della salute all'uopo istituito e avviene secondo le procedure specificamente individuate dalla medesima legge, approvata all'epoca dal Governo Renzi.

Fatta questa doverosa premessa, per quanto concerne i finanziamenti dei progetti regionali finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica faccio presente che con il decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2023 sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario interessate alla realizzazione dei progetti.

Il citato decreto prevede, inoltre, che la mancata trasmissione da parte delle regioni, dei progetti regionali con la relativa approvazione, o la mancata approvazione dei progetti presentati, o in caso di approvazione dei progetti regionali per un importo inferiore a quello indicato, o in caso di mancata presentazione della relazione finale sui risultati raggiunti con relativa approvazione, entro i termini definiti nel decreto stesso, comporta il recupero delle somme erogate negli anni 2023 e 2024.

Le risorse in questione effettivamente non sono state spese nei tempi previsti dal citato decreto, con conseguente mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dai progetti.

Ciò considerato, con decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2025, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, questo Governo ha provveduto ad apportare le opportune modifiche al decreto 23 marzo 2023, prevedendo la proroga dei progetti sulla cefalea primaria cronica a risorse invariate.

Pertanto le regioni potranno utilizzare le risorse già erogate e non ancora spese

per chiudere i progetti entro il 31 luglio 2026.

Tanto premesso, devo in ogni caso far presente all'on. interrogante che per poter ricevere un nuovo finanziamento è necessario che le risorse già assegnate alle regioni siano state effettivamente tutte utilizzate e che siano stati raggiunti i risultati attesi dai progetti.

Inoltre, per poter programmare una continuità delle attività intraprese dalle regioni, è necessario inoltre valutare le azioni, le procedure e le soluzioni che si sono dimostrate efficaci nella sperimentazione dei modelli innovativi, al fine anche di poter individuare delle buone pratiche emerse a conclusione dei progetti.

ALLEGATO 2

5-04848 Manes: Iniziative per assicurare la rimborsabilità del farmaco *olaparib* per il tumore al pancreas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante rappresento quanto di seguito in merito alla rimborsabilità del farmaco per il trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico metastatico che, come noto, è una neoplasia molto aggressiva, con diagnosi tardiva, rapido decorso clinico e prognosi sfavorevole.

Al riguardo devo premettere che le terapie contro questo tipo di neoplasia mirano a migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti, minimizzando gli effetti collaterali dei trattamenti.

La *gemcitabina* ha rappresentato, per molti anni, lo *standard of care* nel trattamento di prima linea, garantendo, tuttavia, una sopravvivenza e un beneficio clinico limitati.

Ad oggi, anche se sono stati introdotti altri regimi chemioterapici combinati, come *Folfirinox* e *nab-paclitaxel/gemcitabina*, purtroppo la prognosi resta infausta e la disponibilità di opzioni terapeutiche per i pazienti in progressione dopo la prima linea è estremamente limitata.

Con Decisione della Commissione europea del 3 luglio 2020, l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha poi autorizzato il medicinale *Lynparza (Olaparib)* per l'indicazione terapeutica « monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA1/2 affetti da adenocarcinoma metastatico del pan-

creas e che non hanno presentato progressione dopo un minimo di 16 settimane di trattamento con platino nell'ambito di un regime chemioterapico di prima linea ».

Per tale indicazione terapeutica, nel 2021, è stata avanzata la richiesta di ammissione alla rimborsabilità.

Tuttavia, l'AIFA nel 2021, consultato anche il Tavolo tecnico oncologico nel percorso negoziale, ha respinto la richiesta per mancanza di beneficio clinico significativo e per maggiore tossicità rispetto al placebo.

Successivamente, nel 2025, il titolare dell'AIC ha presentato una nuova domanda per la stessa indicazione, includendo nel dossier di prezzo e rimborso anche i dati di uno studio *real world*.

A fronte dei nuovi dati forniti, nella riunione tenutasi lo scorso dicembre, la Commissione Scientifico Economica (CSE) dell'AIFA ha espresso parere favorevole all'ammissione alla rimborsabilità, per la specialità medicinale *Lynparza (olaparib)*, a condizioni di prezzo e rimborsabilità invariate, nella seguente indicazione « monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas e con mutazioni nella linea germinale di BRCA1/2 che non hanno avuto una progressione di malattia dopo un minimo di 16 settimane di trattamento a base di platino in un regime chemioterapico di prima linea ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	328
Audizione di Ángel Valencia Vásquez, Procuratore generale della Repubblica del Cile, e Ignacio Castillo Val, Direttore dell'Unità specializzata in criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, armi e riciclaggio della Repubblica del Cile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	328

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente Mauro D'ATTIS.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro D'ATTIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Ángel Valencia Vásquez, Procuratore generale della Repubblica del Cile, e Ignacio Castillo Val, Direttore dell'Unità specializzata in criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, armi e riciclaggio della Repubblica del Cile.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro D'ATTIS, *presidente*, introduce l'audizione di Ángel Valencia Vásquez, Pro-

curatore generale della Repubblica del Cile, e Ignacio Castillo Val, Direttore dell'Unità specializzata in criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, armi e riciclaggio della Repubblica del Cile.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Ángel VALENCIA VÁSQUEZ, *Procuratore generale della Repubblica del Cile*, e Ignacio CASTILLO VAL, *Direttore dell'Unità specializzata in criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, armi e riciclaggio della Repubblica del Cile*, svolgono il loro intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Mauro D'ATTIS, *presidente*, i deputati Riccardo DE CORATO (Fdi), Pino BICCHIELLI (FI-PPE), Sara KELANY (Fdi),

Francesco GALLO (Misto), e il senatore Luigi NAVE (M5S).

Ángel VALENCIA VÁSQUEZ, *Procuratore generale della Repubblica del Cile*, e Ignacio CASTILLO VAL, *Direttore dell'Unità specializzata in criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, armi e riciclaggio della Repubblica del Cile*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Mauro D'ATTIS, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna S.p.A., Giuseppina Di Foggia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	330

AUDIZIONI

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna S.p.A., Giuseppina Di Foggia.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna S.p.A., Giuseppina Di Foggia, accompagnata dal Dott. David Massey, Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali.

Giuseppina DI FOGGIA, *Amministratore delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A.*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) ai quali rispondono Giuseppina DI FOGGIA, *Amministratore delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A.*, e David MASSEY, *Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato Di Foggia e gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

Svolgono interventi di fine seduta i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente*, e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	331
Audizione di Claudia Fornalè, referente risorse umane e relazioni industriali Nival Group, e di Alessio Zaramella, responsabile servizio prevenzione e protezione aziendale Nival Group <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	331
Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	332
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	332

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Claudia Fornalè, referente risorse umane e relazioni industriali Nival Group, e di Alessio Zaramella, responsabile servizio prevenzione e protezione aziendale Nival Group.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di

Claudia Fornalè, referente risorse umane e relazioni industriali Nival Group, e di Alessio Zaramella, responsabile servizio prevenzione e protezione aziendale Nival Group, ai quali cede la parola.

Claudia FORNALÈ *referente risorse umane e relazioni industriali Nival Group, e Alessio ZARAMELLA, responsabile servizio prevenzione e protezione aziendale Nival Group*, svolgono una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Chiara GRIBAUDO, *presidente*.

Claudia FORNALÈ *referente risorse umane e relazioni industriali Nival Group, e Alessio ZARAMELLA, responsabile servizio prevenzione e protezione aziendale Nival Group*, rispondono ai quesiti posti.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, introduce l'audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedendo l'audito di svolgere la propria audizione in segreto e preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai

lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	333
Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	333
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di una « persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ». Propone, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento interno della Com-

missione, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	334
Audizione di Andrea Tonini, allievo di coperta dell'AGIP Abruzzo all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	334
Audizione del Generale Giuseppe Governale, comandante dei Carabinieri di Livorno all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	335
Comunicazioni del Presidente	335

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza
del presidente Pietro PITTALIS.*

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Andrea Tonini, allievo di coperta dell'AGIP Abruzzo all'epoca del disastro.

(*Svolgimento e conclusione*).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'audito

dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea TONINI, *allievo di coperta dell'AGIP Abruzzo all'epoca del disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, e Matteo MAURI (PD-IDP).

Andrea TONINI, *allievo di coperta dell'AGIP Abruzzo all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 11.50.

Audizione del Generale Giuseppe Governale, comandante dei Carabinieri di Livorno all'epoca del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'audito dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe GOVERNALE, *comandante dei Carabinieri di Livorno all'epoca del disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, Matteo MAURI (PD-IDP) e Giorgio FEDE (M5S).

Giuseppe GOVERNALE, *comandante dei Carabinieri di Livorno all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.55 alle 13.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta riprende alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che nelle giornate del 21 e 22 gennaio 2026 una delegazione della Commissione composta dallo stesso presidente, dal vicepresidente Fede, dal deputato Mauri, dal consigliere della Commissione, dai due addetti all'archivio appartenenti alla Guardia di finanza e da 5 consulenti si è recata presso la prefettura di Milano al fine di svolgere l'audizione a testimonianza di 4 persone: Luciano Sgubini, direttore generale di Agip spa nel 1991 per i servizi di produzione, Federico Spiller, dell'ufficio legale di Snam all'epoca del disastro, Guido Zavattoni, capo dell'ufficio legale di Snam all'epoca del disastro e Angelo Cavaliere, responsabile della sezione marittima sinistri della Padania assicurazioni.

Comunica inoltre che la North Standard, società succeduta a quella che all'epoca del disastro assicurava la Moby Prince (*Standard Club*), a richiesta della Commissione, ha effettuato delle ricerche i cui esiti sono depositati e disponibili presso l'archivio della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	336
Audizione, in videoconferenza, di Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	336
Audizione, in videoconferenza, di Simone Naldoni, direttore della Società della salute Fiorentina Sud Est (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	337
Audizione, in videoconferenza, di Stefania Tostati, già responsabile dell'Unità funzionale Servizio sociale per la zona Fiorentina Sud Est (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	337
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	338

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	338
Comunicazioni del Presidente	338

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello.

(*Svolgimento e conclusione*).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora gli auditi dovessero ritenere opportuno di essere ascoltati in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Tommaso TRIBERTI, *presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e i deputati Grazia DI MAGGIO (FDI) e Christian Diego DI SANZO (PD-IDP).

Tommaso TRIBERTI, *presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Simone Naldoni, direttore della Società della salute Fiorentina Sud Est.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Simone Naldoni, direttore della Società della salute Fiorentina Sud Est. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora gli auditi dovessero ritenere opportuno di essere ascoltati in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Simone NALDONI, *direttore della Società della salute Fiorentina Sud Est*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e i deputati Grazia DI MAGGIO (FDI) e Christian Diego DI SANZO (PD-IDP).

Simone NALDONI, *direttore della Società della salute Fiorentina Sud Est*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Stefania Tostati, già responsabile dell'Unità funzionale Servizio sociale per la zona Fiorentina Sud Est.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Stefania Tostati, responsabile dell'Unità funzionale Servizio sociale per la zona Fiorentina Sud Est. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora gli auditi dovessero ritenere opportuno di essere ascoltati in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Stefania TOSTATI, *già responsabile dell'Unità funzionale Servizio sociale per la zona Fiorentina Sud Est*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e i deputati Grazia DI MAGGIO (FDI) e Christian Diego DI SANZO (PD-IDP).

Stefania TOSTATI, *già responsabile dell'Unità funzionale Servizio sociale per la zona Fiorentina Sud Est*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta riprende alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 gennaio 2026, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale, di Antonio Niccolò Carchivi, cultore della materia di diritto amministrativo e di diritto amministrativo europeo e di Alessandro Cinughi de Pazzi, imprenditore agricolo professionale, già presidente Confagricoltura Siena.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svoltasi ha con-

venuto di conferire un'indennità pari a euro 2.000 all'avvocato Edoardo Burelli, collaboratore di questa Commissione, in ragione del lavoro svolto.

Comunica quindi che è stato consegnato dalla redazione del programma « Pulp Podcast » il documento recante l'intestazione « Retau 1974 », all'interno del quale sarebbe riportata una lista di otto nominativi collegati, a vario titolo, sia alla vicenda del Forteto sia a quella del cosiddetto « mostro di Firenze ». La Commissione ha ritenuto di acquisire, in considerazione della sua rilevanza, per approfondire il filone che riguarda le possibili correlazioni tra l'oggetto dell'inchiesta della Commissione e la vicenda del cosiddetto « mostro di Firenze », e, allo scopo di verificarne autenticità, provenienza e contenuto, di disporre una perizia *pro veritate*, redatta da esperti.

Per lo svolgimento di tale incarico il presidente, su indicazione degli uffici, ha proposto il nominativo di apposito esperto, consulente tecnico d'ufficio accreditato presso il tribunale ordinario di Roma, avvertendo che, qualora i Commissari vogliano proporre altri nominativi, si può procedere alla nomina di un collegio peritale, che sarà convenuto in un prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e che, all'esito di tale esame il predetto consulente o il collegio peritale scelto provvederà a redigere apposita relazione, che sarà prontamente acquisita agli atti di questa Commissione e resa disponibile per la consultazione dei Commissari.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	339
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del ragioniere Giovanni Buini, imprenditore	339

Martedì 27 gennaio 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Interviene il ragioniere Giovanni Buini, imprenditore. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, i dottori Raimondo Orrù e Giuseppe Visone.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale del ragioniere Giovanni Buini, imprenditore.

Il PRESIDENTE introduce l'esame, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il ragioniere Giovanni BUINI, imprenditore, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE, ricordati ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti preliminari, in risposta ai quali il ragioniere BUINI svolge una breve relazione introduttiva sui temi oggetto dell'esame.

Intervengono, per formulare domande, la deputata BUONGUERRIERI (FDI), la senatrice FURLAN (IV-C-RE) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

A tutti risponde il ragioniere BUINI.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta, in relazione a una domanda della senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

La seduta, sospesa alle 13.44, riprende alle 13.47.

Risponde dunque il TESTE.

Dopo un intervento del deputato BIGNAMI (FDI), il PRESIDENTE ringrazia il teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 13.53.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito dell'esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025 ...	3
<i>ALLEGATO 1 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Nuove proposte di riformulazione)</i>	14
<i>ALLEGATO 2 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Proposte emendative approvate)</i>	15
<i>ALLEGATO 3 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Raccordo con l'Unione europea – Ipotesi di modifica del Presidente del 31 luglio 2025) Proposta emendativa approvata)</i>	20
<i>ALLEGATO 4 (Proposte dei relatori di coordinamento formale del testo approvate dalla Giunta)</i>	21
<i>ALLEGATO 5 (Principali caratteristiche della procedura di modifica del Regolamento in Assemblée)</i>	23

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Equo Garantito, rete Campagna Abiti Puliti (CAP), Consorzio Astir, Corertex e Associazione Cardato Riciclato Pratese, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda	245
Audizione informale di rappresentanti di Altreconomia e, in videoconferenza, di Oxfam Italia, L'Altro Diritto – Progetto SOLEIL e Palazzo delle Professioni Prato, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un	

commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda	246

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti dell'Associazione italiana di ingegneria chimica (AIDIC), di rappresentanti dell'Associazione SÌ alle energie rinnovabili NO al Nucleare, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni, in videoconferenza, di rappresentanti della Walter Tosto S.p.A. e di rappresentanti dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2669, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile ...	247

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	248
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany (<i>Esame e rinvio</i>)	249
DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. C. 2751 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	253
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	256
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2370 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	255
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2605 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	255

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. Emendamenti C. 1579-A	255
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 2511-A	255
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Emendamenti C. 2336 e abb.-A	255

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale Veneto,

C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale Marche, C. 2457 Consiglio Regionale Sicilia, C. 2646 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	270
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER» relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	283
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 361 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	284
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	285
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano». Atto n. 358 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	286
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 359 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	287
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi <i>Multiple Launch Rocket System (MLRS)</i> . Atto n. 360 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	281
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	288
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	282
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	289

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della <i>performance</i> del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. C. 2511-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	290
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. C. 2336 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	290
DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. C. 2751 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	294

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Atto n. 364 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	295

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone e C. 2731 Amato, recanti Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, di: Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione cinema per Roma; Andrea Micciché e Maila Sansaini, presidente e direttore generale di Nuovo istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE); Rosario Alfredo Donato, direttore generale di Confindustria radio televisioni; Enzo Ghigo, presidente del Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, in videoconferenza	298
<i>ERRATA CORRIGE</i>	298

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del Consorzio autonomo riciclo plastica Italia (CARPI), in videoconferenza, e di rappresentanti del Consorzio nazionale Biorepack, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2615 Iaia, recante modifiche agli articoli 226- <i>bis</i> , 226- <i>ter</i> e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica	299

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Arzachena, in videoconferenza, sulle iniziative adottate per la tutela ambientale e dell'ecosistema nel territorio della Costa Smeralda	299

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi: AGCI, Confintesa, SATaM, SITAN ATN, SUL Taxi, TAM, UGL Taxi, UilTrasporti, Unimpresa, URI Taxi, USB Taxi e UTI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	300

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177. C. 2713 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	301
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	306

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	303

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04932 Raimondo: Interventi di mitigazione acustica sulla tratta ferroviaria di Milano Est .	304
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	313
5-04933 Barbagallo: Iniziative per l'incremento delle risorse del cd. <i>ferrobonus</i>	304
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	314
5-04934 Pastorino: Relazione conclusiva sull'esito dei controlli effettuati sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale	304
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	315
5-04935 Iaria: Realizzazione della linea ferroviaria Torino – Lione	305
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	317

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-04039 Malavasi: Mancato inserimento della cefalea primaria cronica nei livelli essenziali di assistenza	320
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	325
5-04848 Manes: Iniziative per assicurare la rimborsabilità del farmaco <i>olaparib</i> per il tumore al pancreas	320
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	327

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370)	320
Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH), dell'Osservatorio malattie rare (O.Ma.R.) e di UNIAMO Federazione italiana malattie rare (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370)	320
Audizione informale di Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente	

del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370)	321
SEDE CONSULTIVA:	
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	321
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Testo unificato C. 1536 Baldelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	323
ERRATA CORRIGE	324
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	328
Audizione di Ángel Valencia Vásquez, Procuratore generale della Repubblica del Cile, e Ignacio Castillo Val, Direttore dell'Unità specializzata in criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, armi e riciclaggio della Repubblica del Cile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	328
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Terna S.p.A., Giuseppina Di Foggia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	330
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	331
Audizione di Claudia Fornalè, referente risorse umane e relazioni industriali Nival Group, e di Alessio Zaramella, responsabile servizio prevenzione e protezione aziendale Nival Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	331
Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	332
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	332
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	333
Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	333
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 334

Audizione di Andrea Tonini, allievo di coperta dell'AGIP Abruzzo all'epoca del disastro
(*Svolgimento e conclusione*) 334

Audizione del Generale Giuseppe Governale, comandante dei Carabinieri di Livorno all'epoca
del disastro (*Svolgimento e conclusione*) 335

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 335

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 335

Comunicazioni del Presidente 335

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 336

Audizione, in videoconferenza, di Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni del
Mugello (*Svolgimento e conclusione*) 336

Audizione, in videoconferenza, di Simone Naldoni, direttore della Società della salute Firen-
tina Sud Est (*Svolgimento e conclusione*) 337

Audizione, in videoconferenza, di Stefania Tostati, già responsabile dell'Unità funzionale
Servizio sociale per la zona Fiorentina Sud Est (*Svolgimento e conclusione*) 337

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 338

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 338

Comunicazioni del Presidente 338

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 339

PROCEDURE INFORMATIVE:

Esame testimoniale del ragioniere Giovanni Buini, imprenditore 339

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA



19SMC0179171